PERFICE MUNUS

rivista di pastorale

ANNO XXXVI - N. 5 NUOVA SERIE MAGGIO 1961

sommario

Radiomessaggio di S.S. Giovanni XXIII

Ecco il testo del Radiomessaggio, che il Sommo Pontefice Giovanni XXIII *ha rivolto, nella solennità della Pasqua di Resurrezione, ai fedeli ed ai popoli, prima di dare la Benedizione "Urbi et Orbi"*:

Parola di Cristo: *"Ego sum resurrectio et vita"*
(Io. 11, 25) - *Io sono la risurrezione e la vita.*

Venerabili Fratelli e diletti figli di Roma e del mondo intero!

Ancora una volta, noi salutiamo la Pasqua gloriosa di Gesù Salvatore. L'abbiamo celebrata sulla Confessione dell'Apostolo Pietro in tutta la vivacità del rito Pontificale. Essa trova ora il suo coronamento significativo nella benedizione da questa loggia centrale della nostra basilica, oggi più che mai splendente in faccia al sole, in faccia all'universo.

L'uso antico suggeriva al Sommo Pontefice che, attraversando le novate fulgenti del massimo tempio, volesse scendere alcuni istanti dalla sedia gestatoria — come si è fatto — per rendere omaggio alla reliquia preziosissima della Santa Croce, e, insieme, al velo della Veronica recante impresso il volto insanguinato di Cristo.

Da qualche tempo il rito augusto di Pasqua si compie per altro più rapido e semplice ma non meno edificante, nè meno soffuso di gaudio spirituale.

Nella cerimonia della scorsa notte, quando la prima luce apparve, Noi Ci volgemmo ad essa acclamando una, due e tre volte: *lumen Christi - Deo gratias.* Poche settimane avanti la morte di Gesù, questa sua stessa luce era apparsa sul Tabor durante il colloquio del Divino Rabbi con Mosè ed Elia, così vivida e letificante da far esclamare a Pietro: Oh! come è bello e giocondo abitare quassù.

A pochi giorni di distanza eccoci innanzi all'episodio di Betania: pianto diffuso delle due sorelle Marta e Maria intorno al fratello Lazzaro, morto e già composto da quattro giorni in sepoltura. Anche Gesù piange. Ma da quelle lacrime dell'amico divino scattano scintille di vittoria che sono il primo annunzio del mistero di Pasqua.

Oh! che parole furono quelle corse fra Gesù e Marta! La sicurezza della risurrezione e della vita garantita alla umanità redenta tutta intera per la virtù del Sangue di Cristo.

Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me, quand'anche fosse morto, vivrà, e chi vive e crede in me non morrà in eterno (Io. 11, 25, 26).

In realtà la Pasqua — il cui solenne annunzio fu a Betania — è tutta qui: celebrazione, perenne e rinnovantesi, del mistero di Cristo: di Cri-

sto Re glorioso ed immortale dei popoli e dei secoli: conforto ed incoraggiamento per tutta l'umanità da lui redenta e riservata al trionfo dei suoi destini eterni, ed anche ai successi pacifici di umana convivenza e di ordinata prosperità sulla terra.

Diletti figli! Le impressioni ancora vive della Settimana Santa Ci rendono più confidenti circa il mistero del Nostro divino fratello, diciamo bene, il mistero di Cristo Gesù, Verbo di Dio fatto uomo *propter nos homines et propter nostram salutem* (*Symb. Nic.*): bersaglio della nequizia umana, punto di contraddizione durante tanti secoli, disprezzato e reietto, e sempre glorioso e sempre vincitore.

Talora la tristezza tenta di invadere il nostro spirito tra le alternative spiacevoli e qua e là terrificanti di gran numero di appartenenti all'umano consorzio, — e secondo la natura, nostri fratelli — ma a cui di fatto, a voler essere indulgenti, non c'è che da applicare con precisione l'estremo giudizio e l'estrema preghiera di Gesù morente: *Pater dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt* (Luc. 23, 34).

Delle loro grida incomposte si riempiono le città e le campagne, le loro inquietudini minacciose danno turbamento e pena a chi ama la libertà, la giustizia, il vivere laborioso, rispettato, benefico e tranquillo. Sono le stesse che funestarono le vie di Sion nella tragica vigilia della morte di Gesù. *Nolimus hunc regnare super nos. Tolle, tolle: crucifige eum* (*Luc.* 19, ,14; *Io.* 19, 15). Non vogliamo che Gesù regni sopra di noi. Sia egli tolto di mezzo: sia crocifisso.

Voi Ci comprendete, diletti figli. La vostra presenza, la vostra partecipazione così imponente, rispettosa e pia a questa celebrazione della Pasqua, tempera le ansietà e le angustie interiori di Chi porta più vive ed acute le responsabilità e le sollecitudini per la salute di tutto il gregge di Cristo, che il divino Pastore delle anime ha redento col Sangue suo.

Dalla prima Pasqua cristiana sono passati pressochè due millenni di storia. Quanti popoli, quante vicende, quante lacrime, quanto sangue!

Pochi giorni prima della Passione Gesù ai suoi discepoli disse: «Ora si avvicinano avvenimenti dolorosi circa la mia persona. Il Figliuolo dell'uomo sarà maltrattato, deriso, percosso, ucciso (*Luc.* 18, 33): ma dopo tre giorni risorgerà ».

E così accadde: Egli è risorto esattamente *post tres dies.* Nelle ore estreme del suo soggiorno quaggiù, estreme predizioni circa la sua Chiesa: le tribolazioni, i contrasti, le lotte anche sanguinose. Gesù proseguiva: ma io ho vinto il mondo: io sarò con voi sino alla consumazione dei secoli. I secoli continuano la loro storia.

Questo è ben sicuro, che la loro consumazione rappresenterà la gloria eterna del Cristo Figlio di Dio, e di quanti ebbero fiducia in lui. *Martha credis hoc? Ego sum resurrectio et vita* (cfr. *Io.* 11, 27). Credi tu questo?

Diletti figli. La fede di un'umile donna fu ritenuta degna di rappresentare la fede di tutta l'umanità in Cristo Salvatore.

Continuiamo a fare onore alle glorie ed ai trionfi di Cristo.

L'insegnamento e le ricchezze spirituali della Pasqua vogliono essere uno stimolo potente — anche quest'anno — nello sforzo risoluto, da parte di ciascuno di noi, alla elevazione più decisa verso quelle nobili altezze a cui le voci della coscienza e le buone ispirazioni del Signore ci richiamano, messi in guardia, come dobbiamo tutti tenerci, dalle umane prevaricazioni, dalle debolezze diffuse, dalle infedeltà individuali e collettive circa le leggi più sacre della vita.

Pasqua del Signore. Il ripeterlo non disdice. La parola di Gesù presso la tomba socchiusa dell'amico: *Ego sum resurrectio et vita* ha la stessa significazione a Betania, come se è sussurrata delicatamente alla coscienza di un cristiano sincero anche se molestato da qualche tentazione, e diventa motivo felice di ritrovata lietissima pace interiore, e di vera nobiltà spirituale.

Oh! che parole liberatrici e benedette la Santa Chiesa riserva a Pasqua ai suoi figliuoli non immemori delle gioie della innocenza degli anni più belli! *Ego te absolvo a peccatis tuis*: *et noli amplius peccare.*

E le altre toccanti il sublime del grande mistero e sacramento cristiano: *Pax et communicatio corporis et sanguinis Christi* (Liturg.). Oh! la Santa Comunione Eucaristica, elevazione in ogni tempo e per ogni anima verso il vertice della vita spirituale che di Cristo si pasce e si esalta!

Venerabili fratelli e diletti figli. Qui si innesta la Nostra semplice ma tanto cordiale e lieta parola. La benedizione che ora Ci apprestiano a darvi suggella il Nostro voto di Pasqua. Nei vostri volti aperti e sereni Noi scorgiamo la moltitudine di tutti i fratelli in Cristo sparsi nel mondo e raccolti sotto i padiglioni della Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica, Madre universale.

Risorti tutti per la grazia di Gesù, che si perenna nella nostra vita spirituale, riprendiamo il buon cammino sulle vie e secondo le varie circostanze in cui la Divina Provvidenza ha posto tutti e ciascuno, *semper laudantes et benedicentes Dominum* (cfr. *Luc.* 24, 53). Così vogliate ancora una volta accogliere l'augurio che, in espressione di cordiale familiarità, amiamo farvi nelle vostre lingue, ad accentuare più vivamente, attraverso la Radio e la Televisione, il gaudio comune e il coro trionfale di tutti i credenti in Cristo Risorto. Alleluja. Alleluja.

FRANCO LISI

L'Istruzione Pontificia sulla S. Liturgia

Norme generali

Dopo le Nozioni generali del primo capitolo si passa, col cap. II, alle *Norme generali,* si entra cioè nella parte legislativa con alcune disposizioni di carattere generale (n. 11-21). Dato appunto questo loro carattere generale, è bene dedicarvi un esame più attento.

Possiamo distinguere tre sezioni secondo che le norme generali riguardano l'autorità liturgica (n. 11-12), la lingua liturgica (13-15), i generi di musica sacra (16-21).

A) *Autorità liturgica*

1. - Premesse (n. 11). *a*) Si stabilisce innanzitutto che l'Istruzione ha valore giuridico per tutti i riti latini. Di questo argomento parlammo in una puntata precedente. Qui aggiungiamo che l'Istruzione, come in genere tutti i documenti pontifici, non ha bisogno di essere promulgata dai Vescovi per diventare esecutiva: essa obbliga tutti i cristiani, chierici e laici, *immediatamente.* I Vescovi possono, se lo credono opportuno, sollecitarne l'osservanza, determinare meglio alcuni punti lasciati volutamente allo stato generico, imporre l'uniformità in materia di consigli liturgici; ma è un sofistico pretesto quello di aspettare l'intervento del proprio Ordinario per prendere in mano l'Istruzione ed attuarla anche in ciò che è obbligatorio e irrevocabile. Del resto nessuno di noi ha aspettato l'ordinanza del proprio Vescovo per recitare il breviario secondo le rubriche semplificate, o per usufruire delle agevolazioni sul digiuno eucaristico, ecc.

b) Si avverte, poi, che nel corso dell'Istruzione per *musica sacra* s'intende ora « canto e suono », ora «suono» soltanto, secondo il contesto. — A dir il vero, queste sono distinzioni del solo termine *musica,* la quale in realtà può essere «vocale» (= canto) e «strumentale» (= suono). Invece la musica *sacra,* come facemmo notare, è un termine equivoco per gli stessi specialisti. Ad ogni modo sembra che l'Istruzione — a parte il titolo: *De musica sacra* — voglia distinguere la *musica sacra* (canto gregoriano, polifonia sacra, musica sacra moderna, musica sacra per organo) dalla *musica religiosa* (canto popolare religioso, musica religiosa): la prima è ordinata direttamente al culto divino, quindi è musica liturgica; l aseconda non è ordinata al culto divino, quindi non

è musica liturgica; la seconda non è ordinata al culto divino, quindi non E' chiaro che la musica sacra è anche religiosa, mentre non ogni musica religiosa è anche sacra. La musica che non è nè sacra nè religiosa, è *profana*, di cui l'Istruzione si occupa per escluderla (n. 60b, 70).

c) Infine si precisa che il termine *chiesa* indica qui qualunque « luogo sacro », cioè non solo le chiese in senso stretto, ma anche gli oratorii (pubblici, semipubblici, privati), nonchè — opiniamo — i cimiteri. Quest'ultima precisazione dell'Istruzione non è inutile, perchè senza di essa sarebbe stato legittimo restringere il senso del termine *chiesa* a quel luogo sacro definito dal can. 1161, ben distinto dagli altri luoghi sacri definiti altrove dallo stesso Codice. Ne segue che sono nel vero quegli Autori che, in mancanza di una simile precisazione, ritengono obbligatorie le preci leoniane soltanto dopo le Messe lette ordinarie celebrate *in ecclesiis, facoltative* invece se celebrate altrove (negli oratorii, sub divo).

2. - Principio (n. 12): *Le " azioni liturgiche" dipendono esclusivamente dai libri liturgici approvati dalla Santa Sede, mentre i "pii esercizi" vengono regolati secondo le consuetudini locali ,approvate dalla competente autorità ecclesiastica ordinaria*: *si fa obbligo di tenere ben distinte, in pratica, le due specie di azioni sacre.*

a) Quanto alle azioni liturgiche, giova ricordare che oggi il diritto liturgico è di competenza *esclusiva* della Santa Sede, che ha avocato a sè il regolamento della sacra liturgia (can. 1257), ed esercita questo diritto non solo approvando i libri liturgici, ma anche emanando altri documenti, come decreti, istruzioni ,costituzioni, ecc., in appoggio delle rubriche dei libri medesimi. Perciò nè i Vescovi nè altre persone inferiori godono di alcun potere *legislativo* in materia liturgica, ma soltanto *esecutivo*, consistente nell'osservare e nel far osservare adamussim le disposizioni pontificie (can. 1261), irrogando anche pene, se occorre. Così, per esempio, avendo il Papa proibito di recitare il *Pater noster* in lingua volgare durante la Messa letta (n. 32), nessun laico o sacerdote, nessun parroco o assistente ecclesiastico o profesore di liturgia, nessun superiore religioso o alto prelato, neppure un Vescovo può autorizzare questa recita in lingua volgare. Lo stesso dicasi di tutta la vasta legislazione liturgica.

A questo proposito la *Mediator Dei* insegna: « Il solo Sommo Pontefice ha il diritto di riconoscere e stabilire qualsiasi prassi di culto, di introdurre e approvare nuovi riti e di mutare quelli che giudica doversi mutare; i Vescovi, poi, hanno il diritto e il dovere di vigilare diligentemente perchè le prescrizioni dei sacri canoni relative al culto divino siano pure essi membri del clero, le cose sante venerande che riguardano la vita religiosa della comunità cristiana, l'esercizio del Sacerdozio di Gesù Cristo e il culto divino, l'onore che si deve alla SS. Trinità, al Verbo Incarnato, alla sua augusta Madre e agli altri Santi, e la salvezza degli uomini ». (ed. Bugnini, n. 57).

Al diritto della suprema autorità ecclesiastica di legiferare in materia liturgica corrisponde in tutti i cristiani, chierici e laici, il dovere grave di conoscere, amare, osservare integralmente e fedelmente le leggi liturgiche o rubriche, perchè le rubriche, nel loro aspetto primario, sono *l'espressione della volontà di Dio, trasmessa e sanzionata dalla Chiesa, intorno al modo legittimo di regolare lo svolgimento della sacra liturgia.*

Se si pensa che l'efficacia dei segni liturgici è condizionata e proporzionata alla loro legittimità, si capisce perchè chiunque, sia chierico o laico, offende questa legittimità — o introducendo nuovi riti di proprio arbitrio (non importa se inventandoli o riesumandoli!) o eseguendoli in modo difforme da quello previsto dai libri liturgici — compromette più o meno seriamente l'efficacia propria dei segni liturgici. In altre parole: chi compie una funzione liturgica (pretesa tale) non approvata dalla Santa Sede o la compie trasgredendo le relative rubriche per difetto o per eccesso, non compie un'azione liturgica in senso proprio, oppure ne intacca il valore santificativo e culturale in vari gradi, con la conseguenza che, in proporzione, danneggia se stesso e gli altri partecipanti ed oltraggia l'onore dovuto a Dio e alla sua Chiesa. Quale tremenda responsabilità!

b) Quanto ai pii esercizi, come già rilevammo, c'è maggior libertà, ma non libertà assoluta di fare e strafare. Anche per queste azioni non strettamente liturgiche, vi sono norme da rispettare, quelle dettate dal fine religioso, dallo stile liturgico, dal buon senso e dalla competente autorità ecclesiastica, che ordinariamente è il Vescovo, in certi casi la Santa Sede.

Infatti la Santa Sede è intervenuta parecchie volte nel passato, con decreti particolari e generali, per disciplinare esercizi pii, come la Via Crucis, le vecchie e nuove litanie (can. 1259 § 2), le preci leoniane alla fine delle Messe lette, la Benedizione eucaristica anche nelle parti non liturgiche ([1]), ecc. Finalmente è intervenuta con la recente Istruzione liturgica, la quale non ha introdotto all'inizio la distinzione tra azioni liturgiche e pii esercizi (n. 1) per occuparsi poi soltanto delle prime trascurando i secondi come non rientranti nella sua competenza. Al contrario, dal principio alla fine, l'Istruzione tiene presenti e intende regolare sia le azioni liturgiche sia — in forma più generica — i pii esercizi, per i quali lascia ai Vescovi la facoltà di maggiori determinazioni. Dunque non è esatto chiamare la S. Congregazione dei Riti il dicastero «liturgico» della Santa Sede, ma essa è, come si chiama, il dicastero dei «sacri riti», cioè di tutte le azioni sacre, liturgiche e non liturgiche.

E' chiaro che i Vescovi sono competenti in fatto di pii esercizi, salvo eventuali interventi (antecedenti o conseguenti) della Santa Sede. Così, per esempio, i Vescovi non possono abolire senz'altro le preci leoniane anche nei casi in cui sono ancora prescritte dalla Santa Sede, nè possono permettere il suono dell'organo o dell'harmonium nei pii esercizi che si svolgessero in chiesa durante il Triduo sacro, nonostante qualsia-

si consuetudine in contrario (n. 84). E' compito dei Direttorii diocesani o nazionali regolare i pii esercizi. Non sarebbe male che, all'inizio di ogni anno liturgico, i parroci, rettori di chiese e cappellani di istituti presentassero al proprio Ordinario l'elenco completo dei pii esercizi — quotidiani, settimanali, mensili, annuali — che intendono compiere durante l'anno e la descrizione sintetica del loro svolgimento per averne l'approvazione preventiva.

c) In ogni caso si deve rispettare il principio importantissimo enunciato dall'Istruzione intorno ai rapporti reciproci tra azioni liturgiche e pii esercizi: *"Non è lecito frammischiare azioni liturgiche ed esercizi pii; ma, se occorra, gli esercizi pii o precedano o seguano le azioni liturgiche"*. E anche in questo caso, bisogna evitare che l'apparato esterno predisposto per i pii esercizi — candele e luci accese, ornamento dell'altare, durata — li faccia apparire più importanti delle azioni liturgiche, in omaggio alla superiorità indiscussa della liturgia sulle forme di pietà privata. Oggettivamente parlando, è più importante la benedizione di una puerpera che non la visita al SS.mo Sacramento, il battesimo di un neonato che non la novena dell'Immacolata o del Natale, l'adorazione della santa Croce il Venerdì Santo che non la processione del Crocifisso fatta nello stesso giorno, ecc.

Con questo principio sono condannati definitivamente tutti quegli ibridismi antiliturgici, anzi antirazionali, che furono la delizia di altri tempi, non ancora scomparsi totalmente dalla circolazione, come rosario o coroncine ad alta voce durante la Messa (2), festa di Sant'Antonio ne l giorno di Pentecoste, litanie votive in appendice alle Messe festive, canto della *Salve Regina* mentre si distribuisce la Comunione, esposizione solenne del SS.mo Sacramento prima della Messa e celebrazione di questa *coram SS.mo*, et reliquia.

Sac. Franco Lisi

D. B.

La perpetua verginità di Maria

La perpetua Verginità di Maria

Di fronte alla intensificata propaganda protestante, crediamo conveniente e utile indicare le più frequenti, moderne oppugnazioni dei Protestanti contro il domma cattolico e di offrirne in breve la confutazione, per aiutare il sacerdote nel suo grande compito di banditore e difensore della Verità rivelata [1].

I. - *Posizione Protestante*

All'inizio della Riforma viene concordemente ammessa dai primi scrittori Protestanti la perpetua Verginità di Maria. In seguito è affermata solo più la concezione verginale e viene svalutata, o messa in dubbio, o anche apertamente negata la verginità nel parto e soprattuto la verginità dopo il parto. Non mancano, tra i Protestanti moderni, coloro che negano la concezione e nascita verginale, come pure coloro che esaltano la perpetua verginità di Maria e qualificano le negazioni protestanti ,soprattutto in ordine alla concezione verginale, come aberrazione della fede rivelata.

II. - *Posizione Cattolica*

La dottrina cattolica circa la verginità di Maria è riassunta in questa formula del Concilio Lateranense, tenutosi sotto Martino I (a. 649), che definisce: "*Se qualcuno, secondo la dottrina dei Santi Padri, non confessa propriamente e secondo la verità che la Santa Madre di Dio e sempre vergine immacolata Maria... ha concepito senza seme per opera dello Spirito Santo e che ha generato senza corruzione, permanendo indissolubile anche dopo il parto la sua verginità, sia condannato*" (Can. 3; Denz. 256).

Questa dottrina è presentata dalla Chiesa Cattolica non come una pia opinione o una lodevole posizione ,introdotta per l'influsso dei Docenti e degli ideali ascetici, ma come dottrina rivelata da Dio e contenuta nella S. Scrittura e nel deposito della fede.

In favore della *concezione verginale* abbiamo la profezia di Isaia

(1) Raccomandiamo in proposito il foglietto "Con Roma", periodico cattolico. Richiedere alla Libreria della Dottrina Cristiana, via M. Ausiliatrice - Torino.

7, 14 [2], le testimonianze evangeliche di S. Matteo [3] e S. Luca [4], che generalmente sono ammesse dagli Evangelisti. Perciò non ci dilunghiamo nello spiegarle.

In favore della *verginità del parto* possiamo addurre il testo di S. Luca: *"E partorì il suo figliuolo primogenito, lo fasciò con panni e lo pose nella mangiatoia"* (Luca 2, 7).

Tutto è fatto da Maria. S. Luca, medico, nota con cura quanto avvenne in quel parto. Non accenna tuttavia all'intervento di estranei, ai dolori del parto. Lo partorì, lo fasciò, lo pose nella mangiatoia. Non dice altro.

Si può quindi inferire che si tratta di un parto straordinario; senza intervento di altri, senza spargimento di sangue, senza dolore, senza offesa al pudore.

Inoltre S. Luca, narrando la presentazione del bambino Gesù al Tempio, non fa menzione della legge della purificazione della madre a causa del parto (Cfr. Ex., 13, 2 ss.), ma soltanto della legge di offrire a Dio il primogenito (Luca 2, 23-24).

Secondo il testo greco originale, S. Luca dice: *"Dopo che furono compiuti i giorni della purificazione di essi"* (2, 23) e sembra indicare soltanto la determinazione cronologica dell'obbligazione legale, comune a Maria e a Giuseppe, di portare il primogenito al Tempio, anzichè l'obbligo di purificazione della madre di Gesù. Ella volle sottostare alla legge della purificazione, pur non essendo obbligata perchè vergine.

I Padri della Chiesa stabiliscono dei paragoni tra il parto verginale e l'uscita di Cristo dal sepolcro, senza ribaltarne la pietra, il suo ingresso nel Cenacolo a porte chiuse, la penetrazione dei raggi del sole attraverso un cristallo illeso.

Benchè verginale, il parto di Maria fu *vero parto*, perchè il figlio venne alla luce per la medesima via degli altri uomini quando nascono, sebbene non abbia leso l'integrità della madre.

Il miracolo della penetrazione di due corpi, che per divina virtù può verificarsi abitualmente per i corpi gloriosi, fu compiuto in modo transeunte nel parto di Maria, in cui il corpo di Gesù uscì dal seno materno senza lesione di esso.

Negli antichissimi documenti della Chiesa Apostolica la dottrina della verginità nel parto è affermata quando Cristo è detto *nato da una vergine.*

S. Agostino afferma giustamente: *"Se con la nascita di Gesù Cristo, si corrompesse l'integrità della madre, egli non nascerebbe più da una Vergine, e quindi tutta la Chiesa falsamente, che Dio lo impedisca, pro-*

---

[2] Per un'ampia esegesi di tale testo cfr. D. BERTETTO, *Maria nel Domma tolico*, II ed., Torino, Società Editrice Internazionale, 1955, pp. 52-70

[3] Cfr. D. BERTETTO, op. cit., p. 94-96.

[4] Cfr. D. BERTETTO, op. cit., pp. 98-102.

fesserebbe che egli sia nato dalla Vergine Maria" (5).

Nei primi secoli della Chiesa, troviamo, è vero, presso Tertulliano (+ 222) la negazione della verginità nel parto. Ma se si esaminano oggettivamente le sue testimonianze, è facile riscontrare che egli non si appella mai in questa negazione alla fede tradizionale, ma si basa unicamente su false considerazioni fisiologiche, suggeritegli dalla sua troppo realistica difesa della maternità di Maria contro il Docetismo (6).

In favore della *verginità dopo il parto* possiamo addurre anzitutto le parole della Vergine: *"Non conosco uomo"* (Luca 1, 34), le quali affermano non solo il fatto di non aver avuto fino a quel momento dell'annunzio dell'Angelo relazioni carnali, ma anche il fermo proposito di astenersene per l'avvenire.

Scrive infatti giustamente l'esegeta Giuseppe Ricciotti: " *Sappiamo da Luca che Maria era una vergine in questa condizione di fidanzata; inoltre da Matteo* 1, 18 *apprendiamo che ella divenne gravida prima che andasse a coabitare con Giuseppe, cioè prima delle nozze giudaiche. Alla luce di queste notizie, quale significato hanno le sue parole rivolte all'Angelo*: « *Come sarà ciò, poichè non conosco uomo?* »".

"Prese isolatamente, in se stesse, non possono avere che uno di questi due sensi: *richiamare alla memoria la nota legge di natura per cui ogni figlio presuppone un padre; oppure esprimere per il futuro il proposito di non sottoporsi a questa legge e quindi di rinunziare alla figliolanza. Un terzo senso, per quanto ci si pensi, non è dato di scoprirlo.*

"Ora, in bocca a Maria, fidanzata giudea, le parole in questione non possono avere il primo di questi sensi, perchè sarebbero state di una puerilità sconcertante, tale da costituire un vero non senso; a chi avesse espresso un pensiero di tal genere, se era fidanzata giudea, era facile replicare: «*Ciò che non è avvenuto fino ad oggi, può avvenire regolarmente domani*».

"E' quindi inevitabile il secondo senso ,nel quale il verbo «*non conosco*» *non si riferisce soltanto alla condizione presenti, ma si estende anche al futuro, esprimendo cioè un proposito per l'avvenire; tutte le lingue, infatti, conoscono questo impiego del presente, esteso al futuro, tanto più se tra presente e futuro non cade interruzione e se si tratta di uno stato sociale* (*non mi sposo; non mi fo prete, avvocato, ecc.*).

"Se Maria non fosse stata una fidanzata-coniuge, le sue parole, un po' forzatamente, avrebbero potuto interpretarsi come un implicito desiderio di avere un compagno nella propria vita; ma nel caso effettivo di Maria, il compagno già c'era, legittimo e regolare; quindi se l'annunzio dell'Angelo avesse avuto ad avverarsi in maniera naturale, non esisteva alcun ostacolo.

---

(5) *Enchiridion*, c. 34, M.L. 40,249.

(6) Cfr. D. BERTETTO, *Maria nel Domma Cattolico*, Torino 1955, pp. 217-225, ove sono riferiti i testi originali di Tertulliano. I *Doceti* affermavano che l'umanità

"E invece l'ostacolo esisteva: era rappresentato da quel «non conosco» che valeva un proposito per il futuro, e che giustificava pienamente la domanda «come sarà ciò?». L'unanime tradizione cristiana che ha interpretato in tal senso il «non conosco», ha battuto una strada che è certamente la più agevole e facile, ma anche l'unica ragionevole e logica" (7).

Contro questa interpretazione vengono inoltrate queste due difficoltà: Come si può conciliare il voto di castità di Maria con il costume giudaico del tempo? Come conciliarlo con il fatto del suo fidanzamento e sposalizio con Giuseppe?

In una prospettiva storico-positiva la soluzione alla prima istanza si fonda sui seguenti dati:

Occorre in primo luogo riconoscere che i Giudei, così appare nel corso della loro storia, sottovalutavano la verginità in favore del matrimonio, che era desiderato benedetto da numerosa figliolanza; chi se ne fosse astenuto o non avesse avuto prole, si sarebbe apertamente meritato la pubblica disapprovazione (8).

Tuttavia la castità anche coniugale era stimata assai dai Rabbini (9), e non mancarono mai esempi di purezza perpetua nella storia di Israele. C'è infine il fatto degli Esseni, che praticavano la verginità perpetua. E' quindi ammissibile in Maria SS. un voto di verginità (10).

In una prospettiva dogmatica, è facile, anzi doveroso ammettere in Colei che doveva essere la Madre di Dio e perciò « la piena di grazia », la promessa fatta a Dio di verginità perpetua.

In merito alla seconda istanza circa il voto di verginità e il matrimonio, si suole addurre questa spiegazione. Presso gli Ebrei, la via più sicura per le fanciulle che desideravano mantenere la castità per dedicarsi al servizio di Dio, era quella di scegliersi un compagno che volesse mantenersi egli pure vergine.

Non potevano infatti astenersi dal matrimonio, poichè, finchè non erano passate a matrimonio, le vergini erano sotto la diretta potestà del padre, ed erano private di vari diritti civili; d'altra parte in tale loro stato erano continuamente esposte a richiesta di sposalizio; se poi erano eredi, dovevano obbedire alla legge (Cfr. n. 36, 8 ss.) e sposarsi. Questo sarebbe appunto avvenuto nel caso di Maria SS. e S. Giuseppe.

Una conferma della perpetua verginità di Maria l'abbiamo da Gesù stesso, dall'alto della Croce, allorchè affida la Madre sua all'Apostolo Giovanni come a figlio, onde se ne prenda cura (Giov. 19, 26). Questo suppone che Maria non avesse altri figli, perchè in tal caso essi sarebbe-

---

(7) G. RICCIOTTI, *Vita di Gesù Cristo*, Rizzoli, Milano, n. 232.
(0) Cfr. BONSIRVEN, *Le Indaisme Palestinien*, II, p.269 ss.
(9) Cfr. KORTLEITNER, *Archeologia biblica*, Oeniponte, 1917.
(10) Cfr. WILLIAM, *Vida de Maria*, Friburgo 1938, pp. 10-18; RICCIOTTI, op. cit. n. 232.

ro stati preferiti ad un discepolo ([11]).

Nè si tratta di pie esagerazioni suggerite dall'ideale ascetico della castità, ma di argomentazioni basate sulle testimonianze evangeliche.

Scrivera infatti già Origene (+ 254): *"Io stimo essere conforme a ragione, che riguardo alla mondezza, la quale consiste nella castità, Gesù sia stato la primizia per gli uomini, e Maria per le donne. E' da empi infatti attribuire ad altri le primizie della verginità"* ([12]).

La risposta alle argomentazioni contrarie

Dobbiamo ora aggiungere qualche rilievo circa le argomentazioni contrarie di vari Protestanti moderni, attinte dalla Sacra Scrittura, ma già confutate dagli stessi Lutero e Calvino.

Alla domanda: *"E' vero che la Madre di Gesù ha avuto altri figuiuoli?"*, il Valdese Roberto Nisbet risponde: *"Questa risulta evidente da numerose affermazioni dei Vangeli. Anzitutto è detto che Giuseppe non ebbe relazioni con sua moglie finchè ella non ebbe partorito un figlio"* (Matteo 1, 25), il che esclude la perpetua verginità.

"Per meglio escludere l'insegnamento del clero (sulla perpetua verginità) la Bibbia aggiunge che Maria diè alla luce il suo figliuolo primogenito (Luca 2, 7). *Se avesse voluto dire che Gesù è stato figlio unico, avrebbe evidentemente detto: Maria diè alla luce il suo figlio unigenito".*

"E per confermare questi dati ,ecco gli episodi dove si parla chiaramente di fratelli e sorelle di Gesù" ([13]). E vengono citati i passi di Matteo 12, 46 e 13, 53, di Giovanni 2, 12 e 7, 3 e degli Atti 1,14.

Rispondiamo anzitutto rilevando che la verginità di Maria dopo il parto non è negata nelle parole: Giuseppe *"presa con sè la sua sposa, non la conobbe finchè ella diede alla luce un figlio, a cui pose nome Gesù"* (Matt. 1, 25). Infatti, quel «finchè, *donec*», secondo il linguaggio biblico, è solo assertivo e non esclusivo. Dicendo: non la conobbe, ossia rispettò la sua verginità finchè ebbe partorito, non vuol escludere che dopo il parto non fosse più vero che non la conosceva. Di ciò che accadde dopo il parto, nulla viene affermato o negato dall'Evangelista in questo testo, che tratta solo del tempo che precedette il parto di Gesù. Ciò che accadde dopo, bisogna cercarlo altrove.

Così per es., nel Salmo 109, 1, con le parole: *"Ha detto il Signore al mio Signore (ossia al Messia): Siedi alla mia destra, finchè faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi"*, il salmista Davide, non vuol escludere l'intronizzazione gloriosa del Messia alla destra del Padre, dopo che i nemici saranno soggiogati. Egli afferma semplicemente che il Messia sarà nella gloria fino a quel tempo, e non intende nè affermare, nè negare ciò che avverrà dopo.

([11]) Cfr. S. AMBROGIO, *Comm. in Luc.* X, n. 132-134, M. L. 15, 1929-1931; S. EPIFANIO *Adv. Haer.* l. III, t. II, haer. 78, M.G. 42, 609 ss.

([12]) *Comm. in Matt.*, X, 17, M.G. 13, 878 A.

([13]) R. NISBET, *Ma il Vangelo non dice così*, Torre Pellice 1955, p. 44.

Leggiamo inoltre nella S. Scrittura: *"Micol non ebbe figli fino al* (*donec*) *giorno della sua morte"* (2 Sam. 6, 23). E' chiaro che non intende con questo affermare che ebbe figli dopo la morte ([14]).

La particella *donec* finchè nella S. Scrittura è infatti usata pe rcollocare un termine al passato, senza voler ulteriormente indicare che cosa sia avvenuto in seguito ([15]).

Volendo quindi rendere in italiano il senso esatto dell'espressione ebraica del testo di Matt. 1, 25, bisogna tradurre: *"E senza che Giuseppe l'avesse conosciuta, partorì un figlio"*.

Circa il termine *primogenito attribuito* da S. Luca (2, 7) a Gesù, ci limitiamo a riferire la spiegazione che offre il Ricciotti:

"L'espressione è tipicamente ebraica: il figlio primogenito è l'ebraico Békor, termine di particolare importanza giuridica, perchè il primogenito ebreo doveva essere presentato al Tempio, e Luca impiega qui questo termine quasi per preparare il racconto della presentazione di Gesù al Tempio; che narra egli solo fra i quattro Evangelisti. Ma il termine, in questo contesto, fornì l'appiglio per attribuire a Luca l'affermazione implicita che Maria ebbe in seguito altri figli, altrimenti primogenito sarebbe stata una parola priva di senso.

"Già nel secolo V, S. Girolamo aveva risposto ad Elvidio, primo rappresentante di questo ragionamento, facendo notare che 'omnis unigenitus est primogenitus: non omnis primogenitus est unigenitus. Primogenitus est, non tantum post quem et alii, sed ante quem nullus' (*Adversus Helvidium,* 10); *ma invano, e si tornava a ripetere l'argomentazione di Luciano: Se è primo non è solo; e se è solo non è primo* (*Demonax.* 29).

"Naturalmente la riforma protestante fece di questa espressione lucana il suo cavallo di battaglia contro il culto cattolico di Maria; ma anche i razionalisti, che spesso hanno egregie osservazioni storico-filologiche, non hanno interpretato il termine in senso storico-filologico e hanno preferito il ragionamento di Elvidio: solo pochi, fra cui Loisy, sono rimasti dubbiosi.

"Oggi la discussione è terminata e chi ha avuto ragione non è stato certamente Elvidio con i suoi seguaci. Nell'anno 5 *a.C., cioè a pochi mesi di distanza dal parto di Maria, partorì in Egitto una giovane sposa giudea lasciandovi però la vita; la stele sepolcrale, fingendo che la defunta parli, le fa dire fra l'altro questo: "...Il Destino mi condusse al termine della vita fra l fra le doglie del primogenito figlio...); l'iscrizione fu pubblicata da C. C. Edgar nelle* Annales du Service des Antiquités de l'Egypte, *sotto il titolo "More tombre-stone from Telle el ahoudieh",* *tom.* 22 (1922) *pp.* 7-16 *e riprodotta in "Biblica"*, 1930, *p.* 386.

"La morte della puerpera dimostra contro Elvidio e seguaci, che quel

---

([14]) Cfr. anche Gen. 8, 7; Is. 46, 4; Giud. 12, 9; I Sam. 15, 35; Ps. 109, 1.

([15]) Cfr. ZORELL, *Novi Testamenti lexicon Graecum, Parigi* 1931, alla voce .

primogenito fu anche unigenito come nel caso di Gesù" [16].

Circa i cosidetti *fratelli e sorelle di Gesù,* rileviamo anzitutto che essi *non sono mai detti figli di Maria,* e che *solo* Gesù è ripetutamente detto *figlio di Maria.* Già Origene contro gli oppositori, tra cui Tertulliano, rilevava energicamente che essi "non eran nati da Maria": e non vi è nessun testo della Sacra Scrittura che affermi questo" [17].

Siccome la parola «fratello» nella S. Scrittura può significare anche *parente, nipote, zio* [18] per avere un argomento apodittico che nel caso dei fratelli di Gesù si tratta di fratelli uterini, ossia di figli della stessa Madre, dovrebbe constare che essi dalla S. Scrittura sono detti figli di Maria, come lo si dice di Gesù. Questo non avviene mai. Non si tratta dunque di fratelli e sorelle *uterini,* ma di semplici parenti..

Per la spiegazione di questa parentela, sono due soluzioni, date fin dall'antichità: la prima, che fa capo all'apocrifo Protovangelo di Giacomo, li dice figli di S. Giuseppe da precedente matrimonio; la seconda, che fa capo a S. Gerolamo ed è la prevalente, li dice semplicemente *cugini* di Gesù [19], essi infatti nella S. Scrittura non sono neppure mai detti «figli di Giuseppe»; i testi sacri invece presentano costantemente ed unicamente in seno alla Sacra Famiglia l'unico figlio Gesù [20].

Per escludere il senso di «cugino», che abbiamo asserito circa le espressioni «fratelli e sorelle» di Gesù, usate dalla S. Scrittura, troviamo nel campo protestante queste argomentazioni.

1) « I Vangeli parlano *sempre* di "fratelli e sorelle" di Gesù, mentre in greco (la lingua in cui i vangeli sono stati scritti) vi è il termine per indicare fratello (*adelfós*) e un altro per indicare cucino (*anepsiós*) [21].

Rispondiamo notando anzitutto che il Vangelo di S. Matteo, come ci attesta il vescovo Papia che fu discepolo degli Apostoli, fu scritto originariamente in «ebraico», col quale termine molto probabilmente si intende (come avviene spesso nel contemporaneo Giuseppe Flavio) l'aramaico, che era la lingua parlata da Gesù. Esso però prestissimo fu tradotto in greco, come l'abbiamo oggi e il testo originale andò perduto: è probabile che questa traduzione fosse fatta dopo la composizione degli altri vangeli sinottici di S. Marco e di S. Luca in greco, come anche

---

(16) G. RICCIOTTI, op. cit., n. 245 in nota.

(17) *In Luc.,* Hom. 7 Cfr. D. BERTETTO, *Maria nel Domma Cattolico,* 1955, p. 257. o

(18) Cfr. p. es. Gen. 13, 8; 14, 16: Lot che era figlio de l fratello di Abramo, è detto fratello di Abramo, mentre era solo nipote; Gen. 29, 15: Giacobbe è detto fratello di Labano, il quale era suo zio.

(19) Cfr. S. GEROLAMO, *Adv. Helvidium,* M. L. 23, 183 ss.

(20) Questa seconda soluzione è pure confermata dalle antichissime testimonianze di Egesippo (+ c. 192) sulla parentela del Signore. Cfr. D. BERTETTO, *Maria nel Domma Cattolico,* II ed., 1955, pp. 284-290.

(21) R. NISBET, *Ma il Vangelo non dice così, Torre* Pellice 1955, p. 46. Così sostiene pure NERI GIAMPICCIOLI, *La famiglia di Gesù,* p. 21.

del Vangelo di Giovanni (22).

Orbene, nella lingua aramaica parlata a Nazareth, la parentela di Gesù veniva designata con l'espressione idiomatica «fratelli e sorelle di Gesù», usando la parola 'ah' che equivale a *parente, congiunto,* e non si usa esclusivamente per designare i fratelli di sangue. Il traduttore greco di Matteo, come anche gli Evangelisti Marco, Luca e Giovanni, anzichè adoperare la parola *anepsiòs* (cugino) che troviamo ad es. in S. Paolo (Col. 4, 10), hanno conservato la parola *adelfòs,* per fedeltà alla parola originaria ebraica 'ah' con cui erano designati i cugini di Gesù, tanto più che anche la parola *adelfós* può avere un senso più ampio di quello di fratello uterino.

Anche al presente si rispettano nelle versioni e nelle lingue straniere le espressioni idiomatiche locali più caratteristiche, di cui al più si dà una versione materiale, senza tradurre e precisare ulteriormente il concetto, espresso dalla formula idiomatica. Così, ad es., si fa per i termini originali greci *Euanghélion* (lieto annunzio), *Apóstolos* (inviato), dicendo semplicemente, secondo le esigenze grammaticali della lingua ita-
le greco.
liana, *Evangelo* o *Vangelo, Apostolo,* ma rispettando il termine origina-

Si noti pure che ancora oggi in Sicilia, ove maggiormente si è sentito l'influsso dell'Oriente, è ancora in uso l'espressione *frateddu* per indicare *cugino,* mentre per il vero fratello si usa la parola *frati.* Così, si dice, *chistu è me frateddu,* per significare: questo è mio *cugino.*

Nel Napoletano, per esempio, a Torre Annunziata, si dice *frati-cucinu,* per indicare il cugino, ma parlando correttamente si dice anche solo *frati.*

2) Si obietta pure: « Che importanza poteva avere l'elenco nominativo dei cugini di Gesù insieme alla Madre? » (23).

L'importanza è data dal fatto che essi costituivano un gruppo ben definito e sono più volte esplicitamente messi nella compagnia di Gesù e di Maria SS.; siccome la loro madre Maria di Clopa era del seguito di Gesù (cfr. Giov. 19, 25), anch'essi dovevano seguirlo assai di frequente nelle sue pellegrinazioni ,in modo da costituire un gruppo specifico, distinto da quello degli Apostoli, dei discepoli ,delle donne e delle turbe.

3) « Vi è inoltre l'episodio di Matteo 12, il quale esclude senz'altro che possa trattarsi di cugini. Infatti Gesù viene informato che sua Madre e i suoi fratelli sono venuti per cercarlo. Si noti che Marco, 3, 21 precisa: " i suoi parenti, udito ciò, vennero per impadronirsi di lui, perchè dicevano: E' fuori di sè". Allora Gesù, addolorato, vuol dire alla folla che vi sono dei legami spirituali che hanno maggior valore dei più intimi legami del sangue e risponde: « Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e

---

(22) Cfr. G. RICCIOTTI, *La Sacra Bibbia, Salani,* Firenze 1954, pp. 1381-1382.
(23) R. NISBET, op. cit., p. 46.

madre ». Secondo il clero, Gesù avrebbe voluto dire: « Chi è mia madre e chi sono i miei cugini? Chiunque avrà fatta la volontà di Dio, mi è cugino, cugina e madre », e così il ragionamento di Gesù perderebbe tutta la sua forza » ([24]).

Rispondiamo:

La risposta di Gesù non può e non deve far difficoltà; poichè appare chiaro che egli la imposta non già in una prospettiva umano-carnale (cfr. Matt. 10, 34-37), ma soprannaturale ed eterna, inculcando il fatto nuovo e consolantissimo della elevazione dell'uomo che « fa la volontà del Padre (suo) che è nei cieli » alla partecipazione di una misteriosa, ma realissima figliolanza o fratellanza con Dio.

Nessun disprezzo o sottovalutazione quindi di Maria SS.ma sua madre, e del rispetto ai genitori nella bocca di Gesù, e nessuna sottolineazione da parte dell'Evangelista a quei «fratelli» del v. 46 e 48, quasi che se leggessimo al loro posto «cugini», l'espressione di Gesù perderebbe alcunchè della sua pregnanza psicologica.

Gesù infatti si richiama a legami di parentela spirituale *in genere*, superiori a quelli di una parentela umana pure *in genere*. La presenza della madre e dei «fratelli» gli offre una magnifica occasione per porre un paragone, per fare un'analogia, tra una realtà umana ed una realtà spirituale, soprannaturale, immensamente più alta ed intima di quella.

Quanto al testo di S. Marco 3, 21, citato in contrario dal Nisbet, è pure necessaria una parola di spiegazione.

Il testo originale greco di S. Marco 3, 20-21, ove si parla dei parenti di Gesù, si presta a due possibili diverse versioni. Secondo la prima abbiamo la seguente traduzione del testo originale greco: Gesù, gli Apostoli e i discepoli « vennero alla casa (di Pietro) ed ecco ammassarsi tanta folla da non permettere loro di prendere un po' di cibo. Avuta notizia di ciò i *suoi* (*i suoi parenti*) vennero per impadronirsi di lui, poichè dicevano (oppure: *si diceva, la folla diceva*): è fuori di sè (*non si prende le dovute cure*, seconzo Zorell, Lagrange; *è pazzo*, secondo l'Antica versione) ».

La seconda interpretazione del testo greco presenta invece questa versione: Gesù, gli apostoli ed i discepoli « entrarono nella casa (di Pietro), ma ecco che la folla si accalca nuovamente (cfr. Mc. 1, 13; 2, 2; 3, 9) in modo da non permettere loro di prendere unpo' di cibo. Allora i *suoi* (ossia gli Apostoli, o discepoli, che stavano in casa presso Gesù) sentendo (il grido della folla accalcata fuori della casa), uscirono per trattenere la folla, poichè dicevano che (la folla) impazziva ».

E' preferibile seguire questa seconda interpretazione per le seguenti ragioni:

— essa è possibile grammaticalmente;

([24]) R. NISBET, op. cit., p. 47. Così afferma anche il Valdese G. MIEGGE, *La Vergine Maria*, Torre Pellice, 1950, p. 41 s.

— elimina le difficoltà di costruzione del periodo, e di determinazione del senso dei vocaboli presenti nell'altra interpretazione;

— è perfettamente coerente con lo stile di S. Marco, che indulge intenzionalmente a ritrarre scene di colore e di movimento, quali quelle del crescere e rigurgitare entusiasta delle folle seguaci di Gesù.

— i vv. 20-21 non farebbero quindi che riproporre in proporzioni moltiplicate quello che l'Evangelista espone ai capi 1, 33; 2,2; 3; 9, nei riguardi delle turbe che sempre più numerose seguono Gesù.

— Inoltre questa interpretazione è logicamente molto più adatta al contesto, nel quale lo scrittore sacro vuol mettere in luce la doppia reazione degli ascoltatori di fronte a Gesù: quella positiva ed entusiasta dei discepoli e delle folle e quella negativa ed ostile degli Scribi e Farisei, i quali per frenare l'entusiasmo della folla dicono che Gesù è posseduto da Beelzebub (Marco 3, 22); trova inoltre una conferma notevolissima nella pericopa parallela di Matteo 12, 22-23, da cui è motivata e dalla quale non è altro che una versione più colorità e particolareggiata.

— Infine, volendo stare alla prima interpretazione si dovrebbe in qualche modo identificare questa prima venuta dei parenti con quella esposta nello stesso capo ai vv. 31 e seguenti, ciò che la narrazione assai circonstanziata di Marco non permette, e gli esegeti comunemente escludono.

Appare così in modo ancora più evidente che dal testo evangelico esula ogni tono di rimprovero verso i parenti di Gesù.

Per quanto questi importanti temi comportino una esposizione molto più ampia e documentata, quali si riscontra nelle opere specializzate dell'esegesi e teologia cattolica, tuttavia confidiamo che anche solo dalla nostra succinta trattazione si possano ricavare una oggettiva conoscenza del domma cattolico circa la perpetua verginità di Maria e una serena valutazione della sua consistenza contro le argomentazioni dei suoi oppositori.

D. B.

UMBERTO DA ARIENZO

Lo scandalo

Crediamo utile trattenere i lettori di Perfice, rivista eminentemente pastorale, su questo argomento, perchè è purtroppo generalmente e dolorosamente accertato che una delle più diffuse cause di male morale nella società dei tempi passati, e, potremmo dire, in modo particolare, di questi presenti, è senza dubbio lo scandalo.

Basterebbe tener presente il gran male che arreca la sola stampa, la quale, pur indulgendo troppo facilmente, nella sua generalità, su argomenti ed illustrazioni di sapore salace, con eccessiva accondiscendenza la si lascia penetrare nelle case delle nostre famiglie anche cristiane, divenendo pascolo quasi abituale dei grandi e dei piccoli, per convincersi della gravità dello scandalo.

E che dire del cinema, della televisione e dei vari atteggiamenti della vita, anche troppo moderna, della quale oggi si vive???

Non senza ragione si apprende, proprio in questi giorni, dalla stampa quotidiana e settimanale che persone onerate della pubblica amministrazione e perciò responsabili della moralità nazionale, vanno prendendo posizioni sempre più decise per mettere un freno alla diffusione dilagante dello scandalo, sotto qualsiasi forma si manifesti.

Tutti questi motivi ci hanno indotto a ritenere utile esporre brevemente ai nostri benevoli lettori l'aspetto morale e pastorale dello scandalo, affinché considerando il gran male che esso arreca alle anime, si possa da tutti cooperare ad evitarlo o perlomeno a ridurlo.

Nozione. Dello scandalo S. Tommaso (Summa, II, II, q. 43, a 1°) ci dà la seguente definizione: *Detto o fatto od ommissione peccaminoso che porge agli altri occasione di rovina spirituale.*

Da questa definizione appare che lo scandalo può aversi con parole (es. discorsi cattivi), opere (es. vestire immodestamente) od omissioni (es. non ascoltare la S. Messa), che in sè o per chi sente o vede possono costituire incentivo a peccare.

Divisione. Lo scandalo si divide in attivo e passivo. L'attivo è quello che risponde propriamente alla definizione data e si dice pure scandalo dato; il passivo o ricevuto sarebbe propriamente il peccato fatto dal prossimo. E' chiaro che questo secondo solo impropriamente si chiama scandalo, poichè esso è piuttosto l'effetto del precedente. Va

notato intanto che può darsi scandalo attivo e non passivo, come viceversa può aversi il passivo senza l'attivo. In questo secondo caso lo scandalo non è da attribuirsi all'azione del prossimo, che potrebbe anche essere intrinsecamente buono o in ragione di particolari circostanze, ma alle condizioni del soggetto passivo. Da questo fatto hanno origine i cosiddetti *scandali dei pusilli* se provengono da ignoranza di dette persone, o addirittura *farisaici* se provocati dalla loro malizia.

Lo scandalo attivo può darsi in maniera diretta o indiretta. Il primo modo si verifica quando lo scandaloso agisce allo scopo d'indurre altri a peccare, ed in tal caso suole giustamente dirsi anche diabolico, poichè intende direttamente alla rovina delle anime; il secondo, quando chi pecca fa ciò per sua utilità, non intendendo di arrecare danno agli altri, ma intanto costituisce per essi occasione di rovina spirituale.

Moralità. Lo scandalo è un peccato grave, che àmmette però parvità di materia. La ragione del peccato è data dal dovere di carità che tutti hanno di non indurre altri a peccare, dovere per se grave.

La parvità di materia si ha nello scandalo diretto ed indiretto sempre che la causa o l'occasione sia in sè stessa lieve o lievemente influisca sul peccato altrui. Quindi peccano leggermente di scandalo non solo coloro che inducono altri a commettere soli peccati veniali (es. semplice bugia), ma anche quelli che, con peccato leggero (es. lieve disobbedienza), sono occasione per altri a far commettere colpa grave, giacché la gravità di tal peccato non è causata dall'azione dello scandaloso, ma dalla malizia o debolezza dello scandalizzato.

Lo scandalo in genere costituisce duplice peccato, perchè viola una duplice virtù, la carità e quella contro la quale s'induce altro a peccare. Lo scandalo diabolico poi, in ragione dell'odio da cui procede, rivesete una particolare malizia morale contro la carità. Queste varie circostanze si ha il dovere di manifestarle in confessione.

Ogni azione scandalosa, in quanto costituisce pericolo spirituale, va evitata. Non mancano casi però nei quali la legge morale permette di agire, benché si possa dare occasione a peccare. Così trattandosi di scandalo farisaico, d'ordinario non è necessario evitarlo, poichè è piuttosto un prodotto di malizia di colui che lo riceve, che effetto della cattiva condotta di chi agisce; così pure lo scandalo dei pusilli non esonera dall'osservanza dei precetti negativi della legge di natura, i quali del resto obbligano in ogni istante e l'azione ad essi contraria è intrinsecamente cattiva, e solo quando si è sicuri di ricavarne un bene molto superiore si può, per carità, persuadere ,e delle volte esigere, l'omissione o la dilazione dell'atto producente detto scandalo. Per quanto riguarda invece l'obbligo dei precetti affermativi, sia della legge naturale (es. correzione dei discoli) che umana (ascoltare la S. Messa il giorno festivo) lo si può anche omettere quando l'osservanza di essi possa far temere un male maggiore e purchè ciò possa farsi senza grave incomodo.

Casi particolari di scandalo. Un rilievo particolare è necessario fare,

sulla scorta di autori di morale cristiana, intorno ad alcune azioni intrinsecamente e diffusamente scandalose.

Fra le prime va annoverato l'abbigliamento feminile. Nessuno deve trascurare la cura del proprio corpo, conforme alle proprie condizioni ed ai costumi della sua patria. Particolarmente la donna può benissimo, col suo abbigliamento, mettere maggiormente in mostra la sua avvenenza, però le resta sempre proibito, dalla legge della carità, ricorrere per questo al vestire immodesto. Peccano quindi di grave scandalo tutte quelle donne, che indossano vesti molto succinte e scoprono immoderatamente il seno, sì da provocare altri alla lussuria. Il vestire da uomo, il mascherarsi, l'imbellettarsi, purchè non fatto con intenzioni di seduzione, e specie ove vige come consuetudine, non è peccato grave certamente e forse, almeno in certi casi, neanche veniale.

Un altro caso di scandalo anch'esso molto diffuso e perniciosissimo, specialmnte nella nostra età contemporanea, è la lettura dei libri cattivi, come già in precedenza abbiamo fatto notare. Si rendono perciò colpevoli di scandalo grave tutti gli autori ed editori di scritti osceni o contrari alla fede o alla morale; i librai che simili libri vendono; i bibliotecari o altri che indiscriminatamente li danno a leggere. Per la gioventù può costituire scandalo non solo la lettura dei libri suddetti, ma anche di quelli che trattano materie, la cui cognizione è per essa prematura.

Oggi molto diffuso, con evidente e grave pericolo di scandalo, è anche il ballare e la visione di cinematografi e teatri in sale pubbliche.

Il ballare, per sè, anche con persone di diverso sesso, se eseguito in maniera onesta, cioè senza pericolo di contatti e di gesti impudici, non è proibito; diversamente costituisce peccato di scandalo. In pratica si devono ritenere proibiti i balli fra persone di diverso sesso, specie se non sono uniti in parentela fra di loro, poichè il loro comune modo di svolgersi è ordinariamente molto pericoloso.

Anche la visione di cinema e teatri non è pericolosa per sè stessa, ma per le proiezioni o le rappresentazioni, se oscene o irreligiose, e per gli ambienti che si frequentano, se promiscuamente affollati e scarsamente illuminati. Il primo pericolo si deve ovviare accertandosi in anticipo della moralità del soggetto proiettato o rappresentato, altrimenti si pecca perchè ci si espone volontariamente ad una occasione prossima di peccato. Assicuratosi di ciò, occorre ancora evitare il secondo pericolo, specie dalla gioventù, con lo scegliersi una compagnia sicura.

Questi sono certamente fra i più diffusi casi di scandalo; molti altri però se ne potrebbero enumerare, benchè meno comuni, che ugualmente inquinano la moralità sociale della moderna umanità.

Riparazione. Chi ha dato scandalo è tenuto, nel miglior modo possibile, a ripararlo; giacchè se la carità verso il prossimo obbliga a non scandalizzarlo, maggiormente obbliga a riparare i danni spirituali ad es-

so arrecati. Anzi all'obbligo nascente dalla carità può aggiungersi quello di giustizia, se ingiustamente e contro la di lui volontà, si è indotto altro a peccare (es. con la forza, timore ecc.); e quello di ufficio, se sono stati i superiori a scandalizzare i sudditi.

Generalmente lo scandalo pubblico va pubblicamente riparato.

Da quanto è qui sopra detto è facile dedurre che, fra i peccati, lo scandalo è certamente uno dei più gravi e dei più diffusi. La detta gravità può però ancora provarsi dalle severe asserzioni scritturali, con le quali lo stesso scandalo viene condannato. Nel Vecchio Testamento (I, dei Re, 2, 17) è detto: « *Peccatum grande, grande nimis* ».

Nel Nuovo Testamento Gesù Cristo lo condanna ripetutamente e con tremende parole. Si ricorderà l'invettiva gridata da Gesù contro lo scandalo dicendo: « *Chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina da asino e fosse sommerso nel fondo de l mare. Guai al mondo per gli scandali* (Matt., XVIII, 6-7).

Del resto anche la ragione ci dice che nessun peccato più dello scandalo dovrà essere da Dio odiato, giacchè uccide le anime da lui create ed assistite, e rende particolarmente infruttuosa la redenzione operata dal suo divin Figlio.

La vasta diffusione poi del peccato di scandalo si manifesta con evidenza, come già abbiamo notato più sopra, dal fatto che esso si abbina sempre a tutti gli altri peccati di qualsiasi specie, se commessi in pubblico o in compagnia.

Ora dal momento che scandalo e per la sua gravità e per la sua larga e deleteria diffusione arreca male a tante anime è chiaro che deve costituire elemento di seria preoccupazione per ogni pastore di anime.

Del resto anche la legislazione non solo ecclesiastica, ma ancora quella civile, mostra tutta la sua preoccupazione per il danno del prossimo incluso nello scandalo, per cui in più di un caso vengono stabilite delle pene contro gli autori di esso. Per la legge ecclesiastica basterà ricordare quanto è sancito nel CIC, al can. 2218, par. 1: "*In poenis decernendis servetur aequa proportio cum delicto, habita ratione imputabilitatis, scandali et damni...*" e al can. 2222, par. 1: "*Licet lex nullam sanctionem appositam habeat, legitimus tamen Superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua iusta poena punire, si scandalum forte datum aut specialis transgressionis gravitas id ferat*".

Per quanto riguarda la nostra legge civile si trovano disposizioni abbastanza gravi nel Codice penale italiano, come all'art. 527, che dice: "*chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico, compie atti osceni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni*";

e così nell'art. 72 sono comminate pene per gli atti *"contrari alla pubblica decenza"*. A queste disposizioni si possono aggiungere tanti altri provvedimenti anche più recenti in difesa della moralità negli spettacoli, sulle spiagge ecc.

Incoraggiato dunque anche da queste varie leggi di carattere civile, ogni cristiano si faccia un dovere di combattere questo gran male che è propriamente lo scandalo, evitandolo e facendolo evitare in tutti i modi a sua disposizione.

P. Umberto da Arienzo

PIETRO BIENNATI

Il problema morale della stampa di affissione

Per l'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, come pure è vietato, senza la predetta licenza, affiggere in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni, e gli avvisi o manifesti affissi senza la licenza devono essere tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza.

Fino a che questo articolo della legge di pubblica sicurezza potè conservare la sua forza, l'autorità locale di p.s. censurava preventivamente avvisi, affissi ecc. ed eventualmente non concedeva l'autorizzazione per essere posti in pubblico, ma dacchè tale articolo fu giudicato dalla Corte Costituzionale (se non erro nel 1956), anticostituzionale perchè in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione che dà diritto a tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e dichiara che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura, si è iniziata una produzione libertina d imanifesti, e soprattutt o di affissi per reclam di produzioni cinematografiche, con un crescendo di licenziosità da disgustare sino alla nausea.

Non mancarono le proteste tuttavia con risultati assai scarsi. Venne finalmente pubblicata la legge Migliori, così chiamata dall'Onorevole proponente, legge 12 dicembre 1960 n. 1591 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1961.

L'articolo 1 di detta legge dice « Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico o aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali *offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto, e la esigenza della loro tutela morale,* è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del codice penale. Si applica la pena di cui all'articolo 725 del codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie e oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare. (*articolo* 528 - *reclusione da tre mesi a tre anni e multa non inferiore a lire mille* - *art.* 725 - *ammenda da lire cento a diecimila*).

L'articolo 2 della predetta legge dice « Quando vi sia assoluta urgenza, e non sia possibile tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, gli uffici di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni,

immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre ventiquattro ore, alla denuncia al procuratore della Repubblica. Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto ».

Pubblicata la legge Migliori, è stato sollevato il dubbio sulla efficienza della legge stessa tenuto presente che i criteri per giudicare l'offesa alla moralità erano molto disparati; e una sentenza del tribunale di Torino, per la quale furono assolti tutti gli imputati o per non avere commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato, confermava il dubbio.

Senza voler entrare in merito della sentenza del tribunale di Torino, si deve tener presente che la legge predetta segnala i manifesti o affissi che offendono il pudore o la pubblica decenza considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto.

E' evidente che nel giudicare si deve tener presente la sensibilità di giovani onesti nell'estimazione di uomini probi e retti, non già di gioventù bruciata.

A proposito è venuta una circolare del ministro per l'Interno On. Scelba la quale dichiara che « la legge allo scopo di salvaguardare i giovani dalle suggestioni esercitate da manifesti riproducenti fatti e figure atti a provocare precoci e abnormi eccitazioni degli istinti, intende evitare e reprimere il dilagare dell'esposizione al pubblico di immagini sempre più spinte e immorali e riproducenti scene di violenza. A tale scopo ha sancito che, la valutazione dell'oscenità e della conseguente idoneità a nuocere del manifesto o dell'oggetto esposto, deve essere compiuta con riferimento non già al comune sentimento, parametro questo indicato dall'articolo 529 del codice penale, bensì al sentimento proprio dei fanciulli e degli adolescenti ». L'articolo 529 del codice penale dice "*agli effetti della legge si considerano osceni gli atti e gli oggetti che secondo il comune sentimento, offendono il pudore*").

La legge Migliori al secondo articolo dice che quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, è autorizzato il sequestro dei manifesti procedendo poi alla denuncia immediata al procuratore della Repubblica. La circolare del Ministro Scelba al riguardo dice: La legge ha altresì previsto autonomo potere contravvenzionale per il caso in cui questi mezzi rappresentativi riproducano scene di violenza atte ad offendere il senso morale e l'ordine familiare, poichè la nuova disciplina ha caratteri parzialmente innovativi in quanto sancisce nuove ipotesi criminose e riconosce agli ufficiali di polizia giudiziaria la facoltà di procedere nei casi eccezionali, tassativamente delimitati dalla legge stessa al sequestro salvo la successiva convalida della autorità giudiziaria. Il Ministro ha ritenuto di diramare istruzioni di massima per l'esatta applicazione delle norme e nel contempo ha invitato gli organi di pubblica sicurezza ad intensificare l'azione di vigilanza e repressione in questo particolare e delicato settore ».

La legge Migliori non sarà l'ideale, tuttavia oggi si ha una legge, ed è importante che la si faccia osservare.

Le procure della Repubblica possono disporre del sequestro giudiziario di manifesti pubblicitari e infatti consta che la procura di Roma a mezzo dell'Ufficio spettacoli della questura ha disposto per il sequestro dei films: *Io amo, tu ami - Odissea nuda - Cinque ore in contanti - All'inferno per l'eternità - Le ambiziose - La francese e l'amore - Ferragosto in bikini - Venere in visone - Femmine di lusso.*

E tocca a noi sacerdoti fare opera perchè i manifesti e gli affissi che offendono il pudore ecc. siano sequestrati tempestivamente segnalando alle questure ed alle Procure della Repubblica presso i tribunali le infrazioni alla legge, facendo muovere anche le formazioni di azione cattolica (gruppi uomini cattolici - donne - gioventù maschile e femminile di azione cattolica ecc.).

Se l'azione nostra sarà costante e compatta, si avrà l'effetto tanto desiderato anche da ogni cittadino che sia onesto.

P. Biennati

ANTONIO COVI

La censura degli spettacoli

Gran parte della confusione che s'è fatta e si sta facendo sulla questione della censura è dovuta all'incertezza sui principi estetici ed etici fondamentali.

Vorremmo fondare i primi nel quadro di una sana filosofia e i secondi nella linea di quell'etica naturale che è valida per ogni uomo, senza ricorso a dogmi o precetti religiosi.

Limitiamo l'esame del problema dapprima all'aspetto *estetico* e poi a quello *etico*, in due indagini parallele: la morale e l'arte, la morale e lo Stato.

I. - *L'aspetto estetico*

1. L'arte deve inserirsi in una *Gerarchia dei valori umani,* dato che essa è una delle espressioni dell'attività umana e tra le più nobili. Non può essere vista come valore a se stante, quasi assoluto. La vecchia teoria dell'*arte per l'arte ha fatto il suo tempo...*

L'arte quindi si ordina e si subordina a questo quadro generale di valori. Diremo poi, tra breve, come ciò si intenda in senso morale.

Il compito dell'artista è anzitutto esprimere sinceramente se stesso, mediante il personale, tipico uso dei mezzi espressivi propri della sua arte. Ma, come tutti sanno, l'arte non si limita mai ad una semplice «descrizione» della realtà, ad una impersonale *rappresentazione,* ma deve offrirci gli elementi per un'*interpretazione* della realtà.

Va detto subito che tale interpretazione non va intesa in un senso filosofico o, peggio, pedagogico, quasi un'imposizione superiore, esterna del creatore al mondo descritto, ma come una *risultante interiore* dell'opera che appare allo spettatore o lettore o dalla logica coerenza dei fatti o dalla psicologia di uno o più dei personaggi rappresentati.

Il fine dell'artista, consapevole, o no, è di comunicare con l'uomo, è di arricchirlo con la propria esperienza d'arte, sia culturalmente che spiritualmente. E' perfezionare l'uomo, strappandolo al falso giuoco delle contingenze e illuminandolo di una luce superiore. L'arte è per la vita, per l'uomo. Di qui la sua nobiltà e la sua funzione insostituibile!

2. Passando ora dall'arte in genere, al cinema, in particolare, notiamo *la potenza suggestiva del suo linguaggio.* Arte nuova, autonoma (e non sintesi di altre arti) il cinema si serve degli apporti espressivi di quasi tutte le altre. Il suo «verbum» è l'immagine, che è veicolo universale di idee e di sentimenti. Nessuna arte può contendere al cinema

questo primato di suggestione, per cui è detta, a ragione, l'arte psicologicamente più penetrante sulle masse.

La sua diffusione capillare ne fa, per un secondo titolo, l'arte delle masse.

Il modo con cui attualmente il cinema si esprime, la chiarezza narrativa, la spettacolarità ricercata del suo racconto, il fascino dei mezzi tecnici nuovi (colore, grande schermo) e di attori famosi, tutto concorre ad attrarre al cinema masse sempre più numerose. Le statistiche ce lo confermano.

II. - Aspetto morale: 1) *La morale e l'arte*

1. Siamo convinti che l'arte sia un'amorosa contemplazione del bello, sia un « splendor veri » e perciò, impregnata di spiritualità, non pensiamo possa offendere od offuscare quella *Unità armoniosa* che Dio ha impresso nel creato.

E' questo ordine che Dio appunto attende dalle creature razionali mediante la fedele osservanza delle leggi etiche.

L'uomo non si impone da sè una legge morale (morale autonoma), ma la ritrova in sè, la riceve da Dio e la scopre nell'intimo della sua coscienza.

La legge dice necessariamente rapporto tra un Legislatore Supremo e la creatura, suo suddito. La morale vera, unica è questa: eteronoma (non autonoma), che fissa questo rapporto di dualità: Dio - Uomo. Ognuno dei due termini è indispensabile . Se togliete il primo, per esempio, la morale si snatura e si riduce ad una precettistica di rispetto reciproco tra uomini, di educazione, nient'altro!

Ogni uomo, in ogni tempo, a qualunque nazione o gruppo etnico appartenga, esperimenta in sè la presenza di questa *legge naturale,* che mutua da Dio, e la cui libera trasgressione produce in lui una incoercibile senso di colpa.

Per ogni uomo, ieri e domani: ferire, uccidere, derubare, ingannare il proprio simile è oggettivamente male.

I valori morali su cui si fonda la vita individuale e sociale, derivano da questa legge naturale, che imprime ad essi il carattere di stabilità, universalità,, oggettività, inalienabilità.

Di qui la perennità della *moralità,* la cui essenza sta appunto nella conformità dell'atto umano alla norma morale, sia questa *remota,* cioè la legge eterna, che *prossima,* la propria coscienza che applica al caso particolare quella legge.

2. Traiamo da queste premesse una prima deduzione: *L'arte non può sottrarsi o violare l'ordine morale.*

Essa non può cioè ignorare o estraniarsi dai valori morali, nè peggio può deriderli o intaccarli.

Si è cercato invano una evasione da questa posizione. « Non c'è bisogno — si disse — che l'arte si sottometta ad una regola esterna; si dà da sè una morale! ». Ci spiace che sia stato il critico Luigi Russo a

sostenere questa tesi. « Alla moralità eteronoma, noi dobbiamo sostituire quella autonoma, intrinseca ».

Più avanti però egli non sa definirla, se non come « coerenza interna ». E' evidente che tale concezione della morale contrasta con la sua stessa essenza ed è razionalmente inaccettabile.

3. Riconosciamo la vera *Libertà Creativa* all'artista. Essa consiste nella scelta dei temi a lui congeniali e nel modo di esprimerli con lo stile che vuole. Ma non sarebbe vera lbiertà, ma licenza ed assurda anarchia, quella che lo stimolasse a violare con la sua opera l'ordine morale e sociale.

4. A questo punto *la rappresentazione del male nell'arte* si pone come una questione fondamentale. Va detto anzitutto che l'artista è libero di vedere la parte di bene e di male nella vita in quella proporzione che la sua ispirazione gli suggerisce. Deve però guardarsi, per il desiderio di suggestionare il pubblico, di fare del male il tema unico o prevalente della sua arte, condannandosi così ad una visione forzata, quanto arbitraria della realtà, in cui il bene manda pure i suoi riflessi luminosi. Se l'arte è sincera, saprà conservare quell'equilibrio di bene e male che pure la vita insegna.

Applicando ora le teorie estetiche sopra esposte non possiamo permettere all'arte una semplice rappresentazione del male, abbiamo il diritto di chiederle uno sforzo di interpretarlo, offrendo, come si disse, dall'interno stesso dell'opera, e non dall'esterno, dei chiari indizi di un disgusto o di una condanna del male rappresentato.

A questa condizione poi va aggiunta quella di non presentare il male in forme sconvenienti, eccitanti, turpi, tali da allettare anzichè disgustare lo spettatore.

Ciò che ha sollevato una parte dell'opinione pubblica nei riguardi di film come *L'avventura, La dolce vita,* ecc. è stata questa caparbia e audace rappresentazione del male, anche se, al fondo, tali film finissero (in parte e confusamente) a condannare poi il male.

5. Se a questo punto si volesse ricercare la ragione profonda, decisiva per cui l'artista, pur nella sua libertà espressiva, pur nel diritto di descrivere il male, non può violare le leggi etiche nella sua opera si dovrebbe porre proprio in quell'*unità indivisibile* che possiede ogni creatura che egli vuol cogliere.

Quelle note di *verità, bellezza, bontà,* che nella filosofia tradizionale si chiamano «trascendentali», costituiscono la struttura unitaria delle cose.

Per questo all'artista non sarà intrinsecamente possibile cogliere i valori della bellezza se non a condizione che essi riflettano anche quelli di verità e di bontà. E così l'arte, che pur si sofferma ad un solo aspetto del creato, può ignorare od offuscare gli altri, appunto perchè essa attinge per così dire la bellezza attraverso gli altri valori; essa a ragione

può definirsi « splendor veri et boni ». Se ne può dedurre che nella misura in cui un'opera d'arte trascura od offende questa trasparenza di verità e di bontà essa scade dal suo possibile livello artistico, cui invece si mantiene fedele nella misura con cui comunica quella trasparenza.

6. Nel rapporto quindi tra arte e morale siamo convinti che non si possano dare dei reali conflitti. In tutti i tempi, l'arte, la grande Arte, è stata ed è sempre morale.

Ma se qualcuno volesse sostenere la tesi, per noi assurda, che possa darsi di fatto uno spettacolo immorale ed insieme artistico, noi obiettiamo che l'ordine dei valori morali deve avere la preminenza su quelli artistici e in tal caso lo Stato ha il dovere di impedire che, quest'opera rappresenti un pericolo di corruzione del pubblico costume.

II. - La morale e lo Stato

Posti i principi estetici ed etici, anche nel rapporto tra arte e morale ci si deve chiedere qual'è il compito dello Stato in tale campo.

Dovendo esso promuovere il bene comune, che comporta il perfezionamento dei suoi sudditi, sul piano non solo materiale, ma anche spirituale, culturale ecc., lo Stato deve stimare e le arti, considerandole un valido alleato nella sua opera costruttiva.

Troppo spesso questo aspetto positivo viene dimenticato o sminuito.

2. Spetta inoltre allo Stato la difesa di quella « gerarchia di valori » di cui si parlò sopra.

In tal senso esso deve vigilare a che la giusta autonomia, di cui l'arte gode, non venga male intesa od usata, e, degenerando in licenza, minacci di intaccare l'ordine civile.

3. In nome di questo principio, lo Stato deve impedire ciò che mette in pericolo il bene comune, ciò che intacca il costume morale dei cittadini.

E' fuori dubbio che rappresentazioni licenziose possono far questo, provocando scandalo pubblico.

E' giusto quindi che lo Stato, per evitare tali danni intervenga anche nel settore dello spettacolo, servendosi di speciali leggi, di una oculata censura. Essa è il mezzo normale che vige ora nella maggior parte degli Stati, sia pure in forme diverse, per prevenire le offese al buon costume.

4. Come può venire tale offesa?...

Da taluni la si vorrebbe intendere e ridurre all'offesa al pubblico pudore, come oscenità e quindi incentivo alla corruzione. Ma a torto si vorrebbe restringere a quest'ultimo senso la portata del termine, come pretende il prof. Pietro Nuvolone, dell'Università di Pavia. Il buon costume non può essere ridotto alla sola sfera del riserbo sessuale, che non ne rappresenta che una parte e non la principale. A nostro avviso invece deve estendersi il concetto; si intacca il buon costume e si dà scandalo

cioè si offre occasione di peccare anche con espressioni o gesti che offendano le istituzioni politiche, religiose, familiari ecc.

Se ne deduce che quando, in Italia, le pubbliche autorità ravvisano in uno spettacolo gli elementi e le circostanze dello scandalo, nel senso della legge (R. D. 24 settembre 1923, n. 3277) allora sse sono tenute, in virtù del loro potere, a prevenire e stroncare lo scandalo stesso.

Se poi, recentemente, si è verificata una disparità di giudizi tra gli organi amministrativi e quelli della magistratura circa alcuni film ciò non deve molto stupire; anzi può denotare la indipendenza indispensabile della magistratura. Sul piano pratico è tuttavia augurabile che la nuova legge sul cinema preveda un accordo preventivo dei due organi, e ciò prima che il film o la rappresentazione teatrale affronti il pubblico.

5. La censura poi deve essere unitaria. Come ha bene osservato il critico G. O. Cavallaro, essa deve estendersi a tutte le espressioni artistiche e con una proporzione adeguata di misure e vigilanza.

E' strano per es. che mentre in Italia per il cinema ci sono tre gradi di censura, per il Teatro essi siano ridotti ad uno soltanto.

6. Per il cinema la censura deve tener conto di quelle caratteristiche di potenza suggestiva e capillarità di diffusione sopr aindicate. Esse non impongono una maggior severità per il cinema rispetto alle altre espressioni artistiche ma una vigilanza più attenta ed estesa.

7. *In due direzioni* deve esercitarsi contemporaneamente tale censura:

Non basta che essa colpisca le scene equivoche e piccanti per battute di dialogo o costumi succinti. Questa immoralità cosidetta «esteriore» del film certo va impedita, anche perchè influisce più prontamente ed efficacemente sulle coscienze immature dei più giovani.

Ma ciò che, con più rigore, va impedito è l'altra possibile immoralità, quella «interna» del film, che nasce dalla sua tematica sovvertitrice della comune morale, e quindi capace di intaccare le idee, le convinzioni morali specie nelle persone più mature, in modo assai più corrosivo della prima.

Si comprende così come per un dato genere di pubblico sia giusto considerare più pericolosi film come *I dolci inganni, Il passaggio del Reno, Hiroshima mon amour,* che hanno una impostazione tematica immorale, che non le scene audaci di film come *La ciociara* o *Maledetto imbroglio.*

8. Lo Stato quindi ha il dovere e il diritto di esercitare una prudente censura sugli spettacoli. Gli attuali strumenti legislativi vanno rieveduti e riformati, perchè dimostratisi in parte inadeguati; ma non vanno aboliti o minimizzati.

Va aggiunto infine che nel pensiero della Chiesa (vedi Encic. « Miranda prorsus », di Pio XII, 1957) » tale vigilanza dello Stato non può limitarsi alla difesa degli interessi politici, bensì deve estendersi a tutelare la pubblica moralità, che saldamente si fonda sulla legge naturale ».

Tale controllo poi è dichiarato insufficiente; esso esige sempre una sapiente integrazione sia da parte da gruppi professionali che privati.

Secondo le linee di una equilibrata estetica e dell'etica naturale, valida pe rogni uomo, possiamo concludere che l'arte del cinema ha il diritto di esprimere il suo mondo con sincera libertà; ma non può pretendere di forzare tali limiti in quanto essa stessa è tenuta a rispettare le leggi morali.

Quando volesse valicare tali confini, scade dal suo prestigio.

Del resto l'arte vera è sempre morale.

Come già indicava Aristotele nella sua immortale Poetica l'arte è «catartica», cioè purifica l'uomo e lo eleva al Divino!

P. Antonio Covi S.J.

CANDIDO DA POZZO

Uso ed abuso dell'Assicurazione

Un Istituto di Assicurazioni Malattie passa determinati generi di medicinali e non ne passa altri; molti sono gli assicurati che fanno registrare al farmacista un medicinale e ritirano quello che a loro interessa e che l'Istituto non intende passare.

Si chiede la valutazione morale del comportamento dell'assicurato e del farmacista.

L'assicurazione è un *contratto*, col quale un determinato ente assicurativo, per un certo cosiddetto «premio», si impegna a compensare i danni che all' «assicurato» possono sopravvenire in seguito ad un evento involontario.

Oggi esistono numerose forme di assicurazioni molto utili per l'ordine sociale (infortuni sul lavoro, incidenti stradali, malattie, furti, incendi, grandine, ecc.).

E' difficile poter dire che oggi da parte degli enti assicurativi ci siano delle ingiustizie, giacchè, essendo molti e sovente in concorrenza tra essi, tutti cercano di tenere il «premio» piu basso che è possibile e di essere solleciti nel risarcire il danno patito dall'assicurato. E' anzi, questa, la loro principale forma di propaganda.

Molto più frequente è invece, senza dubbio, l'ingiustizia sotto forma di frode da parte dell'assicurato, che non di rado specula sull'infortunio, dichiarando con «falsi» i danni per i quali è assicurato o, dichiarando addirittura danni quando in realtà non ci sono affatto.

Sono forme moderne di ingiustizia che, per erronea formazione di coscienza, non sono percepite sempre come tali, ma che tuttavia arrecano reali danni alle società assicuratrici che sono costrette, per premunirsi contro queste frodi, ad alzare la richiesta del «premio», con tutto svantaggio di chi agisce onestamente, portando così un certo squilibrio al normale svolgersi dei rapporti umani. Nella coscienza comune si crede che sia «rubare» il materiale prender roba altrui e portarsela via.

Pertanto, anche nel settore "*Assicurazioni*" è necessario formare una *coscienza vera*, e togliere decisamente dalla buona fede chi erroneamente vi fosse.

Per venire al caso in questione:

L'*Assicurazione Malattie* è dunque un contratto e, pertanto, si comporta ingiustamente chi ne viola le clausole.

Senza dubbio l'*assicurato* agisce ingiustamente e commette frode, quando, contro le clausole del contratto, richiede, facendo (o facendo

fare, poco importa) false dichiarazioni, e ritira — valendosi del contratto assicurativo — medicinali che non sono previsti dal contratto stesso.

Si potrebbe pensare che se l'assicurato scegliesse di suo arbitrio o per consiglio di altro medico non autorizzato dall'Assicurazione stessa, un medicinale meno costoso di quello che il medico dell'Assicurazione ha in tutta rettitudine ritenuto dovergli assegnare, potrebbe starsene tranquillo (qualora non siano necessarie, per far questo, false dichiarazioni).

In realtà non è così.

A parte il fatto che l'Assicurazione non ne acquisterebbe nessun vantaggio, perchè il farmacista le addebita la medicina assegnata nella ricetta del medico dell'Assicurazione stessa e non quella che in realtà ritirerebbe l'Assicurato. *E' certo che l'Assicurazione intende che si usino i medicinali assegnati dai suoi medici*, per i quali sta la presunzione che siano quelli che la liberano *al più presto* dall'onere dell'assistenza, a seguito della guarigione dell'assistito ammalato.

Pertanto: se l'assistito ritiene che sarebbe migliore il prelievo e l'uso di un altro medicinale, può richiedere al medico dell'assicurazione che gli assegni quell'altro medicinale.

Insomma: *E' giusto ritirare dal farmacista — in forza del contratto assicurativo — soltanto quei medicinali che il medico dell'assicurazione assegna.*

Ogni altro prelievo è abusivo ed ingiusto.

In questo illecito traffico può intervenire:

a) *il medico dell'Assicurazione*: assegnando medicinali che l'Assicurazione non intende passare all'assistito, viola le clausole del suo contratto di lavoro con l'Assicurazione stessa, ed è tenuto a risarcirne i danni.

(Diversi sono i modi con cui si può realizzare questo illecito traffico senza che il medico venga scoperto. Per es.: assegnando medicinali permessi in maggior quantità in modo che il farmacista — aiutandosi con una raccolta di talloncini staccati dalle scatole dei medicinali — possa compensarsi consegnando all'assistito una specialità più costosa e che non rientra nel contratto assicurativo).

NOTA. - Nei casi in cui l'Assistito non potesse essere curato che con medicinali che l'Assicurazione non intende passare (casi, oggi, difficili a verificarsi), il medico ha la facoltà di indicare il ricovero in ospedale oppure di far presente il fatto all'Istituto assicurativo.

b) *l'Assistito* che prega il medico di fare l'illecita assegnazione di medicinali di cui sopra, pecca contro la carità (*seduzione*) e contro la giustizia (*frode*), ed è tenuto a riparare il danno causato all'Assicurazione.

Altrettanto se prega il farmacista di fare la sostituzione del medicinale assegnato.

c) *il farmacista,* se lo fa dietro preghiera dell'assistito, è tenuto a riparare il danno causato all'Assicurazione *in solidum condicionate,* perchè, nella qualità di *participans in actione damnificativa,* concorre efficacemente alla realizzazione di tutto il danno.

Che cosa deve essere restituito?

Tutto quanto è stato prelevato al di fuori dei medicinali previsti dal contratto assicurativo.

NOTA - Non si dica che *l'obbligatorietà* di certe assicurazioni ne rende ingiusti i contratti:
1) perchè le leggi che obbligano alle assicurazioni malattie, molto conferiscono alla realizzazione della tranquillità e dell'ordine sociale;
2) perchè quasi tutto l'onere delle assicurazioni attualmente obbligatorie è addossato al datore di lavoro (es. per l'I.N.A.M. grava sull'assicurato soltanto l'1,5 per cento del salario).

Come si restituisce alle assicurazioni?

E' un problema assai arduo, perchè talora le assicurazioni sono legate ad altre assicurazioni (retroassicurazioni), e pertanto non è facile far pervenire i «risarcimento» a chi in realtà è stato «il danneggiato».

Quando è moralmente impossibile far pervenire il «risarcimento» al vero danneggiato, si può e si deve devolvere la somma a favore di poveri o cause pie.

ALFREDO BOSCHI

"Ordinarius loci„ nei canoni 522 - 523

Trovandomi fuori diocesi, mi è capitato di mettere in pratica il canone 522. Caso uguale a quello già risolto dal Can. Rossino su "Perfice Munus!" (*luglio agosto* 1958, p. 409).

Io ho assolto basandomi sull'autorità di P. M., pur sapendo che i Manualisti, tanto moralisti che canonisti, su tale canone — riguardo all'approvazione del sacerdote, se dov'essere approvato "ab Ordinario loci in quo excipitur confessio" o se basti invece l'approvazione "ab alio quocumque" Ordinario del luogo — fanno gran silenzio; e che per agire in questioni disputate bisogna stare, possibilmente, con la sentenza più probabile o anche con una "minus probabilis", purchè sia sostenuta da quattro o cinque "probati auctores".

Desidererei perciò sapere:

1) *Se ho assolto validamente.*

2) *Applicando le regole di interpretazione contenute nei can.* 18-20 *e le altre norme di interpretazione, da quale "Ordinarius loci" dev'essere approvato il confessore di cui il can.* 522 *e il can.* 523? *Dev'essere l'Ordinario del luogo "in quo excipitur confessio", oppure può essere un qualsiasi altro Ordinarius Loci?*

3) *Quale progresso ha fatto l'opinione che sostiene bastare l'approvazione avuta "a quocumque Ordinario loci?".*

4) *Quali autori (se ci sono) sostengono questa sentenza?*

5) *Quale autorità hanno le risposte date da* Perfice Munus! *per es. quella data dal Can. Rossino?*

Basta qualsiasi "Ordinarius loci?".

1. - Per maggiore comodità dei lettori, e anche per una più facile intelligenza del caso proposto, crediamo innanzi tutto utile riferire il testo di *Perfice Munus,* 33 (1958), p. 409.

Il caso, riferentesi a un confessore di Suore fuori territorio, era il seguente:

"Se un confessore approvato per donne dall'Ordinario di Torino va in un'altra diocesi, può confessare "valide" la suora che adit... perchè la giurisdizione, anche se è fuori territorio, gli viene dal Codice? I miei avversari sostengono invece che tale giurisdizione viene dal Codice solo per le suore inferme. Chi avrà ragione?

Ed ecco la risposta data dal Can. (ora Mons.) Giuseppe Rossino.

« A mio avviso, chi è autorizzato a confessare donne da un Ordinario di luogo può *valide et licite* ricevere la confessione di una religiosa, sia in base al can. 522 (Confessore occasionale), sia in base al can. 523 (Confessore di religiose gravemente inferme, anche se non sono in pericolo di morte). Infatti i due canoni mettono come condizione assoluta che i confessori siano autorizzati da un Ordinario di luogo, ma non dicono che deve trattarsi dell'Ordinario del luogo *ove si confessa la religiosa.* E' vero che questa interpretazione sembra più conforme al sistema giuridico della giurisdizione; ma trattandosi di *favore* fatto alle religiose, conviene stare all'interpretazione più larga finchè non è proibita. Perciò, se un confessore di Torino andasse a Milano per un viaggio e fosse richiesto di confessare una Suora, io credo che la potrebbe confessare *valide et licite,* anche senza ricorrere all'Ordinario Milanese ».

2. - Ritroviamo tale opinione riaffermata dall'A. nel suo recente volume *"Il Sacramento del perdono"* (Torino, Tip. Fratelli Scaravaglio 1960).

Spiegando il can. 522 e l'inciso *"ab Ordinario loci"*, egli scrive (p. 275): « Secondo gli Autori questa espressione non è passibile di interpretazione larga, e quindi sarebbe insufficiente l'approvazione avuta da un Ordinario qualunque: si deve intendere *"ab Ordinario loci in quo confessiones excipiuntur"*. A me sembra una restrizione arbitraria. Il Codice dice *"ab Ordinario loci"*, ma non aggiunge *"in quo confessiones excipiuntur"*; frase che molti deducono da tutto il sistema giuridico riguardante le confessioni.

Tuttavia a me sembra che possa profilarsi un dubbio dottrinale, e che si possa intendere *"purchè sia approvato da qualunque Ordinario di luogo"*. Quindi un sacerdote approvato a Torino può confessare una Suora a Milano, anche se non è approvato dall'Ordinario Milanese. A qualcuno potrà sembrare larga la mia interpretazione, ma si tenga presente che il Codice vuole favorire le Suore ».

Egualmente, spiegando il can. 523, scrive poco dopo (p. 277): «Anche per questo canone a me piace la larga interpretazione del can. 522, per cui è sufficiente che il sacerdote sia approvato in qualunque luogo. Quindi una Suora di Messina può far venire un sacerdote, di Torino senza passare per l'Ordinario Messinese. Basta il Codice ».

Dev'essere "Ordinarius loci" in cui si confessa

Sinceramente dobbiamo dire che simile opinione *non ci convince.* Essa non ci appare valida e solidamente fondata; tanto meno ci sentiamo di condividerla e sostenerla. Al contrario tutto sta a dimostrare che l'*Ordinarius loci,* di cui parlano i due canoni citati, 522 e 523, è (e non può essere altri) *l'Ordinario del luogo in cui la religiosa si confessa.*

1. - Basterebbe, innanzi tutto, a provarlo un semplice e sommario esame dei *principi giuridici generali* che regolano, nel Codice di diritto

canonico, la *giurisdizione delegata* per le confessioni. Anzi, più genericamente, è costante norma interpretativa che, nel Codice di diritto canonico, *Ordinario loci* non lascia mai luogo a indeterminatezza tale da poterlo spiegare indifferentemente come un *qualsiasi* Ordinario loci, non meglio specificato in rapporto ad un determinato territorio. Non crediamo che si possano portare esempi in contrario.

Ma limitiamoci al campo più ristretto della giurisdizione delegata per le confessioni.

E' noto come l'ordinamento canonico del potere di ascoltare le confessioni ,tanto dei comuni fedeli come dei religiosi, si basa sulla *giurisdizione* del ministro, presupposto peraltro che sia in lui il potere dell'*ordine sacerdotale*: "praeter potestatem ordinis, ad validam peccatorum absolutionem requiritur in ministro potestas jurisdictionis, sive ordinaria sive delegata, in poenitentem" (can. 872).

Nel caso particolare contemplato dal can. 522, come pure in quello del can. 523, si tratta di *potere delegato*, poichè si parla di confessore « approvato per ascoltare la confessione di donne ».

Orbene è *principio fondamentale* in materia che « jurisdictionem delegatam ad recipiendas confessiones quorumlibet, sive saecularium sive religiosorum, confert sacerdotibus tum saecularibus tum religiosis etiam exemptis *Ordinarius loci in quo confessiones excipiuntur*" (can. 874 § 1). Ne consegue che un sacerdote, approvato o autorizzato da un Ordinario del luogo, lo è soltanto ed esclusivamente *per quel luogo* e non per altri, a meno che espressamente il diritto canonico provveda in modo diverso e più esteso.

E', ad es., il noto caso del can. 883, in cui le ampie facoltà di confessare concesse ai sacerdoti *"maritimum iter arripientes"* (al quale fu in seguito equiparato l'*iter aereum*), sono alla condizione che essi "vel a proprio Ordinario, vel ab Ordinario portus in quo navim conscendunt, vel etiam ab Ordinario cujusvis portus interjecti per quem in itinere transeunt, facultatem rite acceperint conwessiones audiendi ». Ma negli altri casi l'approvazione ottenuta da un Ordinario del luogo non vale *se non per il di lui territorio,* come dice espressamente il can. 874 § 1 e come, del resto, si può dedurre dalla natura stessa della giurisdizione delegata. Questa, infatti, non può estendersi oltre l'ambito del potere ordinario di colui che delega: potere limitato ai propri sudditi (can. 201 § 1), e che anzi, quando si tratti di potere giudiziale, non si può generalmente esercitare al di fuori del proprio territorio (can. 201 § 3). Quindi, eccetto che espressamente il legislatore stabilisca in modo diverso, il potere delegato di ascoltare le confessioni — potere, per sua natura, giudiziale — o, in altre parole l'approvazione per confessare, da ottenersi dall'Ordinario del luogo, si deve intendere unicamente come *data dall'Ordinario del luogo in cui si ascoltano le confessioni.* Ciò sia in base a quanto espressamente determinata il can. 874 § 1, sia anche perchè l'Ordinario del luogo, accordando la facoltà di confessare, non

può riferirla che *ai propri sudditi,* dato che solo questi sottostanno alla sua autorità; autorità, d'altra parte, circoscritta al di lui territorio (can. 873 § 1), sebbene egli *personalmente* possa, *avendo* un potere ordinario, assolverli « ubique terrarum» (can. 881 § 2).

2. - A identiche conclusioni porta un *attento esame dei due canoni* 522 e 523. Basterà peraltro che ci riferiamo a uno di questi, e in particolare al can. 522, poichè il ragionamento che faremo per esso vale sostanzialmente anche per l'altro.

In realtà il can. 522 è un'eccezione al can. 876, il quale stabilisce come principio e norma generale che *"revocata qualibet contraria particulari lege seu privilegio, sacerdotes tum saeculares tum religiosi, cujusvis gradus aut officii, ad confessiones quarumcumque religiosarum ac novitiarum valide et licite recipiendas peculiari jurisdictionem indigent, salvo praescripto can.* 239 *§ 1, n.* 1, 522, 523. *Hanc jurisdictionem confert loci Ordinarius ubi religiosarum domus sita est, ad norman can.* 525". Ci vuole, quindi, una *"peculiaris jurisdictio"* per confessare validamente e lecitamente delle religiose, comprese le novizie: giurisdizione che dev'essere data dall'Ordinario del luogo dove sta la casa religiosa. Questo è il principio normativo e generale, che regola ormai la confessione delle religiose. Ma il legislatore ha previsto opportunamente alcune eccezioni, tra cui quelle dei can. 522 e 523. In che cosa consiste peraltro tale eccezione? In questo: che, in determinate circostanze (specificate nei medesimi canoni), la religiosa può confessarsi da un qualsiasi sacerdote che, anche se non specificamente autorizzato a confessare religiose, sia però approvato per confessare donne dall'Ordinario del luogo. S'intende evidentemente *"approvato dall'Ordinario del luogo dove la religiosa si confessa"*: infatti l'eccezione fatta dal can. 522 riguarda non colui che dà l'approvazione per confessare, ma soltanto la *qualità di detta approvazione,* dicendosi che basta "in casu", in deroga a quanto stabilito dal can. 876, l'approvazione più generica per confessare donne. In altre parole, secondo il can. 522, una religiosa può "in casu" valersi dei più ampi diritti accordati a qualsiasi donna, che può confessarsi da qualsiasi sacerdote, purchè questi sia autorizzato, secondo le norme generali del Codice, a confessare donne dall'Ordinario del luogo dove confessa.

Nessun'altra concessione, oltre questa, vien fatta nel can. 522.

3. - Tale conclusione appare ancor più evidente in uno *studio storico-comparativo dell'evoluzione* della disciplina di eccezione fissata dal can. 522. Percorrendo le successive tappe del formarsi dell'attuale disciplina, si vede che in nessun documento mai, sia direttamente che indirettamente, si fa questione dell'Ordinario che dà l'approvazione per confessare, e mai egualmente si accenna a una facoltà, concessa alla religiosa, di confessarsi da un sacerdote approvato da un Ordinario qualsiasi, che non sia l'Ordinario del luogo dove essa si confessa. Anzi il modo di esprimersi del legislatore è tale da dover ragionevolmente dedurre il contrario.

Può essere utile scorrere almeno alcuni di questi documenti, citati nelle fonti del Codice di diritto canonico.

A una domanda, fatta dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, se le monache che, in abito religioso, si trovano fuori del loro monastero, avendone ottenuta la facoltà per ragioni di salute o altre simili, « possono confessarsi dai confessori dall'Ordinario *pro utroque sexu* approvati, sebbene non siano approvati pro monialibus ». E la risposta fu (27 ag. 1852): « Affirmative, durante mora extra monasterium » (Codicis J. C. *Fontes*, IV, n. 1964). E' chiaro: invece della *speciale approvazione* « pro monialibus », si dichiara che basta — in quel determinato caso, la *giurisdizione comune* del confessore, data dall'Ordinario che certissimamente è quello del luogo dove la monialis si confessa.

Egualmente in *Atrebaten.* 22 apr. 1872 (*Fontes*, IV, n. 2000). Era stato chiesto come si dovesse applicare la legge che stabilisce di rinnovare il confessore, trattandosi di suore abitanti in piccole case senza neppure la cappella domestica, cosicchè sono praticamente obbligate a far tutto in parrocchia (messa, confessione, comunione) al pari dei semplici fedeli. E la S. Congregazione rispose (ad 3): « Sorores, de quibus agitur, posse perager eextra piam propriam domum sacramentalem confessionem, penes quemcumque confessarium ab Ordinario approbatum ».

Anche nell'importante decreto *"Cum de sacramentalibus"* del 3 feb. 1913 (decreto da cui discende immediatamente l'attuale disciplina del Codice), si prescrive nel n. 14: « Si quando moniales aut sorores extra propriam domum, quavis de causa, versari contigerit, liceat iis in quavis ecclesia vel oratorio, etiam semipublico confessionem peragere apud quemvis confessarium pro utroque sexu approbatum » (*ASS.*, 5, p. 64).

Tale dottrina o disciplina si va sempre meglio precisando ed allargando. Nello schema proposto nel 1912, si leggeva al n. 402: « Quoties religiosae extra propriam domum versantur, possunt in quavis ecclesia vel oratio etiam semipublico confessionem peragere apud quemlibet confessarium pro mulieribus approbatum ». Un susseguente schema del 1914, can. 526, accogliendo un'osservazione della provincia di Pondichèry, secondo cui sarebbe stato opportuno estendere la predetta facoltà dello schema del 1912, can. 402, anche alle religiose che stanno nella propria casa, diceva: « Religiosae in propria ecclesia vel extra propriam domum, in quavis ecclesia aut orario etiam semipublico confessionem suam peregare possunt apud quemlibet confessarium pro mulieribus approbatum ». Tale redazione rimase immutata nello schema del 1916. Peraltro, dopo che il legislatore aveva creduto di estendere a tutte in genere le religiose la disciplina canonica formulata in un primo tempo per le religiose che si trovassero fuori di casa, l'inciso « in propria ecclesia vel extra propriam domum » divenne inutile, e fu perciò soppresso nella redazione definitiva dell'attuale can. 522 del Codice.

Come si vede, in tutti i documenti surriferiti, *mai assolutamente,* neppure di passaggio, *si accenna che una religiosa possa venir assolta*

da un confessore non approvato dall'Ordinario del luogo dove essa si confessa. La concessione massima fatta alle religiose sta nell'averle equiparate alle donne comuni, le quali possono confessarsi presso un sacerdote qualsiasi approvato per la loro confessione dall'Ordinario del luogo per il proprio territorio.

4. - Supporre che il can. 522 (come del resto il can. 523) dia alle religiose, nelle circostanze particolari determinate nel canone medesimo, il privilegio di confessarsi da un confessore autorizzato per la confessione delle donne da un qualsiasi Ordinario del luogo, anche se non è quello dove avviene la confessione, è fare un "*salto interpretativo*" che nessun canonista, crediamo, ha il coraggio di fare. Manca la pedana di lancio, ossia la base e il fondamento, per farlo.

Come vedemmo si è giunti alla formulazione del can. 522 in modo molto cauto e a poco a poco. Prima si ammise che le religiose fuori casa potessero confessarsi da confessori approvati semplicemente per la confessione di donne; poi tale concessione venne estesa alla chiesa propria delle religiose; e, finalmente, con formulazione perfezionata e definitiva, il can. 522 estese detta norma a tutte le religiose che ne sentissero bisogno « ad suae conscientiae tranquillitatem », e ciò nonostante il can. 876 che ha conservato il principio generale di una giurisdizione speciale richiesta per i confessori di religiose. E' impensabile che il legislatore, formulando il can. 522, sia giunto a permettere alle religiose, comprese le novizie, la facoltà di confessarsi da un qualsiasi Ordinario del luogo, e non dall'Ordinario del luogo dove le religiose si confessano, contro tutti i principi che regolano questa materia della giurisdizione delegata per le confessioni. Una simile conclusione o supposizione appare del tutto *arbitraria, incongrua e in stridente contrasto* con l'ordinamento canonico che fissa e regola la giurisdizione delegata per le confessioni. Avremmo, oltre tutto, l'*assurdo* o, se vogliamo, il *colmo* che un sacerdote non autorizzato, in un determinato luogo ad ascoltare la confessione delle donne, può invece confessare ivi delle religiose per cui o si esige di più, a norma del can. 876, o almeno si esige lo stesso che per le donne in genere, a norma dell'eccezione stabilita dal can. 522.

Una deroga alla legge comune non è ammissibile eccetto che o espressamente ciò sia detto o si tratti di legge particolare direttamente contraria alla legge generale (can. 22): eccezioni che non si verificano nel can. 522 circa la giurisdizione per confessare donne, richiesta per poter anche confessare, in determinate circostanze, delle religiose.

Volendo pure generosamente concedere che l'inciso « confessarium ab Ordinario loci pro mulieribus approbatum », del can. 522, lasci sussistere un certo dubbio interpretativo (cosa che dobbiamo oggettivamente negare), tale dubbio, secondo il can. 18, si può e deve soprattutto risolvere con un attento esame del testo e contesto della legge. Ora chi può mettere in dubbio che in tutto il capo 2° del titolo X del secondo libro del Codice di diritto canonico si tratta sempre dell'Ordinario del luogo

in cui la religiosa si trova o sta la sua casa, come si ricava dalle fonti dei canoni e come, del resto, porta la disciplina generale riguardante l'approvazione dei confessori? E che cosa proibisce, ammessa l'interpretazione larga che si vuol dare nel can. 522 all'inciso « confessarium ab Ordinario loci pro mulieribus approbatum », che con pari diritto s'interpreti allo stesso modo l'*Ordinarius loci* in altri simili canoni, per es. nel can. 519, nel 520 § 2, nei canoni 527 e 529 e in altri ancora che potremmo facilmente citare?

Conclusione

Ci sembra peraltro inutile protrarre più a lungo un'argomentazione già pienamente convincente. L'*Ordinarius loci* di cui si parla nei canoni 522 e 523 non può essere altri se non l'*Ordinario del luogo dove si* confessa.

1. - Il Padre S. Goyeneche, C. M. F., noto e stimato specialista per le questioni che riguradano il diritto dei religiosi, ha raccolto in due ampi volumi (*Quaestiones canonicae de jure religiosorum*, Neapoli, D'Auria 1954-1955) il meglio di lunghi anni di studio e di lavoro sull'autorevole rivista *Commentarium pro religiosis*. La questione del senso da dare all'*Ordinarius loci* nei due canoni 522 e 523 non è sfuggita all'A., che l'ha anzi affrontata di proposito e molto a lungo (*Approbatio requisita in can.* 522 *est Ordinarii loci confessionis*, Vol. I, pp. 212-216), ritornandovi poi nuovamente più in breve (Vol. I, pp. 226-227 ad 3).

Dobbiamo appunto a questi studi del Goyeneche la sostanza degli argomenti da noi portati per dimostrare trattarsi, nei due suddetti canoni, dell'*Ordinario del luogo dove si confessa*. Ma ci piace qui rilevare qualche altra osservazione del chiaro autore.

Circa la sentenza o opinione che, nei due citati canoni, l'Ordinarius loci possa intendersi un *qualsiasi Ordinario del luogo*, egli esprime così il suo giudizio: « Mihi sententia haec *prorsus improbabilis et nullo canonico fundamento videtur suffulta* » (*loc. cit.*, p. 212). E aggiunge in nota: « Re vera in auctoribus quos prae manibus habeo talem sententiam *neminem defendere inveni;* imo ex modo loquendi apparet ipsos Ordinarium loci confessionis innuere ». Conclude infine (*ibid.*, pp. 215-216):« Concludimus ergo cum *Larraona* relata verba commentante: "Dum dicitur ab Ordinario loci intelligitur, ut semper in Codice, sensu relativo, idest ab Ordinario loci in quo confessio peragitur" ».

Condividiamo pienamente questi giudizi e apprezzamenti. Per ciò che riguarda in particolare la domanda fatta nel caso proposto « quali autori (se ci sono) sostengono questa sentenza » (bastare, cioè l'approvazione per confessar donne ottenuta da un qualsiasi Ordinario del luogo), dobbiamo confermare, da parte nostra, il *risultato interamente negativo* delle ricerche da noi personalmente fatte su molti autori e interpreti del Codice a nostra disposizione, se si eccettua naturalmente l'opinione singolare di Perfice Munus. Al contrario ci sarebbe molto facile confermare l'interpretazione da noi sostenuta (che si esige l'approva-

zione dell'Ordinario del luogo dove si confessa) con l'autorità di molti canonisti e moralisti, come il Ferrarese, lo Schaefer, l'A. Coronata ecc. Perchè è questa l'interpretazione comunemente data all'inciso in questione.

2. - Dopo ciò riteniamo non necessario rispondere alle singole domande del proponente il caso, o almeno alla maggior parte di esse, avendo già risposto nell'esporre la soluzione del caso medesimo.

Restano però due domande da soddisfare.

La prima concerne la validità o meno dell'assoluzione data in base alla sentenza di *Perfice Munus*. Giudichiamo detta assoluzione *objective invalida,* stando cioè solamente ai canoni 522 e 523. Ma non dobbiamo dimenticare il can. 209 circa l'*errore comune,* errore che verisimilmente ebbe luogo « in casu », salvando così la validità dell'assoluzione data.

La seconda domanda è strettamente collegata con la precedente. « Quale autorità hanno le risposte date da *Perfice Munus!,* per es. quella data dal Can. Rossino? ». E' troppo evidente che nessuna delle numerose riviste per il Clero, e quindi nemmeno *Perfice Munus!,* ha il crisma dell'infallibilità e neppure il carattere di portavoce ufficiale o anche soltanto ufficioso del pensiero della Chiesa sugli argomenti trattati. Le trattazioni che vi si fanno e le risposte date alle consultazioni sottomesse al loro giudizio hanno il valore delle argomentazioni che le sostengono: argomentazioni generalmente solide e ben fondate, in quanto affidate a persone competenti ed esperte in materia, ma che possono pure, a volte, non convincere a lasciar invece troppo a desiderare, anche *se la firma è di per sè buona,* trattandosi di autore ormai affermatosi per la sua competenza e solidità dottrinale. Nè ciò deve far meraviglia. *Quandoque bonus dormitat Homerus* ed anche *una hirundo non facit ver.* E' quindi sempre possibile, da una parte, che un autore di per sè stimatissimo e di sommo valore, esca in un giudizio ed esprima un'opione che, ben esaminati, non si possono condividere ed accettare; e, d'altra parte, non basta che un'autorevole scrittore (canonista o moralista) esprima un'opinione per ritenerla senz'altro probabile. E' il caso, crediamo dell'opinione espressa in *Perfice Munus* sul senso da dare all'Ordinarius loci nei canoni 522 e 523. Tanto più che l'A. non fa una vera e propria argomentazione per dimostrare la sua interpretazione. Si appella genericamente al *trattamento di favore* fatto in detti canoni alle religiose. Ma noi abbiamo visto in che cosa consista, *de jure* et *de facto,* simile trattamento di favore ed entro quali precisi limiti si debba intendere; e, a nostro umile parere, la conclusione che ne deriva *proibisce* chiaramente una interpretazione più larga.

P. Alfredo Boschi S.J.

ENRICO TRABUCCHI

La cura spirituale degli emigranti

Dai risultati delle elezioni amministrative del 6 Novembre scorso, emerse, con sorpresa di non pochi, che il comunismo aveva avuto un nuovo aumento di voti anche in alcune province dell'Italia settentrionale, dove si riteneva che si fosse ormai stabilizzato, se pur non fosse in fase decrescente. E si tratta delle zone economicamente più floride; dove si riteneva che la propaganda rossa non trovasse più un terreno adatto!

Da più parti si è affacciata l'ipotesi che tale aumento dei voti comunisti sia dovuta ai numerosi immigrati; una controprova si avrebbe dal fatto che nelle province di Cuneo e Bergamo, dove, a differenza di altre province del Piemonte e della Lombardia, prevale l'emigrazione, l'aumento delle sinistre è stato insignificante, mentre la Democrazia Cristiana ha notevolmente rafforzata la sua maggioranza assoluta.

Del resto era noto già prima quanto facilmente gli immigrati fossero preda della propaganda comunista. In Piemonte era tipico il caso di Venaria Reale, dove una massiccia immigrazione di veneti aveva rafforzato quella roccaforte rossa. In Val d'Aosta i successi del partito comunista erano attribuiti soprattutto ai meridionali, che, affluiti per lo più per la costruzione delle grandi dighe, si sono poi definitivamente stabiliti nella vallata. Da una inchiesta compiuta pochi anni fa in alcuni comuni del Varesotto tra gli immigrati veneti, si veniva alla medesima conclusione, che cioè non pochi di essi andavano a ingrossare le file comuniste .

Queste considerazioni non hanno un fine politico; non si tratta di procacciare voti a un partito. Ma l'adesione al comunismo è un sintomo: che si è già persa o si sta per perdere, se non sempre la fede, almeno la pratica religiosa. Ora, se il fenomeno migratorio porta con sè un pericolo per la vita cristiana, dato che ai nostri giorni gli spostamenti di persone da una sede a un'altra hanno assunto delle proporzioni senza precedenti, un sacerdote a cui sta a cuore il bene dei propri fratelli, non potrà disinteressarsi di tale fatto.

E' comprensibile perciò che il fenomeno migratorio sia stato scelto come tema della XXXIII settimana sociale dei cattolici italiani, tenutasi a Reggio Calabria dal 25 Settembre al 1° Ottobre 1960. Nel Luglio pre-

cedente lo stesso argomento fece parte del Convegno di studio delle ACLI, tenutosi a Genova sul tema *"I lavoratori e i problemi delle periferie urbane"*. Più tardi a Bari il problema affiorò in un convegno della Democrazia Cristiana sui problemi del Mezzogiorno. Buon segno l'interessamento a un problema da cui dipende non soltanto il bene temporale, ma anche quello spirituale di tante anime.

In questi congressi prevalse l'analisi dei fenomeni e la considerazione degli aspetti giuridici, economici e sociali; e giustamente: infatti loro scopo era di dare una base razionale e scientifica all'azione. Ma, pur in seconda linea, non venne trascurato l'aspetto religioso e pastorale, e su questo intendo trattenermi; ma prima richiamerò alcuni dati statistici, affinchè risalti l'ampiezza delle migrazioni interne.

Alcuni dati sulle migrazioni interne

Diamo uno sguardo ad alcune grandi città: secondo una ricerca del 1956 gli abitanti di Torino, nati nella città stessa, non rappresentavano che il 24% della popolazione. Nel triennio 1955-1957 Torino ha avuto dal movimento migratorio un saldo attivo (differenza tra immigrati e emigrati) di 99.174 unità, mentre Roma e Milano ne hanno avuto rispettivamente 81.563 e 69.009.

Con uno sguardo ancora più ampio, a tutta l'Italia, veniamo a sapere che nel triennio 1955-1957 si sono verificate in Italia oltre 4 milioni di iscrizioni anagrafiche, per causa di trasferimento (cioè senza calcolare le nascite) e logicamente altrettante cancellazioni anagrafiche. Abbiamo quindi uno spostamento annuale di oltre 1.350.000 persone (nel 1959: 1.448.402) da una sede all'altra.

Gran parte di questi spostamenti avviene dalla campagna alla città, nell'ambito della medesima regione, ma molti altri sono da una regione all'altra. Così a Milano nel quinquennio 1946-1951 il 42% degli immigrati proveniva dalla Lombardia, il 36% dal centro-nord (di cui 15% veneti) 18% dal sud e dalle isole, 4% dall'estero.

Delle 92 province italiane solo 26 registrano una prevalenza dell'immigrazione sulla emigrazione. Lombardia, Piemonte e Lazio assorbono il 74,27% dell'immigrazione, seguite da Liguria, Toscana, Emilia. Nell'Italia meridionale l'indice di eccedenza dell'immigrazione (a Napoli, Catania, Siracusa) è quasi trascurabile e dipende più dalla normale attrazione esercitata dalla grande città, che da un effettivo movimento migratorio. I tre grandi centri di attrazione italiani sono Milano e Torino per una immigrazione prevalentemente centro-settentrionale, e Roma per una immigrazione meridionale.

E quali sono le regioni o province che forniscono un maggior numero di emigranti verso altre parti d'Italia? Spesso si ritiene che il Mezzogiorno sia la zona tipica dell'emigrazione; in realtà gli spostamenti più massicci si verificano al Nord. Nel 1957 era nettamente in testa il Veneto con il 19%, seguito dal Friuli (zone depresse di Udine e

Gorizia) con il 12,80%; e poi le province lombarde di Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, da cui si ha un forte flusso verso i centri industriali delle province di Milano, Varese e Como. Seguono le Puglie, la Sicilia, la Calabria, la Campania, l'Emilia, gli Abruzzi...

Psicologia dell'emigrante

I nostri emigranti nella massima parte appartengono alle classi sociali più basse: a famiglie numerose, povere, dove non c'è più lavoro per tutti. La piccola percentuale di professionisti, imprenditori, commercianti, che si trasferiscono da una località all'altra, non viene nemmeno considerata come facente parte dell'immigrazione.

Il migrante tipico passa dalla campagna, dal piccolo paese agricolo, al centro industriale, dove pensa di trovare migliori condizioni di vita. Molta gente ritiene che certe città rappresentino il Paradiso terrestre, dove si vive bene, si guadagna molto e ci si diverte... In Italia, Milano o Torino sono il termine di molti sogni, e poi non di rado chi vi è giunto a prezzo di molti sacrifici, si trova in difficoltà peggiori di quelle che aveva prima di partire!

Alle volte lo spostamento si limita ad un inurbamento della provincia al capoluogo, e si ha il passaggio da una società a struttura sociale più semplice a un'altra a struttura più complessa, nella quale però sussistono molte usanze e modi di sentire comuni. Invece, quando si passa da una regione a un'altra lontana, per es. dalla Sardegna o dalla Calabria al Piemonte o alla Lombardia, si cade in un mondo totalmente nuovo, in cui la mentalità stessa è diversa.

L'immigrato, che generalmente ha una formazione culturale limitata o comunque inferiore a quella media esistente nel luogo d'arrivo, si trova spostato, non conoscendo che poco o niente della situazione, dei problemi economico-sociali, dei modi di vivere e pensare locali. E ancora si giungesse con un contratto di lavoro, che permettesse di guadagnar subito qualche cosa! Talora l'unico appoggio è un parente o un compaesano che si è già sistemato e che forse cede al nuovo arrivato una baracca o un sottoscala, mentre egli passa ad un alloggetto. E poi non mancano, forse adesso meno che negli anni scorsi, quelli che tentano l'avventura e vengono a cercar lavoro alla cieca. Quante volte mi è capitato ,in una cittadina del Piemonte, di essere avvicinato da individui, venuti da lontano, che chiedevano una raccomandazione per entrare alla FIAT o alla CEAT, come se bastasse la parola d'un prete! E poichè quello era un sogno, chiedevano un posto in fabbrica, o almeno un lavoro qualsiasi, manovale nell'edilizia o garzone in campagna!

E' naturale quindi che la prima preoccupazione dell'immigrato sia di ordine materiale: il lavoro, l'alloggio. E quante volte si trova nella miseria, che si sente più acuta per il forte contrasto con il resto della popolazione, mentre al paese era più sopportabile, condivisa con gli altri.

Anche quando si ha un lavoro e una sistemazione economica mi-

gliore di quella che si aveva nel paese di origine, il primo periodo d'inserimento nella nuova comunità è quasi sempre duro. Sganciati dal proprio ambiente, ci si trova in mezzo a gente sconosciuta, a dir poco indifferente, spesso diffidente, talora anche sprezzante e ostile. Il semplice termine *"terrone"* quante cose sottintende! Ne nasce quindi un complesso di inferiorità o un sentimento di avversione. Di conseguenza c'è chi si ritira nel ristretto gruppo dei compaesani e degli amici, segregandosi dal resto della comunità che lo circonda, e c'è chi cerca di conformarsi ad ogni costo alla società ospitante ,assimilandone gli elementi più appariscenti ed esteriori. Ho conosciuto dei veneti, che stabilitisi da più anni in Piemonte, parlavano abitualmente il dialetto di Gianduia, ancor più dei nativi, quasi per far dimenticare la loro origine!

La crisi religiosa

Al Congresso di Reggio Calabria è stata rinnovata l'osservazione che già era stata fatta al principio del secolo a proposito dei nostri emigranti all'estero: anche nelle migrazioni interne si riscontra un cedimento e l'abbandono della pratica religiosa.

E al convegno delle ACLI a Genova, Ugo Piazzi osservava: *"L'emigrato non adeguatamente formato sul piano spirituale, passa da una comunità chiusa, con una vita religiosa spesso svolta sotto autorità paternalistica e con un controllo sociale ferreo, come avviene in certi paesi rurali, caratterizzati da una rete di relazioni che ha per centro il campanile, ad una società aperta, come è quella cittadina, senza controlli, in cui va sviluppato e rafforzato, per il mantenimento della vita religiosa, il convincimento interiore"*.

Non è un fenomeno che tocca solo gli emigranti italiani. Il Desqueyrat, in *"La crisi deligiosa del nostro tempo"*, scrive: *"Si dice che l'abitante della Bretagna, quando va a stabilirsi a Parigi dopo il servizio militare e il matrimonio, lascia Dio alla stazione di Montparnasse. Qundo poi ritorna in Bretagna per rivedere i suoi, o per prendersi qualche giorno di riposo, o per finire i suoi giorni, si riprende il Signore al deposito della stazione e si ritrova buon cristiano al suo paese.*

"La stessa cosa si può dire degli abitanti della Savoia (...) o dei mussulmani dell'Africa settentrionale (...). *Questi fenomeni di apostasia temporanea non fanno meraviglia. La vita religiosa del bretone, del savoiardo, dell'algerino è sostenuta dall'ambiente sociale ed è logico che venga meno quando il bretone, il savoiardo e l'algerino sono d'un tratto sradicati e trapiantati in ambienti diversi da quello di origine* (p. 92)".

A leggere il Desqueyrat si direbbe che sia un fenomeno fatale: *"Lo sradicamento è per sè stesso una causa di crisi religiosa: se il trapianto si effettua in terreno fertile, la crisi è ugualmente da temere. Benchè i Belgi del Limbourg siano quasi tutti cattolici praticanti, gl'italiani e i polacchi che vanno a stabilirsi tra loro non tardano a lasciare la pratica religiosa, anche se sono praticanti nei paesi di origine"*.

Che lo sradicamento provochi una crisi religiosa è innegabile, e

purtroppo la crisi molte volte non si limita a un abbandono temporaneo della pratica religiosa, ma sbocca nella perdita della fede e nella corruzione dei costumi. Tuttavia questo fenomeno può essere arginato e indirizzato a una giusta soluzione. La crisi religiosa è un fatto umano, e sui fatti umani possiamo influire; la storia la facciamo noi, se non ci limitiamo a subirla. Inoltre non dimentichiamo il piano soprannaturale: la grazia di Dio non viene mai meno, purchè non manchi la nostra cooperazione.

E l'esperienza insegna che la crisi religiosa dei migranti può essere superata. Il P. Milini P.S.S.C. ci fa sapere che se verso il 1900 le condizioni spirituali e morali degli emigrati italiani in Svizzera erano deplorevoli, attualmente sono molto migliori, in seguito alla severa sorveglianza delle autorità svizzere, alla disciplina delle leggi immigratorie, alla assistenza di varie associazioni e all'opera assidua dei missionari per gli emigranti. Sicchè i giovani e le ragazze, che ogni anno attraversano la frontiera della Svizzera per una stagione di lavoro, se subito indirizzati ai missionari e alle associazioni cattoliche, ritornano ai loro paesi «ancora buoni come prima, e forse anche migliori, poichè la religione praticata liberamente e difesa in aperti contrasti, ha forse creato in loro una coscienza dei propri valori spirituali, come forse non sarebbe mai avvenuto, se fossero rimasti nel loro tradizionale ambiente di nascita».

Ora quello che viene affermato per gli emigranti all'estero, può esser ripetuto per le migrazioni interne. "*Aggiornamenti sociali*" pubblicava nel 1950 uno studio sul "*garzonato agricolo nel Piemonte*", in cui si dice che il garzone "*se ha trovato un buon parroco, che capisce il problema e segue i veneti, diventa un ottimo elemento, esempio di attaccamento alla terra, di rispetto al matrimonio, di amore e fedeltà alla famiglia... Altrimenti diventa peggiore degli altri*". E specificando nell'inchiesta di diversi paesi: "*Ad A. vengono in massa all'oratorio i veneti più piccoli, i giovani mancano completamente* (*raccogliamo i frutti dell'incuria precedente — diceva qualcuno*) *i maturi* (*per lo più mezzadri*) *non c'è male... In un altro paese della zona vi sono molte famiglie venete e sono moralmente le peggiori e le più lontane dalla Chiesa, ma il parroco ha fama di essere un pò strano*"...

Si dirà che nel settore dell'agricoltura le condizioni esterne sono più favorevoli, ma ho conosciuto operai della FIAT, operai delle industrie tessili, muratori, artigiani, ottimi e talora anche apostoli tra i loro compaesani. Certamente costoro furono favoriti da varie circostanze, da una più profonda formazione nel paese di origine, da aiuti trovati là dove si sono stabiliti. Ma non toccherà al sacerdote creare quelle condizioni che salvano la vita religiosa del migrante?

L'azione della Chiesa

Sin dai primi secoli del cristianesimo la Chiesa si è occupata dell'assistenza dei pellegrini, e in tempi più recenti ha moltiplicato le prov-

videnze in favore degli emigranti all'estero. Molte delle disposizioni impartite valgono anche per le migrazioni interne, sia per i paesi di partenza che per quelli d'arrivo; se tutte fossero attuate, il problema sarebbe risolto.

Prendiamo l'Enciclica di Pio XII "*Exsul familia*" del 1° Agosto 1952, e vi troviamo compendiato un programma per l'assistenza ai partenti: *"Gli Ordinari non tralascino di raccomandare ai parroci che ritengano parte del loro ministero da adempiersi con la consueta diligenza, premunire i fedeli contro i pericoli spirituali che sogliono presentarsi sin dal primo partire dalla casa, dalla famiglia e dalla patria. A questo scopo i parroci impartiscano tempestivamente la conveniente istruzione catechistica ai fedeli in procinto di partire.*

"Parimenti non dispiaccia agli Ordinari esortare i parroci perchè con pastorale sollecitudine continuino a mantenersi in relazione coi loro fedeli una volta emigrati... Gli emigranti prima di mettersi in viaggio, vengano muniti d'un documento ecclesiastico...".

Il programma dell'«*Exsul familia*» viene commentato e illustrato dalle pubblicazioni della Direzione delle opere di emigrazione per l'Italia e della Giunta Cattolica Italiana per l'Emigrazione (G.C.I.E.). Non pochi parroci le conoscono e ne attuano le direttive. Ma forse altri le ignorano e perciò mi permetto di riassumere qui i punti principali.

Per i partenti si richiede una preparazione remota, che coinvolge tutta l'azione pastorale; istruzione catechistica iniziata ai bambini e proseguita agli adulti, soprattutto giovani e uomini, in modo da dare un solido fondamento alla fede. Se in passato in qualche paese era sufficiente una religiosità basata sulla tradizione; oggi, specialmente per chi emigra, tale religiosità è troppo fragile: è difficile salvarsi senza forti convinzioni. Tuttavia se è facile indicare la via, sappiamo quanto sia arduo attuarla: ci vorrà tutto lo zelo di un'anima sacerdotale per formare gli uomini, lavoro lungo e duro, ma fruttuoso.

Almeno non manchi la preparazione prossima. Questa presuppone un rilievo statistico degli emigranti: conoscere chi aspira a lasciare il proprio paese, sapere dove è diretto, se ha già un contratto di lavoro, se ha l'appoggio di qualche parente o amico nella località di arrivo. Le donne e le giovani di A. C. potranno essere delle preziose informatrici.

Se i partenti sono abbastanza numerosi, se partono in gruppo o entro un breve periodo di tempo, sarà utilissimo un rapido corso d'istruzione catechistica, per es. una «Tre sere», che li radichi nella fede e li premunisca contro le obiezioni che più probabilmente udranno. Susciterà interesse una conferenza sulle condizioni di lavoro e d'ambiente del luogo d'arrivo; ma ritengo che raramente il parroco sarà atto a ciò; converrà invitare qualcuno dal centro diocesano, possibilmente chi sia già vissuto qualche tempo nella zona d'immigrazione.

Se c'è un numero discreto di partenti, in proporzione alla grandezza della parrocchia, una funzione religiosa d'addio servirà di viatico

per il viaggio. Ma l'assistenza ai partenti non si fermerà qui. E' stato osservato che in generale i Comuni di partenza assistono impassibili all'esodo umano, quasi fosse compito esclusivo del Comune d'immigrazione interessarsi del fenomeno. Il parroco non imiti l'esempio del Comune.

Intanto sarà bene rilasciare ai partenti un documento ecclesiastico, come la *tessera dell'emigrante cattolico*. Bisognerà poi accertarsi del nuovo indirizzo dell'emigrato per seguirlo con la corrispondenza, la spedizione del bollettino parrocchiale, dei programmi delle feste patronali etc., in modo da tener vivo nel parrocchiano emigrato i tradizionali elementi religiosi, sui quali molte volte appoggia tutta la sua vita cristiana. Il parroco, che non può attendere a tutto, ricorra all'aiuto degli iscritti all'A. C.; ci sarà anche il vantaggio di dar maggior vita all'A. C. stessa.

Tra gl'immigrati

Se laboriosa è la cura dei migranti nel luogo di partenza, ancor più lo è nelle località d'insediamento. Io penso alla periferia d'una grande città, con parrocchie di 25-30.000 anime, con una notevole percentuale di popolazione fluttuante, dove non sono orari i casi di miseria estrema, dove il parroco, nonostante tutta la sua buona volontà, non può sovvenire che in minima parte alle necessità di quanti ricorrono a lui, mentre gli sfugge la situazione di molti altri. Per le grandi città la cura pastorale degl'immigrati non è un semplice problema parrocchiale; è un problema cittadino che investe l'azione di tutte le organizzazioni cattoliche, A.C.I., A.C.L.I., P.OA., O.N.A.R.M.O... E l'estensore di questo articolo non è certo in grado di dar consigli in proposito. Ricorderò soltanto il desiderio di S. E. Card. Siri di avere in Genova dei cappellani oriundi delle diverse regioni per la cura, extraparrochiale, dei loro compaesani.

Un esempio di attuazione si ha nella «Sardatellus» associazione che riunisce e assiste i sardi residenti in Genova.

Nei centri minori l'azione sacerdotale, sempre con l'aiuto delle varie associazioni, può essere più efficace e diretta. Ma bisogna prima di tutto che il sacerdote veda nei nuovi venuti, dei fratelli, che più di altri hanno bisogno di comprensione e di aiuto.

Sarà superflua questa osservazione? O non c'è forse ancora qualche sacerdote che condivide l'opinione della popolazione autoctona, vedendo nei nuovi venuti degli intrusi o degl'individui di razza inferiore? Ci sono stati, e ce ne saranno ancora in avvenire, dei casi in cui i neo-arrvati hanno abusato dell'ospitalità loro concessa, causando danni o inconvenienti anche gravi: questi casi giustificheranno un atteggiamento di attesa prudente, non una diffidenza o un disprezzo generali.

E dal sacerdote il senso di carità scenda agli iscritti alle organizzazioni cattoliche e a tutti i cattolici praticanti. Non si veda nei nuovi arrivati soltanto dei concorrenti nel campo del lavoro, non si vedano

degli affamati venuti a vivere come parassiti alle spalle dei nativi, non si vedano dei rozzi, degl'ignoranti, degli avventurieri. Si sappiano vedere anche le buone qualità, si riconosca che, se talora hanno apportato un aggravio alle finanze dei comuni, nello stesso tempo hanno fornito nuove forze di lavoro, cooperando così al benessere di tutti. Soprattutto non si dimentichi che sono fratelli in Cristo.

Questo senso di carità è indispensabile per attuare quanto raccomanda il Congresso di Reggio Calabria: *"Sul piano religioso gli ospitanti dovranno tener conto del disagio e delle difficoltà di adattamento dei nuovi fedeli alle differenti forme ed abitudini religiose nell'ambiente di arrivo, e favorire l'inserzione attiva nella vita della parrocchia e delle associazioni ed opere cattoliche..."*. O quanto leggiamo nella lettera di S. E. il Card. Tardini allo stesso Congresso: *"Sul piano religioso assume speciale importanza l'integrazione del nuovo arrivato nella comunità parrocchiale. Le straordinarie forme di assistenza anche sul piano religioso e morale devono essere appunto concepite come una fase transitoria per favorire questa piena partecipazione dei fedeli alla comunità, nella carità e nella comprensione reciproca"*.

Per attuare l'inserimento degl'immigrati nella vita parrocchiale occorre anzitutto conoscerli. Alle volte essi per primi si rivolgono al sacerdote, per lo più per aiuti materiali. Occorre allora tener presente quanto S. S. Pio XII diceva, il 6 Agosto 1952, ai missionari per l'emigrazione: *"Non vi infastidite, anzi piuttosto accettate con ilare pazienza, che una parte notevole della vostra attività debba consumarsi in opere di misericordia corporale, in interventi, in raccomandazioni, forse anche in assistenze giuridiche. E' tutto u n lavoro di carità, sempre prezioso dinnanzi a Dio e agli uomini. Ognuna di quelle assistenze conducono coloro, a cui son destinate, dolcemente più vicino a Dio e li confermano nella fede. In tal guisa essi vengono meglio disposti e più aperti ad accogliere in sè la vostra cura spirituale propriamente detta"*.

Quello che il Papa raccomandava per l'emigrazione all'estero, vale anche per le migrazioni interne. Occorre spesso curare il corpo per arrivare all'anima, interessarsi dei bisogni materiali per risolvere poi le difficoltà dello spirito.

Il 1960 ha segnato una considerevole contrazione della disoccupazione in Italia, quindi un più facile collocamento degl'immigrati, e ciò rende meno gravosa l'assistenza temporale. D'altra parte non bisogna credere che bastino gli aiuti materiali a salvare le anime. Tanto meno dagli aiuti forniti si attenda manifestazione di gratitudine. Se aspettassimo la riconoscenza, non avremmo merito davanti a Dio, e non faremmo nessun frutto nelle anime.

Quando l'immigrato non va dal sacerdote, occorre che il sacerdote procuri di avvicinare l'immigrato. Se c'è qualche oriundo già stabilito da tempo in parrocchia e in buone relazioni con il parroco, sarà un ec-

cellente elemento di collegamento con i suoi compaesani. Una visita fatta in sua compagnia faciliterà molto il primo contatto. Di qui inizierà l'opera di inserimento che si adatterà alle circostanze locali.

Lo zelo del sacerdote lo guiderà nei passi successivi, sempre tenendo presente che se il primo periodo d'insediamento presenta maggiori difficoltà psicologiche, è pure il tempo più favorevole per conservare quello che l'immigrato porta di buono e per preservarlo dai pericoli. Se si giunge tardi, ci vorrà quasi un miracolo per riconquistare un'anima perduta.

Enrico Trabucchi S.J.

DOMENICO BERTETTO

Dies Domini sanctifices

Quando i giornali hanno pubblicato la notizia che il Cancelliere germanico Adenauer aveva deciso di far rispettare la domenica cristiana, convocando anche a tale proposito i membri del suo governo al fine di deliberare su una proposta di legge per la concessione di alcune ore di lavoro alla domenica solo nei casi di vera necessità, e che il 3 novembre scorso il Parlamento della Repubblica federale germanica revocò definitivamente il permesso dell'apertura dei negozi nelle quattro domeniche precedenti il Natale, e che anche gli emendamenti tendenti ad ottenere permessi eccezionali per centri turistici furono rspinti, e che il 9 novembre u.s. Adenauer ricevette il Cardinale Arcivescovo di Colonia e Presidente della Conferenza Episcopale germanica per uno scambio di idee sul progetto di legge per la tutela del riposo festivo: è stato chiesto cosa sarebbe avvenuto in Italia, se un nostro governo avesse preso l'iniziativa di Adenauer, e avesse riunito i ministri per adottare misure atte a far rispettare il comandamento di Dio di santificare la festa.

A questa domanda il direttore di un quotidiano cattolico ha risposto, che dei cattolici sul tipo di Adenauer ne abbiamo anche noi in Italia in tutti i posti di responsabilità della vita pubblica, ma il guaio è che purtroppo da noi sembra che la gente sia disposta a stimare gli uomini di comando a una sola condizione, che diano meno fastidio che sia possibile, che restino ben fasciati nelle frasi fatte più innocue, che restino possibilmente nella stratosfera dei problemi astratti. Un capo di governo dovrebbe vivere acquattato dietro una montagna di progetti facendosi vivo il meno possibile.

Vi sono degli spettri terribili che aleggiano sugli uomini politici in Italia, e che li farebbero crollare di colpo: li chiamano il paternalismo, il moralismo, il conformismo. Se il capo del governo (continua la risposta) avesse radunato i suoi ministri in seduta straordinaria come ha fatto il suo collega, capo del governo tedesco, avrebbe davvero scatenato il finimondo e avrebbe ricevuto una patente di imprudenza, magari di incostituzionalità o di ipocrisia non solo da parte di comunisti e di massoni, ma anche da parte degli stessi cristiani. Questa, in succinto, la risposta data. Francamente non condivido in tutto quanto affermato dal quotidiano cattolico. Che gli anticlericali di qualsiasi colore politico, nel caso suesposto, possano fare gli scandalizzati, possiamo essere certi; che anche vi siano dei cristiani (*sono poi cristiani davvero?*) spe-

cialmente tra i datori di lavoro che si uniscano nel protestare è pure ammissibile, ma non credo che la massa dei lavoratori abbia ad agitarsi per un rinnovo della legislazione sul riposo festivo.

Ho detto rinnovo di legislazione perchè, in Italia vige ancora (per quanto sappia non è stata abolita) la legge 2 febbraio 1934 n. 370 sul riposo domenicale e settimanale, la quale all'articolo 3 prescrive che il riposo settimanale di 24 ore consecutive, deve essere dato alla domenica, cioè dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica, salvo casi speciali che la legge stessa precisa.

L'opera da svolgersi perchè il giorno del Signore sia rispettato e santificato, deve essere anzitutto di persuasione conseguente ad una replicata istruzione religiosa; è poi necessario esigere che la legge sia fatta eseguire senza timore dei fantasmi ai quali accenna la risposta di quel direttore di giornale cattolico, e sia eseguita particolarmente presso quelle industrie che non si trovano nelle condizioni previste dalla legge, richiamando al dovere gli uffici che sono preposti alla vigilanza.

Per quanto riguarda l'istruzione religiosa per la santificazione della festa ritengo che possano servire molto bene i temi svolti al Congresso Eucaristico di Bergamo nel settembre 1960.

Il « Giorno del Signore » dev'essere per il cristiano:

Il giorno sacro per eccellenza, che deve consacrare a Dio anche gli altri giorni della settimana;

Il giorno della commemorazione dei grandi eventi della storia cristiana e, in modo particolare, della Pasqua e della Pentecoste;

Il giorno della vera libertà dalla schiavitù del peccato, dal predominio degli interessi materiali e dalla frenesia del guadagno;

Il giorno della grazia, cioè della vita soprannaturale riacquistata od accresciuta dal contatto vivo con Dio mediante i SS. Sacramenti e il Santo Sacrificio;

Il giorno del colloquio del figlio col Padre, ascoltando devotamente la parola di Dio ed elevando a Lui la mente e la voce nella preghiera;

Il giorno del riposo della fatica;

Il giorno della gioia che proviene all'anima da un onesto sollievo e, soprattutto, dalla pace con Dio;

Il giorno della socialità nella ravvivata coscienza di essere membro del Corpo Mistico di Cristo e nei rapporti più intimi con la famiglia e con la Parrocchia;

Il giorno dell'aspettazione ultraterrena e del riposo eterno in Dio.

Riscontro in breve ai quesiti dei lettori

Rev. A. C. - Benevento.

Trattenute percentuali - Legga istruzioni della Sacra Congregazione del Concilio per l'applicazione del concordato.

Seminaristico. Legga Codice di diritto canonico, canoni 1355-1356.

RR. Padri Carmelitani - Taranto.

E' intervenuta in ogni modo la prescrizione. E' meglio trattare in

via amichevole facendo opera persuasiva. Non credo, se gli amministratori comunali sono disposti alla cessione, che l'autorità tutoria neghi l'autorizzazione.

RR. Parroci Timoline - Brescia.

Non vi sono disposizioni, per quanto consta, che impediscano al parroco di far parte della commissione per il cimitero.

I parroci per disposizioni di leggi vigenti, non possono essere eletti consiglieri comunali nè provinciali, come anche non possono far parte del consiglio d'amministrarione dell'Eca, per quanto possano far parte delle istituzioni benefiche create dall'Eca stesso, ma non delle commissioni per i cimiteri; anzi si dovrebbe pensare che sarebbe opportuno che i parroci facciano parte di dette commissioni trattandosi di luoghi consacrati.

D. B.

DOMENICO BERTETTO

Noi e il comunismo

E' un fatto di rilievo che il comunismo, nelle ultime elezioni amministrative, ha avuto una nuova affermazione che deve preoccupare.

Si è voluto giustificare il vantaggio conseguito dal partito comunista coi voti perduti dal partito socialista italiano, il che però vorrebbe significare che non pochi socialisti sono passati al comunismo, senza contare, come è stato rilevato, che sono i giovani che passano al comunismo.

Subito dopo le elezioni, è giunto da molte parti l'accorato appello ai partiti d'ordine, alle organizzazioni, perchè tutti uniti si facesse opera comune per arginare l'avanzata del comunismo, ma poi poco a poco tutto passa col ricordo, e la discussione e i propositi rimangono nei soli comuni con giunte difficili, mentre gli attivisti del comunismo continuano la loro propaganda capillare e fattiva. Ora è lecita una domanda, ed è questa: si può ancora oggi ritenere che la causa del dilagare del comunismo sia la questione economica?

E' stata fatta in merito una inchiesta con questo risultato, almeno da quando è stato pubblicato da giornali e riviste: nelle regioni industriali ed anche in regioni non industriali, fatta qualche eccezione, non si può proprio dire che la causa dell'incremento del comunismo sia la questione economica. Non manca il lavoro, non manca il benessere familiare. Si dice che a Milano vi siano operai che giuocano in borsa.

Il Corriere della Sera del 27 novembre 1960 a riguardo del fenomeno comunista nella valle padana, con particolare riferimento all'Emilia, alla Romagna e al Polesine, rilevava che in queste provincie, se si eccettua il bracciantato di alcune zone, i lavoratori godono di un tenore di vita che tutto il resto d'Italia può invidiare.

Dunque, dopo tante provvidenze in favore dei lavoratori, non si può ritenere oggi che causa dell'incremento del comunismo sia la questione economica; piuttosto dobbiamo ricercare tale causa nella *deficiente* istruzione ed educazione cristiana. Constatazione dolorosa, ma reale.

Le chiese vengono progressivamente disertate, le scuole di catechismo pure, mentre gli agitprop e gli attivisti del comunismo sono sempre a fianco dei lavoratori per tutelarli a ragione o a torto contro la polizia, la finanza, il padrone di casa, ecc. diventando così i loro confidenti; e dietro la polizia, la finanza, il padrone di casa, sta il prete nemico dei lavoratori, la chiesa e via di seguito sino alla negazione di Dio.

Milziade Torelli sulla rivista «*Vita*» n. 47 del 24 novembre 1960 fa rilevare che il voto di molti operai dato al comunismo, non è un voto

politico, ma piuttosto un voto di dispetto. Vero anche questo; è quanto si constata in tanti paesi.

Operai, contadini, che si dicono e vogliono essere cristiani e che economicamente stanno bene, votano comunismo per dispetto al governo, al padrone, al sindaco e così via, dichiarando che col voto al comunismo non intendono far un atto contrario alla Chiesa, alla religione che dicono di professare, perchè la religione o la Chiesa in fatto di voto non ha nulla a che vedere... tutto questo conferma quanto ho detto sopra: deficiente istruzione ed educazione cristiana.

Fabbrizio Schneider sul settimanale «*Discussione*» del 20 novembre 1960 sotto il titolo «*Le armi per combattere il comunismo*» scriveva « *...esistono due aspetti della lotta al comunismo... il primo è la necessità che tutti i cattolici, e quelli impegnati nella lotta politica in modo particolare vivano più integralmente e autenticamente il cristianesimo in tutte le sue espressioni, applicazioni e conseguenze. Il comunismo è una ideologia (qualcuno dice una religione e come tale non si può sradicarla dagli animi e sostituirla solo con parole o anche con fatti, per buoni e imponenti che siano. Le strade, i ponti, le case, i salari non bastano. La gente ha bisogno di credere in qualche cosa di assoluto, di universale che offra una spiegazione della vita. Finora troppi uomini inadeguati hanno rappresentato agli occhi dei comunisti l'ideale cristiano; c'è da meravigliarsi che milioni di persone continuino a credere a Marx piuttosto che a Cristo?* ».

Bisogna convenire che oggi il comunsmo è un problema religioso, grave problema religioso-morale della nostra epoca, problema che si risolverà soltanto col neutralizzare l'opera deleteria degli agitprop particolarmente presso la gioventù maschile e femminile.

Non è il caso che io suggerisca ai confratelli ciò che si deve e quanto si deve fare per vincere l'opera deleteria del comunismo in mezzo al nostro popolo che, in generale, è buono; già è stato detto e scritto molto in proposito; ciascuno, nel proprio ambiente, deve, con carità e fortezza insieme e non stancandosi se non si può ottenere nè tanto nè subito, operare presso la gioventù in modo particolare, e presso i fanciulli, tenendo presente che dietro i fanciulli vengono i genitori.

Domenico Bertetto

GIOVANNI LARDONE

Le assicurazioni sociali per il Clero

Da abbonati, sacerdoti, parroci, cappellani, curialisti e insegnanti di Seminario abbiamo ricevuto molte lettere, tutte intese ad avere notizie precise sulle *"assicurazioni sociali per il Clero"* ed illustrazioni del nuovo progetto di legge che, per intervento non solo dei comunisti, ma anche dialtri deputati dei vari settori della Camera, venne rimandato alle calende greche. In una di queste lettere si diceva: « Non vi pare che ci troviamo di fronte ad una solenne turlupinatura? ».

La frase è energica, ma in realtà si tratta di una vera e propria turlupinatura specialmente per il clero povero, alcuni membri del quale ritenevano di poter già riscuotere la pensione al termine del prossimo semestre.

Ad accrescere il marasma concorrono anche egregiamente le pubblicazioni che giornali e periodici fanno sul faticoso problema delle Assicurazioni per il Clero. Ad esempio ,la « Rivista del Clero Italiano » nel numero di marzo ha pubblicato un bellissimo e sensatissimo articolo del Prof. Antonio Consoli dell'Università di Urbino dov'è straordinario di Diritto Ecclesiastico, su *"I progetti di legge per l'assicurazione sociale del Clero"*. Il chiarissimo docente ha illustrato, con acutezza e competenza, il progetto di legge d'iniziativa governativa, sottolineando dissonanze e consonanze con quello d'origine parlamentare.

Ottima iniziativa che venne già preceduta da un'altra di un nostro praticissimo osservatore Don Giulio Martinetto che tempo fa ci aveva inviato alcune *"osservazioni sul disegno di legge per l'istituzione di un fondo per l'assicurazione dell'invalidità e vecchiaia del Clero"*, disegno approvato dal Consiglio dei Ministri l'1-9-1959.

Queste pubblicazioni, se mai, saranno utili per il *ius condendum* ma per il *ius conditum* non servono che ad accrescere la confusione. Poi molti sacerdoti poveretti ritengono erroneamente di poter presto essere pensionati: mentre è il caso di ripetere loro il vecchio adagio: « Campa cavallo mio, chè l'erba cresce ».

E' utile d'altra parte andare un po' alle fonti e ricercare quali siano state le sorti di questi progetti per l'assicurazione dei Sacerdoti.

Il Prof. Antonino Consoli nell'articolo sopra citato, ha preso le mosse dalla proposta di legge n. 70 d'iniziativa dei deputati Foderaro,

Comi, Lucifredi, Bettiol, Vedovato, Troisi e Fanelli presentata il 9 luglio 1958 che prevede l'istituzione dell'ente di previdenza ed assistenza per il clero, nonchè dal disegno di legge n. 1674, presentato il 7 novem-
Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale Zaccagnini, di concerto
bre 1959 dal Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno Segni, dal
col Ministro di Grazia e Giustiza Gonella, e dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro Tambroni, relativo all'istituzione di un fondo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia del Clero.

Tutto questo è vero: ma non è completo. Altra volta, nel nostro periodico, abbiamo fatto la storia per così dire remota del progetto di assicurazione per il Clero.

Abbiamo ricordato che quando si istituì in Italia l'Istituto per le assicurazioni sociali, i membri dell'alto Clero vennero interpellati per iscrivervi i sacerdoti in qualche modo dipendenti da altri datori di lavoro: venne risposto che i sacerdoti non compiono un ufficio in dipendenza da terzi, ma un ministero sacro regolato dalle sole leggi della Chiesa: e vi furono superiori di istituti religiosi che minacciarono di ritirare il personale addetto agli ospedali, ricoveri, asili che proponevano di assicurare il personale medesimo all'Istituto di Assicurazione.

Abbiamo ricordato ancora che il Card. Lovitrano a suo tempo versò non ad una cassa Ecclesiastica, ma all'Istituto Statale una somma vistosissima appunto per costituire un fondo per l'assicurazione del Clero. Di questa somma non si è mai più avuto notizia ed invano, anche noi, ne abbiamo fatto ricerche presso i dicasteri romani.

Nell'intento di ottenere in qualche modo un tipo di assicurazione per il Clero, il compianto Mons. Bassi di Ferrara ed il sottoscritto si sono rivolti al competente ministero, fiduciosi che un qualche spiraglio di speranza si aprisse specialmente per i Sacerdoti più poveri e bisognosi. Ci ha risposto l'onorevole La Pira dicendo che la nostra domanda era logica e proveniva da due ottime persone, alle quali, mancava la rappresentanza di tutto il Clero. Era necessario che muovessero le alte gerarchie per concentrare un piano a favore delle Assicurazioni sociali per i cittadini preti.

Nel contempo qualche viceparroco giovane, col consenso del proprio Ordinario, si è rivolto all'Istituto Nazionale dell'Assicurazione Sociale per ottenere l'iscrizione. Le richieste ebbero esito diverso a seconda delle varie provincie: in alcune, come in quella di Alessandria, furono ammesse; in altre, come in quella di Torino, furono dapprima rigettate. In seguito, quando venne ammessa per il Clero dipendente più anziano la facoltà di riscatto per cinque anni quando si avesse un dato stipendio, furono ammessi alcuni a godere i vantaggi dell'assicurazione, con dichiarazione rilasciata dalla Curia. Naturalmente, ne approfittarono i curialisti e i loro beniamini: gli altri, anche più bisognos, ne furono esclusi; oppure, come accadde allo scrivente, furono ammessi e poi esclusi con relativa restituzione delle quote versate, pervhè le Curie

non rilasciarono la dichiarazione voluta. Però un qualche bene si era ottenuto, perchè quasi tutte le sezioni provinciali dell'INPS hanno cominciato ad iscrivere i membri del Clero dipendente da qualche datore di lavoro (parroci, amministrazioni di Istituti, ecc.). Abbiamo dei viceparroc che hanno così pagato dieci o quindici annualità e, quando si riteneva il problema ormai risolto, ecco cadere la tegola della circolare dell'INPS inviata alle Curie, agli Enti Ecclesiastici ed alle parrocchie, con cui si comunicava che l'iscrizione del Clero secolare al detto Istituto veniva sospesa, in attesa che il Ministero competente esaminasse la questione relativa all'applicabilità dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei Sacerdoti secolari.

Naturalmente la sopresa ed il disappunto del Clero a questo punto furono enormi. Già in antecedenza certe categorie del Clero furono escluse dalle assicurazioni sociali, mentre per altre venne conservata l'iscrizione. Col nuovo provvedimento invece la sospensione riguarda tutti i membri del Clero secolare, a qualunque categoria appartengano. Si sperava ancora che la Camera approvasse il progetto di legge ministeriale per la costituzione di un fondo per l'assicurazione al Clero; invece anche questa speranza è caduta e il progetto andò alla deriva.

L'«*Amico del Clero*», organo della FACI, ha pubblicato in merito una nota, che riproduciamo integralmente:

Ributtata in alto mare la pensione al Clero

La tenace opposizione delle sinistre ha riportato in alto mare la legge che prevede l'istituzione di un fondo per l'assicurazione al Clero Italiano. Da tempo i comunisti con i socialisti ed i laicisti di tutte le tnte, si erano schierati contro la proposta legislativa che mira a sanare uno stato di cose realmente assurdo e indegno di un paese civile: assicurare cioè una vecchia tranquilla ai sacerdoti e andare incontro alle necessità del Clero nel caso di invalidità.

Infatti il 19 gennaio scorso, su richiesta dei parlamentari di sinistra, la Commissione Interni della Camera — che si era riunita in seduta congiunta con quella del Lavoro — ha rimesso in aula l'esame del disegno dilegge governativo per la pensione al Clero. In tal modo tutto è stato rinviato ...in alto mare".

Giustamente il Clero italiano si sentì leso nei suoi giusti diritti e si domandò come mai i nostri rappresentanti al Parlamento non siano riusciti a varare il progetto di Assicurazione per il Clero.

Prova ditale disappunto sono le numerose lettere che abbiamo ricevuto al proposito. Ne pubblichiamo una molto significativa.

"Dopo la bocciatura del disegno di legge per la istituzione di un fondo per la pensione al Clero, giunge in questi giorni alle Parrocchie, Istituti, Seminari... la circolare n. 110 quater G.S. della Sede Provinciale di Torino dell'INPS.

Quid agendum in sede diocesana? L'obbligatorietà delle assicurazioni sociali del Clero secolare deriva dalla legge 28 agosto 1924 n. 1422

art. 3, *e per gli addetti all'insegnamento nei Seminari è ribadita dalla circolare della Direzione Generale dell'INPS n.* 823 *Obg.* 17 *del* 25-1-1943 *che riporta un comunicato del Ministero delle Corporazioni.*

Quindi finchè, non una circolare, ma una nuova legge — che non potrà avere effetto retroattivo — non verrà ad abrogare quella del 1924, *sussiste l'obbligatorietà... e il Seminario o Parrocchia o ecc... non sospenderà l'assicurazione del suo personale dipendente retribuito.*

La Direzione Generale dell'INPS con nota 12-1-57 *riferiva alla FACI che la questione era di nuovo all'esame del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale e delle supreme Autorità Ecclesiastiche* (*sono almeno* 11 *anni che si ripetono questo!*).

Anche la Sede di Rovigo dell'INPS con nota 10 *aprile* 1957, *diretta alle Curie Vescovili di Rovigo, Verona e Venezia, ebbe a comunicare che la Direzione Generale dell'INPS, in attesa d'impartire disposizioni di carattere generale, era venuta nella determinazione di lasciare immutata la situazione, consentendo la continuazione dell'assicurazione per i Sacerdoti già asicurati, nonchè l'ingresso nell'assicurazione stessa dei nuovi assunti, qualora i Parroci già assicurino gli altri Sacerdoti da essi dipendenti.*

La predetta Direzione Generale ha inoltre aggiunto che i Sacerdoti di cui trattasi, se titolari di posizioni assicurative e non più nelle condizioni di essere assicurati da terzi, possono — su domanda da presentare alla Sede provnciale dell'INPS, unitamente alla tessera in corso e semprechè ricorrano i requisiti contributivi di legge — essere autorizzati ad effettuare i versamenti volontari.

E si dovrà adire le vie legali? La Magistratura ha sancito ormai con molte motivate sentenze tale obbligatorietà: 1) *per i Viceparroci*: *Trib. di Messina* - 6-7-54; *Trib. di Firenze* - 20-10-55; *Trib. di Caltanissetta* - 5-7-57; *Corte d'Appello - Caltanissetta* - 16-6-58; *Corte di Cassazione*: *II sez. Civ.* 26-9-58. 2) *per addetti all'insegnamento nei Seminari*: *Trib. di Arezzo,* 2-2-56; *Corte di App. Firenze,* 15-4-57; *Trib. di Viterbo* - 1-8-58; *ecc. Cordialità. D. Ignazio Ayres*".

Al *quid agendum* dell'amico Prof. Ayres rispondiamo che ci siamo rivolti alla FACI la quale, essendo un organo nazionale, ha la possibilità di far sentire in alto loco la voce di tutto il Clero italiano. E la FACI ha promesso d icontinuare la battaglia fino al conseguimento della vittoria.

Qualche Sacerdote ci h adomandato: « quale interesse hanno mostrato e quale azione hanno svolto le alte Gerarchie ecclesiastiche relativamente al problema assicurativo del Clero? Purtroppo la risposta non è confortante: le alte Gerarchie Ecclesiastiche hanno sempre sentito poco questo problema. Ritenevano che fosse sufficiente il *sussidio caritativo* disposto dalla S. Congregazione del Concilio a favore dei Parroci meno provvisti; finchè alla Sacra Congregazione del Concilio rimase il Card. Bruno non si è ottenuto nulla.

Buon per noi che il Santo Padre Pio XII inuna celebre esortazione al Clero ha incoraggiato le Diocesi che si erano poste all'avanguardia in questo campo assicurativo. Al risuonare di questa diana Pontificale naturalmente hanno subito fatto eco molti Vescovi ed in molte diocesi furono istituite le Casse per il Clero, le Mutue malattie e le assicurazioni per la vecchiaia e l'invalidità dei Sacerdoti.

Finalmente! Intanto l'Em.mo Card. Siri, Arcivescovo di Genova, aveva intavolato trattative coi dicasteri italiani competenti e ne era venuto fuori il progetto ora rimandato alle calende greche dalla Camera dei Deputati.

Allo stato attuale delle cose, non ci resta che attendere gli eventi e sperare che l'azione collettiva del Clero possa ottenere che il nuovo progetto legislativo sia presto elaborato ed approvato.

Pertanto è bene prendere atto che l'azione assicurativa per il Clero cammina, sia pure con passo graduale. In molte regioni sono state istituite le Mutue malattie per il Clero che già funzionano egregiamente. In altre sono stati organizzati per il Clero che già funziona;O»Caòetao In altre sono stati organizzati dei fondi per la sovvenzione del Clero in caso di infortunio, d'invalidità, di vecchiaia.

A Torino poi, l'abbiamo detto e ripetuto altre volte, il problema fu già egregiamente risolto fin dal 1880, quando venne fondata e eretta ad Ente Morale dello Stato Italiano la « Società di previdenza e Mutuo Soccorso fra il Clero », che ha sempre assolto i suoi impegni, che ha a disposizione dei capitali cospiqui e che in ottant'anni di attività ha acquistato molte benemerenze a vantaggio del Clero Italiano.

Abbiamo già varie volte pubblicato che questa Società, mediante il suo congegno tecnico che unisce alla previdenza il mutuo soccorso, è la mgiliore società di assicurazione che esista, perchè, a parità di quote versate e di anni di iscrizione, corrisponde quasi il doppio di quanto corrspondano le altre Società di assicurazione. Se il Clero l'avesse meglio conosciuta e v isi fosse iscritto in massa, avrebbe potuto garantirsi una pensione sufficiente e non vi sarebbe bisogno di altre forme di assicurazioni statali o parastatali. Ma il Clero è un po, sempre così: magnifica quello che fanno gli altri e sottovaluta quello che è organizzato ottimamente dal Clero stesso.

Attendiamo quindi gli eventi, ma non culliamoci con soverchie illusioni.

Can. Giovanni Lardone

B. L.

Il confessionale

E' strano come purtroppo anche nella generalità del clero si abbia a notare una mentalità verso il sacramento della Penitenza come di servizio più che di amministrazione rituale. Specie poi nell'Italia meridionale, il popolino vede gli altari — che si moltiplicano senza una dovuta osservanza di dignità liturgica — come un qualche cosa di dignitoso, ma sempre dopo la statua del santo che vi sta sopra, e vede la necessità di una sopraelevazione e di un culto (fiori e tovaglie e lumi). Ma la Penitenza può appena ambire ad un armadio-confessionale, posto nei luoghi più disparati. Gli architetti che si accostano al tema sacro collocano i confessionali persino nel presbiterio attorno all'altare maggiore.

Comunque, generalmente, nelle chiese nuove, si cerca di inserire questo «mobile» nella architettura, come parte integrante, dandogli anche una ubicazione dignitosa, sempre comunque lontana da altari e in posizioni di piena visibilità, come prescrivono le leggi canoniche. Tuttavia, anche in questi casi, difficilmente si sanno curare certi particolari tanto necessari. Siamo, qui da noi, sempre lontani da quelle forme realizzate nel Belgio e in altri paesi, dove le penitenzierie trovano la loro sede in una cappella gemella, di fronte, a quella battesimale, dedicata ai defunti: con altarino fisso e catafalco in pietra, e con nelle pareti i confessionali incassati. Soluzione quanto mai preziosa. Si potrà solo obbiettare che se tale ambiente è troppo lontano dalla vista dell'altare eucaristico — non si può ammettere una seconda conservazione delle Sacre Specie all'altarino di questa cappella — la preparazione alla confessione viene ad essere infirmata, nel senso che per certi esami occorre la vicinanza fisica, oltre all'assistenza, di Gesù eucaristico.

Questa volta intendiamo trattare appunto del confessionale chiuso. Tale soluzione infatti, al giorno d'oggi, si impone sempre più decisamente. Anche a prescindere da certe mode femminili, in occasione di affollamenti, con la ressa attorno ai comuni confessionali, il disagio del penitente come del confessore — l'uno o l'altro, alle volte, sordastri — può pregiudicare e sciupare tante disposizioni anche felici. Il pericolo — nel realizzare il confessionale chiuso — è che si cada nella cabina telefonica. Ad evitare la quale — si badi — non valgono certe preziosità, fuori luogo, di giuochetti stilistici, vecchio o nuovo stampo (elementi architetto-

nici decorativi) o croci ornamentali o simboli più o meno felici, comunque applicati.

La prima necessità di tale costruzione e di tale ambiente è la sua logica funzionalità: sacerdote e penitente debbono trovarsi a loro agio, senza imposte penitenze. Ambiente racchiuso e raccolto, dove la pulizia e la respirabilità debbono essere doti evidenti.

Deve essere posto in luogo *"aperto e visibile"* (C.I.C. 909, ad I.).

Ma vediamo, ciò che si può notare di più rilevante.

Pianta. Le quote sono le minime. Se lo spazio lo concedesse non sarebbe mal e portare, almeno per la celletta del confessore, la larghezza a cm. 110-120.

Per il penitente: per la porta occorre curare una impugnatura incassata; in modo da evitare che vesti o veli si abbiano ad impigliare, con chiusura a scatto, silenziosa. I vetri spia — doppi, in modo da attutire al massimo i rumori — possono essere anche parzialmente — a righe verticali — o interamente sabbiati, specie se all'interno si colloca la luce che segnali essere il posto occupato. Comunque, basterà, al più per il sacerdote, aggiungere dietro al vetro una tendina violacea. In alto all'interno della celletta si dovrebbe incassare una lampadina la quale dovrebbe permettere almeno la lettura dell'*Atto di Dolore,* posto sull'abbattivoce o sul poggiagomiti. Questa luce potrebbe essere collegata con un interruttore a molla sotto l'inginocchiatoio, in tal modo segnalerebbe per chi attende, l'«*occupato*». Per il cambiamento d'aria sarà necessario uno spioncino a griglia o simili, sul battente in basso e in alto sulla parete divisoria con la cella del confessore: in tal modo con l'aprirsi e il chiudersi delle cellette latèrali anche quella centrale riceve un apporto di aria.

Importanza particolare va data all'inginocchiatoio con il suo poggiagomiti e alla grata auricolare.

L'inginocchiatoio va realizzato sempre con il piano orizzontale, mai inclinato. L'inclinazione tende a buttare indietro la persona. Lo si tenga alto sempre almeno cm. 16: la quota segnata qui è di 20: utile per i piccoli come per gli adulti. Da questo inginocchiatoio — sporgente dalla linea del poggiagomiti almeno cm. 20 — l'altezza di cm. 65 non va mai superata, per la sistemazione della tavola di appoggio, anche questa sempre orizzontale. Spigoli, anche qui, come ovunque, all'interno come all'esterno, smussati o arrotondati. La grata auricolare generalmente — non si capisce il perchè — la si pianta sempre al centro della parete. Ma è un'illogicità. Chi si confessa è portato a raccogliersi verso l'angolo. Il confessore, a sua volta, con l'apertura al centro, è obbligato a piegarsi, spesso ingobbito, in avanti. Tale apertura, al contrario, deve essere alta e stretta, — in modo che grandi o piccoli, anche se questi ultimi, in piedi sull'inginocchiatoio, ci arrivino comodi — spostata verso la parete di fondo. Sempre, anche nei confessionali chiusi, si consiglia l'abbattivoce, in questo caso lo si potrà chiamare *coprivolto*: valido specie in

certe crisi di pianto, affinchè chi attende, oltre al vetro non abbia da veder nulla.

Naturalmente sopra la grata auricolare va posto il Crocefisso — dignitoso — e a lato dell'inginocchiatoio un gancio per applicarvi la borsa. In particolare per confessionali di santuari, sopratutto se montani o posti in zone turistiche, conviene, anche in questa sede, tener conto di quanto i pellegrini debbono portarsi dietro: ombrello, bastone, borsa o pacchi.

E passiamo alla cella del confessore.

Il battente anche qui avrà il suo doppio vetro, con l'aggiunta se si vuole, come accennato, di una tendina interna di stoffa violacea; la spia per l'aria; la maniglia incassata; la targhetta per il nome del confessore.

All'interno, sul soffitto, un'apertura per l'aerazione. Per i mesi caldi, senza lasciare la porta aperta, si potrà inoltre praticare una specie di piano, ad abbaino, rialzabile. La luce a cono snodabile, che permetta la lettura del Breviario o altro, nelle pause di attesa. Utili due ganci: per appendere mantello o soprabito e per la stola violacea.

Anzichè un sedile fisso — in tal caso si curi che sia almeno rialzabile, da permettere di ascoltare le confessioni anche in piedi — si provveda ad un sedile girevole, meglio se già munito di schienale e poggiagomiti. Necessario l'abbattibile poggiabraccia e poggialibri. Qualora il seggiolino non abbia bracciali, si curerà un poggiagomiti fisso sottostante all'apertura auricolare.

La grata — occorre raccomandare materiali lavabili, igienici? — ha segnato quale chiusura una lastra, anche metallica, scorrevole dall'alto in basso, in due binari. Tali chiusure, ,ricadenti per il peso, potranno essere collegate tra loro — come un bilanciere, in modo che chiudendo una si apra l'altra — mediante catenella o simili, scorrente in guscia o perno opportuno. Se, al contrario, si preferisse il battente, sul tipo di quello dei penitenti, converrà che i perni siano sempre verso l'esterno: per una più comoda apertura da parte del sacerdote e per occultare, anche per lui, il volto, aiutando così la voce, a indirizzarsi verso chi si confessa.

Se le possibilità lo permettono, si crei anche la zona per la collocazione della berretta, libri e una bottiglia d'acqua: in giornate calde ed estenuanti sarà un vantaggio.

Si provveda sempre al riscaldamento. Il pavimento potrebbe avere una zona spostabile: in modo da poter ascoltare le confessioni in piedi, senza l'obbligo di curvarsi.

In costruzioni nuove converrà, ho detto, curare il confessionale incassato. Ma l'interno non sia mai in sola muratura. Per l'aerazione si potranno praticare delle canne d'aria direttamente nelle pareti, con prese esterne.

Anzichè altari — ma proprio come un altare — sarà utile che il con-

fessionale abbia un suo vano e una sua sopraelevazione, in modo da rimarcare la grandezza di questo sacramento. Ideale se poi il vano — quasi come un'abside laterale — avrà una sua proporzione da accogliere, insieme al confessionale, gli inginocchiatoi con le preghiere per la preparazione alla confessione. In questo caso decorazioni murali, vetrate, istoriate e simili illustreranno il sacramento, creando una particolare atmosfera ambientale.

Un tempo le navatelle avevano una funzione anche di disimpegno. Oggi, nelle chiese moderne che per amore dell'unità anche liturgica hanno adottato la navata unica, conviene creare dei modesti passaggi perimetrali. In tali passaggi si può aprire le porte del confessore, mantenendo sulla navata le due aperture per i fedeli.

Ricordo ancora il campanello elettrico di richiamo.

La soluzione del confessionale monoposto non è mai consigliabile, specie ove il concorso dei fedeli è rilevante. Per ciò anche i doppi confessionali, con due confessori con un penitente ognuno, abbinati. Anche adottando il sedile girevole, il fatto di non potersi voltare ora a destra ora a sinistra, causa alla fine dei forti dolori alla schiena.

E anche questo può alle volte pregiudicare una buona confessione.

Come si vede, dal confessionale più che mai si ha conferma, l'arte sacra è anche un fatto e un problema di pastorale.

B. L.

Sessant'anni de "l'Eco della Stampa,,

Bergamo, 1 Aprile

In un noto ristorante di S. Vigilio, ha avuto luogo oggi il pranzo aziendale de « L'ECO DELLA STAMPA ».

Attorno ad Umberto ed Ignazio Frugiuele la grande famiglia de « L'Eco » costituita dai collaboratori, dagli impiegati e dai salariati si è stretta affettuosamente per ascoltare la parola amica del Direttore e per festeggiare la consegna delle medaglie ai «fedelissimi» ed ai « fedeli » dell'Azienda.

Cinque medaglie d'oro e ventuna d'argento, pregevole opera dello scultore Ettore Calvelli realizzata dalla Ditta Bertoni, hanno premiato anzianità di servizio che superano anche i trent'anni.

A tutti i presenti, inoltre, è stata consegnata una medaglia ricordo in bronzo.

Si sono così iniziate le manifestazioni celebrative del sessantesimo anniversario de « L'ECO DELLA STAMPA », che culmineranno a Roma con il IX Congresso della Fédération Internationale Bureaux Extraits de Presse e che si concluderanno a Milano con un ricevimento al « Circolo della Stampa », fissato per il 15 maggio p.v.

A. RE

Vangeli Domenicali

V DOMENICA DOPO PASQUA

(S. Giovanni 16, 23 - 30)

Nel brano precedente il Signore aveva parlato della tristezza degli Apostoli e della solitudine derivante dalla separazione del loro Maestro; Gesù, promettendo un pronto suo ritorno, annunziava a loro la gioia che avrebbe invaso i loro cuori, simile a quella della donna dopo le sofferenze del parto.

Oggi il Signore, spiegando questa gioia, ne indica i motivi: 1. la scomparsa della cattiva intelligenza del suo messaggio. Cosa che appariva evidente dalle continue domande degli Apostoli e dai continui malintesi del pensiero del Maestro. Tutto sarà chiarito, sia dagli insegnamenti del Gesù dopo la sua Risurrezione, sia dalla venuta dello Spirito Santo.

2.) La promessa che il Padre esaudirà tutte le loro preghiere. «Dicendo che il Padre darà in suo nome ciò che gli vien richiesto, Gesù afferma che ciò avverrà in quanto sono suoi discepoli. Ciò ha come presupposto che i discepoli devono pregare il Padre richiamandosi a Gesù ed al legame che a lui li stringe. Una tale preghiera è possibile solo grazie alla glorificazione di Gesù; fino a questo momento perciò, essi non hanno ancora pregato nel suo nome. Adesso lo devono fare, e saranno sicuramente esauditi. Una tale preghiera può avere per oggetto solo dei beni soprananturali, ed è per questo che porterà a compimento la gioia dei discepoli» (A. Wikenhauser - L'Evangelo secondo Giovanni - Brescia 1959, pag. 393).

Raccogliamo l' insegnamento che il Signore ci propone circa la preghiera e le condizioni perché sia esaudita.

A) *La preghiera, fondata sulla mediazione di Gesù risorto, deve essere fiduciosa.*

La risurrezione e la esaltazione di Gesù devono renderci sicuri della sua presenza presso il Padre «ad interpellandum nobis» (Hebr. 7,25). Per conseguenza la nostra preghiera deve essere ricolma di fiducia, anzi di certezza di essere esauditi. Si deve fondare sull'infinita bontà di Dio incline verso i poveri: «Beati i poveri!» (Matt. 5, 3). «Esurientes implevit Bonis» (Lc. 1,53). Sulla sua infinita misericordia, che esige da noi solo il riconoscimento della nostra miseria. Una preghiera animata da tali sentimenti è un modo di proclamare la bontà, la onnipotenza e la fedeltà di Dio alle sue promesse. Nei Salmi abbondano gli inviti ad una preghiera di questo tipo. Ricordare nel Nuovo Testamento, oltre al brano odierno, anche Matt. 7, 7 - 11; Giov. 14, 13-14. S. Paolo esclama: «Chi mi condannerà il Cristo Gesù, colui che è morto, che dico? risuscitato, che è alla destra di Dio che intercede per noi?» (Rom. 8,34).

Mancare di fiducia nella preghiera vuol dire dimenticare tutte queste cose e mettersi nella posizione di colui che mette alla prova Dio.

Dobbiamo dar prova della nostra fiducia per mezzo di una perseverante ed insieme rassegnata insistenza. Ricordare l'esempio evangelico della Cananea (Matt. 15, 24 - 28). La nostra fiducia è in fondo, l'espressione del nostro abbandono alla volontà di Dio,

perciò deve essere totale». Profondità di tale sottomissione che è una sottomissione ad un amore: per essa la anima si apre all'amore di Dio» (G. Lefebvre - La Grace de la Prière - Desclée, pg. 130).

B) *Condizioni perché la preghiera venga esaudita.*

Dal Vangelo odierno ricaviamo pure altre condizioni perché la nostra preghiera sia esaudita.

1) Deve essere diretta al Padre. Per conseguenza Egli deve riconoscere in noi i tratti, le sembianze del Figlio. Quando con il peccato abbiamo perso la nostra somiglianza con Dio, ci è difficile, per non dire quasi impossibile, pregare. Se non ci preoccupiamo, presentandoci al Padre nella preghiera, di avere tale somiglianza, corriamo rischio di vedere la nostra preghiera ridursi un vano movimento delle labbra, meritando il rimprovero di Gesù: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me» (Matt. 15, 8). Necessità quindi di essere in grazia, per pregare bene.

Iniziare la preghiera con un atto di contrizione perfetta per «metterci in sintonia» con Dio.

2) L'oggetto della nostra preghiera deve essere calcato sulla grande preghiera che ci insegnò Gesù: il Padre nostro. Il brano presente dice che porterà al sommo la nostra gioia, perciò deve aver per oggetto i beni soprannaturali soli capaci di colmarci di felicità.

3) La nostra preghiera deve passare attraverso il Cristo, unico mediatore. Ad una prima lettura del nostro Vangelo, parrebbe quasi essere esclusa tale mediazione: «Ed io non dico che pregherò il Padre per voi» (v. 26), mentre in realtà è perché si fa una cosa sola col Cristo, che il Padre ci esaudirà. E' per il rapporto che gli Apostoli e che i Fedeli assumono col Cristo che avviene la risposta del Padre. Ecco quindi le altre condizioni: a) essere uniti a Gesù nella fede: «perché voi avete creduto che sono dal Padre» (v. 28 b).

4) Essere uniti a Gesù nell'amore fattivo «...perché il Padre vi ama lui stesso, perché voi mi avete amato» (v. 27 a).

«Chi ama osserva i miei comandamenti» (Giov. 14, 23). La preghiera si traduce quindi in un'opera di amore fattivo illuminato dalla fede.

L' ASCENSIONE
(S. Marco 16, 14 - 20)

Con il mistero dell'Ascensione di Gesù al Cielo si compie quella glorificazione di Gesù che ebbe inizio con la risurrezione. E' la glorificazione dell'umanità di Cristo al di sopra di ogni creatura ed insieme il pegno e l'esempio della nostra glorificazione come la Risurrezione lo è per la nostra umanità. Il trionfo di Gesù è il preannuncio del nostro trionfo per mezzo suo.

Il trionfo di Gesù è sublime. La sovrana potenza di Dio si dispiega in tutta la sua grandezza: «Questa sovrana possanza Egli (Dio) la dimostrò in Cristo, risuscitandolo da morte e facendolo sedere alla sua destra nell'alto dei Cieli, al di sopra di ogni Principato, Potestà, Virtù e Dominazione, al di sopra di qualsiasi dignità o grandezza, che possa essere nominata non solo in questo secolo ma anche nel futuro». Tanto che Egli tutto ha messo sotto i suoi piedi e collocandolo al vertice di ogni cosa, l'ha costituito capo di tutta la Chiesa» (Ef. 1,20 ss). La Chiesa stessa contemplando tale mistero, chiama l'ascensione di Gesù «ammirabile».

Meditando sull'Ascensione pensiamo che i motivi dell'esaltazione di Cristo sono pure i motivi della nostra esaltazione.

1. - *Motivi dell'esaltazione di Cristo.*

Come nella Trasfigurazione il Signore aveva lasciato, per alcuni istanti trasparire il Mistero che portava nella sua persona dall'Incarnazione, con l'assunzione in unità di persona della natura umana, così nella sua ascensione è l'esaltazione di questa natura umana per una partecipazione sublime ed eminente alla beatitudine ed alla potenza definitiva divina. La natura umana di Gesù riceve i degni onori che le competono come natura umana del Figlio di Dio. Quell'uomo che venti secoli fa visse in Palestina, predicò e morì per noi, è il Figlio Unigenito del Padre: la festa odierna ce lo ricorda «Exivi a Patre et vado ad Patrem». (Giov. 16, 28).

L'Ascensione è la ricompensa delle umiliazioni sopportate dal Cristo per amore del Padre e per amore nostro». Cristo si è fatto per noi obbediente fino alla morte ed alla morte di Croce *propter quod* Dio lo esaltò e gli diede un nome che è sopra ogni altro nome» (Filipp., 2, 9). Ed il trionfo decretato è dato al vincitore, dopo la sofferenza della lotta. Sono i dovuti onori al vincitore della morte, del peccato e dell'inferno.

2) *La nostra esaltazione in conformità a quella di Cristo.*

a) Gesù con la sua vita ci ha tracciato la strada che dobbiamo seguire per penetrare con Lui nella gloria nella quale risiede. Ci ha data la possibilità di raggiungerlo a condizione che, come Lui, siamo figli di Dio non per natura ma per adozione. Il colloquio di Gesù còn Nicodemo è quanto mai significativo al riguardo. «Se non si rinasce. dall' acqua e dallo Spirito Santo non si può entrare nel Regno di Dio» (Giov. 3, 5). Bisogna essere «nati da Dio (Giov. 1, 13) » per poter enrare nel Regno e nel trionfo.

Il nostro battesimo ci ha incamminati per questa strada. Da prigionieri di Satana ci ha fatti schiavi di Cristo. E Cristo entrando in cielo «captivam duxit captivitatem». E' il capo della schiera immensa dei Figli di Dio che entrando trionfante in cielo ci indica il fine che dobbiamo raggiungere, ci fa vedere quale è il termine della nostra avventura di cristiani.

Pensiamo quindi sovente al paradiso, come fine di ogni nostra azione, quel Paradiso che non è poi altro che essere con Cristo e con Dio.

Nutriamoci del pane del cielo col quale «futurae gloriae nobis pignus datur» (antif. O Sacrum Convivium).

b) Gesù ci ha pure indicato la strada che dobbiamo battere in questa vita per poterlo raggiungere nella gloria. Egli ha raggiunto la gloria attraverso:

1) *l'obbedienza fino alla morte;* seguirlo su questa strada, significa impegnarci a fare sempre e dovunque la sua esistenza terrena. Non solo subirla passivamente ma cercarla come l'affamato cerca il suo nutrimento. «Il mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato» (Giov. 4, 34).

2) *attraverso l'umiliazione.* Se pensiamo che Gesù è il Verbo incarnato, possiamo dire che tutta la sua vita fu un'umiliazione. «Exinanivit semetipsum» (Filip. 2, 7).

Ricordiamo le umiliazioni alle quali fu sottoposto nella sua passione. Dagli sciaffi agli sputi, alla flagellazione alla morte su di un patibolo infamante.

3) *Attraverso la sofferenza.* Ripensiamo alla passione di Gesù, alla sua Croce. Questa è la strada. Rileggere e commentare il cap. XII del II libro dell'Imitazione. «De via regia sanctae crucis».

Lasciamoci invadere dalla gioia del trionfo di Cristo, aumentiamo la nostra speranza, e camminiamo per la strada tracciata da Gesù.

DOMENICA DOPO L' ASCENSIONE
(S. Giov. 15, 16 - 27; 16, 1 - 4)

Nella pericope odierna Gesù, dopo aver precisato le relazioni di amicizia intercorse e che devono intercorrere tra Lui ed i suoi discepoli e fedeli, oppone a questo ambiente di amore, l'odio del mondo, perché i suoi fedeli non si trovino sprovvisti di fronte ad esso. Gesù li assicura della sua forza nella lotta: Lo Sipirito Santo che promette e manderà sugli Apostoli e sulla sua Chiesa.

1) *amicizia di Gesù con gli Apostoli*

Pochi versetti prima del nostro brano, Gesù ha parlato chiaro della sua amicizia con gli Apostoli. «Io non vi chiamo più servitori, perché il servo ignora ciò che fa il suo Padrone; vi chiamo amici, perché tutto ciò che ho appreso dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere» (v. 15). Con le prime parole del vangelo odierno mette in luce un aspetto proprio di questa relazione: «Non siete voi che avete scelto me» (v. 16). Si tratta quindi di un amore che dobbiamo avere verso di lui ma che è stato preceduto da una libera scelta da parte sua, fatta con tutta spontaneità. Non è fondata su dati personali degli Apostoli, neppure su qualche loro opera meritoria: esso è completamente gratuita, è un dono. L'amore di Dio per noi è questo.

Noi spesso pensiamo che il nostro amore per il Signore sia quasi una de-

gnazione da parte nostra e dimentichiamo che è Lui per primo che ci ha amati e che ci ama. Noi capovolgiamo facilmente il rapporto. Crediamo che Dio ci debba amare perché noi lo amiamo e facciamo qualche cosa per Lui, quasi che fosse Lui ad avere bisogno del nostro amore, mentre è semplicemente il contrario.

Qual'è il motivo di tale scelta? «Vi ho scelti (amati), perché andiate e portiate frutto ed il vostro frutto rimanga» (v. 16). Qual'è il frutto che Gesù si attende dai Discepoli? Quale la risposta che dobbiamo dare all'amore di Dio per noi? Ci risponde Gesù stesso all'inizio del cap. 15. di S. Giovanni. Il frutto è la santità della vita che si traduca, supponendo una fede viva, nell'osservanza del comandamento dell'amore.

E' soprattuto nell'amore verso gli altri, che si manifesta il frutto che Dio si aspetta da noi». Quello che vi comando è di amarvi gli uni gli altri» (v. 17). Ma per questo è necessario restare nell'amore del Padre. «Se voi osserverete i miei comandamenti voi rimarrete nel mio cuore (che è anche l'amore del Padre) come io che ho osservato i comandamenti del mio Padre rimango nel suo amore» (v. 10). «Chi rimane in me come io in lui porta molto frutto» (v. 5).

La risposta che Dio si attende da noi è quindi una risposta di amore che non si esaurisca in un vano sentimento, ma che fondata sulla fede nella parola di Gesù, si realizzi in amore di Dio e del prossimo.

La fede e la carità sono i frutti da noi attesi dall'amore di Dio. Esaminiamoci se portiamo frutto, se siamo nell'amore di Dio, se amiamo gli altri veramente in tutte le circostanze della vita e non solo a parole ma anche con le opere.

2) *L'odio del mondo.*

Gesù premunisce gli apostoli contro l'odio del mondo che scoppierà violento e quasi improvviso almeno per essi, durante la sua Passione e che da allora continuerà nella storia del mondo fino alla fine dei tempi. Se è un mistero l'amore di Dio per l'uomo è un mistero non meno grande l'odio del «mondo» contro Dio. Gesù ed i suoi discepoli. Il mistero di quest'odio non ha una spiegazione sufficiente solo nella libertà e malizia del suo cuore umano. In certe sue manifestazioni presenta un qualche cosa che sfugge, ma che si avverte non meno presente nella storia dell'umanità, qualche cosa che scatena e mantiene questo odio. Gesù l'ha individuata nella «potenza delle tenebre».

Amare il Signore significa esporsi all'odio del mondo. Si sarebbe quasi tentati di dire che quanto più il mondo ci odia per il nome di Cristo, tanto più siamo sicuri di essere dalla sua parte. Per questo Cristo ci ha detto di rallegrarci in simili evenienze.

Noi cristiani manchiamo spesso di questa condizione eroica della vita, richiesta dalla nostra fede. Al primo cenno di sfavore, al primo sorriso, posiamo le armi e passiamo al campo nemico. Facilmente ci accontentiamo di un cristianesimo che non scomodi né noi né gli altri; un Cristianesimo addomesticato che non ha nulla da dire al «mondo» perché si è rassegnato a seguire la corrente del mondo cercando di salvare qualche apparenza esterna.

Quale immensa responsabilità grava sui cristiani che non vogliono o non sanno prendersi la loro parte dell'odio del mondo!

Non dobbiamo scandalizzarci: hanno trattato così il Maestro, quelli del «mondo»!

Per Lui che non aveva difetti si sono inventati dei motivi, per noi bastano i nostri difetti anche piccoli per fornire dei pretesti a questo odio.

L'odio del mondo ha la radice nella incredulità che non vuole accettare il Cristo. Si tratta non solo di una deviazione morale ma di un disorientamento che fa da sfondo ad ogni deviazione: la mancanza di fede.

Gesù ci ha assicurata la vittoria: la Fede. Ci ha promesso la forza: lo Spirito santo. In questa novena dello Spirito Santo che ci introduce alla festa della Pentecoste prepariamoci con fede e soprattutto invochiamo questo Spirito che dissipi le nostre tenebre e che ci dia la forza di affrontare l'odio del «mondo» e di trionfarne.

PENTECOSTE
(Giov. 14, 23 - 21)

Il Mistero di Dio, nella sua lucidissima oscurità, resta sempre velato ai nostri occhi spirituali. Ci è più facile conoscerlo nei suoi effetti che ci toccano da vicino o che in qualche modo possono essere rappresentati sensibilmente o sperimentati che non nelle definizioni che, se tecnicamente possono avvicinarsi alla perfezione, sempre ci rendono difficile o almeno lontana la realtà del loro contenuto. Così per esempio tutta la reale malizia del peccato non la possiamo conoscere direttamente se non ci sforziamo di comprenderla attraverso i suoi disastrosi effetti manifestati dalla rivelazione: i castighi che Dio, giustizia infinita, ha dato per il peccato, la Passione di Gesù per cancellarlo ecc. Lo Spirito Santo è stato chiamato il «Grande Sconosciuto», forse perché le definizioni studiate nel Catechismo o approfondite nella Teologia, ce lo rendono così lontano da farci quasi dimenticare tutta la concretezza della sua realtà e della sua azione. La Festa di Pentecoste, mentre ci ricorda la grande effusione dello Spirito, richiama la nostra attenzione sul suo mistero e sulla sua ricchezza.

1) - *La promessa di Gesù.*

Nei vangeli domenicali nelle feste dopo la S. Pasqua, domina la figura dello Spirito Santo promesso da Gesù in modo particolare come Spirito di verità. Ma si può dire che tutto il Vangelo risente di questa presenza misteriosa. Dalla predizione fatta a Zaccaria della nascita di Giovanni Battista, all'Annunciazione, alla Visitazione, alla presentazione al Tempio, si può dire che tutta la vita di Gesù è segnata dall'azione dello Spirito, tutta l'attività del Maestro è diretta da questo Spirito.

Il Vecchio Testamento conosce un soffio di Dio che facilmente diventa uno spirito di Dio la cui azione ha delle analogie con quella dello Spirito Santo. L'elemento naturale scelto di preferenza a paragone è il vento, inteso come respiro, nell'uomo, come spirito che gli permette di pensare e di volere, come forza superiore che qualche volta lo invade per illuminarlo in quelle decisioni e orientarlo in quei propositi che egli, da solo, è normalmente incapace di concepire o realizzare.

Il vento deve la sua importanza alla sua potenza. Nulla resiste ad una tempesta scatenata. La nave orgogliosa (=Tiro) sprofonderà quando Jaweh manderà il suo vento dall'Oriente (Ez. 27, 26), così come le mura di difesa di cui va orgogliosa Gerusalemme contro i suoi nemici, crolleranno sotto il soffio del vento dell'ira divina. Il vento domina la forza diabolica del mare, esso è sempre pronto ai comandi di Dio, docile alle sue volontà. «Dio fa dei venti i suoi messaggeri» esecutori dei suoi ordini. cfr; Ps. 148; 147, 17-18.

Immagini poetiche, che traducono una esperienza religiosa autentica. Vi è nel vento capace di tutto rovesciare, sfuggente ad ogni presa, ora torrido ora refrigerante, un mistero di forza e di leggerezza ,di potenza e di immaterialità. Non appartiene alla terra ed alla sua pesantezza, ma al mondo del cielo e della luce.

In Palestina assume un significato anche più profondo: porta le nuvole della pioggia capaci di rendere la terra atta a produrre. Così lo spirito nei confronti della carne: la fa vivere.

.La storia del popolo eletto era ricca di manifestazioni dello Spirito come di una forza nuova che dà all'uomo una personalità capace di fargli compiere le opere volute da Dio. Basti ricordare le scuole profetiche: Elia, i Giudici, i Re, i Profeti.

Gesù, parlando dello Spirito Santo, troverà già il terreno preparato nello animo dei suoi ascoltatori. Lo Spirito di Verità smaschererà il mondo condannandolo. Questo Spirito inoltre opererà la convinzione negli animi di coloro che ascolteranno la predicazione degli Apostoli. Gli apostoli per primi sperimenteranno nella loro vita questi mirabili effetti.

2) *Effetti dello S. S. nell'anima degli Apostoli.*

I testo degli Atti degli Apostoli fa notare la straordinarietà del fatto della mattina di Pentecoste. La folla presente a Gerusalemme è sconvolta. Gli Apostoli stessi rimangono stupiti ed

interdetti. Le opinioni più divergenti si incrociano tra gli ascoltatori, come quando accade qualcosa di sconvolgente. L'impressione della Risurrezione non fu tale da richiamare l'attenzione come la Pentecoste. Gli Apostoli sono come fuori di loro, portati da una ebbrezza divina, dal soffio del vento di Dio. Basta confrontare il comportamento degli Apostoli prima e dodo la discesa dello Spirito Santo. Prima non osavano neppure lasciarsi vedere, ora non solo escono in pubblico, *ma affrontano la folla proprio su quell'argomento che prima li rendeva assai timorosi.*

Gli App. sono pieni di forza per cui sono pronti a sostenere qualsiasi persecuzione. Non solo: essi sono pieni di gioia proprio in mezzo alle persecuzioni «andavano con gioia davanti ai Tribunali perché erano fatti degni di soffrire per il nome di Cristo» (Atti).

Il vento della Pentecoste non è una brezza rinfrescante. E' una tempesta che tutto sconvolge, sradica gli alberi, scoperchia le case, solleva le onde del mare; il soffio nuovo dello S.S. scuoterà il vecchio mondo crollante. Disseminerà gli App. ai quattro angoli della terra come chicchi nuovi che porteranno grande messe.

3) *Trasformazione che lo Spirito* Santo prende possesso di noi nel Santo Battesimo, ci fa figlioli di Dio, comunicandosi a noi eleva le nostre facoltà al livello del divino, rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio (cfr. il cp. 8. della lettera ai Romani). Ci dà le virtù infuse: la fede, non frutto di raziocinio, ma come convinzione che viene da Lui, la speranza fondata sulla fedeltà di Dio alle sue promesse, la Carità che è l'amore di Dio comunicato nel nostro cuore.

Eleva le virtù morali naturali creando così degli aiuti per la realizzazione della vita divina nella nostra esistenza.

Tutto questo crea in noi dei doveri che costituiscono la nostra devozione allo Spirito Santo:

a) *Invocarlo spesso*: desiderare che ci comunichi la santità, che ci faccia conoscere, amare, comprendere e, nella misura del possibile, realizzare il Cristo. Sia il nostro maestro di devozione cristiana.

b) *Come consolatore ci tenga compagnia nell'assenza del Cristo.* Difenda la nostra causa presso il Padre, difenda presso di noi la causa del bene, di Dio, perchè la nostra volontà scelga sempre Lui.

Ci difenda contro il mondo e le sue massime dandoci forza per vincere, perché esse non penetrino in noi.

Sia la nostra forza nei momenti di atonia spirituale, di aridità, di tristezza, di insensibilità.

c) *Siamo attenti e docili alle sue ispirazioni;* non contrariamolo e soprattutto non estinguiamolo in noi con la nostra dissipazione e col peccato. Siano questi i propositi e le decisioni che prendiamo in questa festa di Pentecoste.

FESTA DELLA S.S. TRINITA'
(S. Matt. 28, 18 - 20)

Il Vangelo odierno, assai breve, insieme al comando di Gesù di predicare a tutto il mondo la sua dottrina, riporta la formula battesimale, che è come un compendio di tutta la rivelazione, tutto quello che Gesù ci ha rivelato di Dio che cioè, pur essendo un Dio solo ed unico per natura, è Trino nelle Persone: Padre, Figlio, Spirito Santo. Per mezzo di questo rito battesimale veniamo consacrati alla SS. Trinità ed Essa prende possesso di noi.

1) Dio Uno e Trino. Quando abbiamo pronunciato questa formula, abbiamo detto tutto quanto possiamo dire di Dio; però, purtroppo, non sappiamo tutto quello che con questa formula diciamo. Questa rivelazione ci porta nel cuore stesso della divinità, nella intimità della vita divina e mai come in questa occasione scopriamo l'insufficienza del linguaggio, prima ancora, dell'intelligenza umana di fronte al mistero di Dio. Gesù ci ha rivelato l'amore di Dio che è Padre, ci ha insegnato e dato la possibilità di vivere da figli di Dio, ci ha mandato lo Spirito Santo, attraverso queste rivelazioni ha voluto svelarci la natura di Dio. Sulla base dei termini usati da Gesù in queste rivelazioni e sul fondamento che, tra tutte le creature esistenti, solo l'uomo è simile a Dio, fatto a sua

immagine e somiglianza, S. Agostino ha cercato, analizzando la parte superiore dell'uomo nel quale si trova la immagine a la somiglianza col Creatore, di trovare delle analogie con questa vita intima di Dio. Noi esistiamo, ci pensiamo, ci amiamo e siamo un unico essere, così in Dio queste operazioni sono così perfette da non essere un qualche cosa di accidentale come in noi, ma la sostanza stessa di Dio. Una intelligenza così perfetta e potente che quando pensa qualche cosa non avesse in se solo una immagine della cosa pensata ,una riproduzione, ma addirittura una ripetizione della cosa stessa nella sua sostanzialità, quando pensasse se stessa generebbe un'altra se stessa, ecco come il Padre genera il Figlio da tutta l'eternità. Il Figlio che la rivelazione chiama la Sapienza dal Padre, del Verbo, l'Idea. Il Padre ed il Figlio, conoscendosi, si donano a vicenda in un dono che non è una accidentalità come accade nell' amore umano ma è una ripetizione di tutti e due nel mutuo, totale e vicendevole dono.

La nostra intelligenza di fronte a tale mistero si china riverente ed adora. Tutta la liturgia di questa domenica è pervasa dal senso di adorazione. Quasi a supplire col silenzio l'impossibilità di esprimere qualche cosa di più.

La contemplazione di questo mistero deve generare in noi il senso del mistero di Dio, il senso del Santo timore di Dio. Questo Dio, che ci ha fatti suoi figli, è così tremendo ed inesprimibile! Lasciamoci prendere da questo santo Timore: esso darà più serietà alle nostre relazioni con Dio.

La SS. Trinità in Noi.

«Se qualcuno mi ama, osserverà le mie parole, ed il mio Padre lo amerà, e verremo da lui e stabiliremo la nostra abitazione in lui» (Giov. 14,23).

«Non lo sapete che siete tempio di Dio e lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno violerà il tempio di Dio, Dio lo disperderà. E' santo il tempio di Dio che siete voi». (1 Cor. 3, 16 s.).

Poiché attraverso la giustificazione si compie in noi un'azione trasformante di Dio, corrisponde una presenza di Dio tutta speciale nell'anima umana, quella che i teologi sulla base della rivelazione, chiamano l'inabitazione di Dio in noi. E' il mistero più consolante della rivelazione cristiana: Dio abita in noi. Siamo, come dice S. Paolo, templi di Dio. La vita divina di intelligenza e di amore ci viene comunicata, per cui, assumendo una speciale somiglianza con Dio, possiamo dirci figli di Dio. Tale vita di Dio in noi ci porta a pensare come pensa Dio per mezzo della Fede ad amare col cuore di Dio la Carità.

Il mistero della presenza di Dio in noi non ci impegna solo a vivere della vita stessa di Dio, ma rispettare questa vita nel tempio del nostro corpo. S. Paolo deduce da questo mistero, tutto il fondamento della vita morale del sesto comandamento.

Manifestiamo la nostra devozione alla SS. Trinità, rispettandone la Sua presenza in noi. Siamo dei portatori di Dio. Cerchiamolo di esserlo veramente nella nostra vita e soprattutto nell'ambiente nel quale ci ha posti la Provvidenza.

---

liturgia

CIRCA LE NUOVE RUBRICHE

A) *Nella mia Chiesa, come anche in molte altre Chiese della nostra Diocesi, abbiamo molte Fondazioni di Messe Anniversarie pro Defunctis; e spesso succede che non si può soddisfare l'obbligo nel giorno proprio, non perchè liturgicamente impedito, ma perchè in quel giorno non si trovano i Sacerdoti richiesti per la Funzione, trovandosi questi, in quel di', impegnati in altre mansioni del Ministero. Per questa ragione la Diocesi aveva ottenuto dalla S.C.R. un Rescritto in virtù del quale si poteva cantare Messe Quotidiane De Requie, oltrechè nei giorni Liturgicamente liberi, anche in altri 2 giorni in ogni Settimana.*

Ora sembra che tale Indulto sia revocato dalle Lettere Apostoliche "Rubricarum instructum", ove dice al n. 3: "Item statuta, ,privilegia, ,indulta, et consuetudines cujuscumque generis, etiam saecularia et immemorabilia, imo specialissima atque individua mentione digna, quae his Rubricis obstant, revocantur".

Si domanda: a) *Se sia revocato tale indulto?*

b) *Se è revocato, si può, fuori del giorno proprio, cantare la Messa Anniversaria ,in giorni liturgici di III classe, considerandoli Anniversari; "lato sensu?".*

c) *Se neanche questo è permesso, può suggerire un modo di soddisfare agli oblighi assunti?*

A) *E' anche consuetudine ob immemorabili, nella nostra Diocesi, e credo in molte altre, di celebrare solennemente la Novena del S. Natale cantando tutti i giorni la Messa Votiva Solenne del B.V.M.* (eccetto *in questi ultimi anni la Domenica e la Vigilia di Natale,, nei quali giorni si cantava la Messa de die). Si tratta di una consuetudine* ab immemorabili *la quale, se non altro* fa presumere un indulto o privilegio.

Nelle nuove Rubriche non si fa cenno a tale Messa Votiva; quindi ex jure non permittitur.

Si domanda: Si deve considerare anche revocata la suddetta consuetudine, in modo che non sia più permessa la Messa de B.V.M. nei giorni della Novena del S. Natale.

Ad I) Revocato. E' troppo vasto quel n. 3, da non comprendere il suo indulto: «Statuta, privilegia, indulta et consuetudines cujuscumque generis, etiam saecularia et immemorabilia, immo specialissima atque individua mentione digna».

Ad II) Per quanto non espressamente ricordata, credo che sia stata mantenuta la Messa anniversaria *lato sensu*, col rito dell'Anniversario. E' bene però attendere spiegazioni al riguardo.

Frattanto, io consiglierei o di celebrare la Messa nella Chiesa o nei sacelli del Cimitero, ovvero di celebrare nel dì anniversario la Messa del giorno, e, dopo, servatis servandis, fare l'assoluzione al tumulo; stante una giusta causa, voluta dal Codice Rubricarum RGM. VII (399-401).

Anche la pratica finora eseguita in occasione della Novena del S. Natale va abolita riguardo alla celebrazione della Messa. Ma è una consuetudine immemorabile, che fa supporre un indulto? Vero; ma è pur vero che siamo contro il Rubricarum instructum, che ha il *quibuscumque non obstantitbus*.

Mons. Donato Venditti

VECCHI PRIVILEGI E NUOVE RUBRICHE

1) *Un Santuario di fama mondiale godeva già da qualche decennio del privilegio di far celebrare a Sacerdoti pellegrini e non pellegrini la Messa propria dello stesso Santuario "Cum Gloria, unica oratio etc." anche nei*

doppi di I classe. Può tale Santuario in virtù della speciale concessione e privilegio continuare a celebrare tale Messa come votiva di I classe, essendo stata concessa come tale, e quindi ommetterla a norma delle nuove rubriche solamente nei "dies liturgici I classis"?

2) *Nello stesso Santuario da circa cinque secoli si gode il privilegio di celebrare una festa del calendario particolare indulta durante una Ottava di I classe. Si potrà continuare a celebrare la detta festa in tale giorno liturgico nonostante il n. 3 del Motu Proprio "Rubricarum instructum"?*

Si legge al n. 3 delle nuove Rubriche, dettate dal S. Padre il 25 luglio 1960: «Sono revocati gli statuti, i *privilegi* gl'*induIti*, le consuetudini di qualsiasi genere, anche se secolari e immemorabili — anzi anche degne di specialissima o *individua* menzione, che sono in contrasto con queste rubriche».

E sono in evidente contrasto i privilegi e gli indulti finora goduti dal Santuario *de quo*.

I) Per la Messa votiva, è detto all'art. 374: «Missae votivae, ex indulto S. Sedis, sanctuariis vel aliis piis locis concessae vel concedendae, sunt Missae votivae II classis». Quindi (art. 375): «Ad omnia altaria sanctuarii, Missa votiva celebrari potest singulis diebus quibus Missae votivae II classis permittuntur, sed solommodo a sacerdotibus peregrinis, aut quoties Missa dicitur in favorem peregrinantium.

II) Per la festa. Oramai le Ottave sono ridotte a tre: della Pasqua e della Pentecoste, i cui giorni sono tutti di I classe.

Dell'Ottava del Natale (II classe) è scritto al n. 68 lett. f): «Ex festis particularibus ea tantum admittuntur, quae sunt I classis et in honorem Sanctorum, qui in *calendario universali* his diebus inscribuntur, etsi tantum ad modum commemorationis; cetera trasferuntur post octavam». Tiri lei le conseguenze.

Mons. Donato Venditti

PER L'UNITA' DELLA PRATICA RUBRICALE

Il n. 401 delle nuove Rubriche dice che "l'Assoluzione super Tumulum fieri potest, ex rationabili causa, etiam post Missas quae non sunt defunctorum". Gradirei precisazioni sulla "rationabile causa".

La personale interpretazione delle disposizioni, è sempre pericolosa, perchè può portare a differente pratica, ingerendo brontolamenti nel popolo che non vede il perchè del diverso trattamento tra Chiesa e Chiesa.

Prego risposta precisa. Est - est - non - non.

Si fa presto a chiedere una «risposta *precisa*», ma come si fa a precisare (per sè cosa sempre difficile) quel che la Chiesa ha lasciato imprecisato, affidandosi all'intelligenza ed alla prudenza dei sacerdoti?

I sacerdoti — si obbietta — possono interpretare diversamente, ingerendo brontolamenti nel popolo.

Ma possono i sacerdoti unirsi ed intendersi circa l'interpretazione del testo ed una comune pratica. Proprio così si è fatto in alcune zone circa il «Dies irae», lasciato in certe messe funebri *adlibitum sacerdotis celebrantis*.

Se ciò non è possibile, si ricorra all'Ordinario Diocesano. Si ricordi che, nell'ultimo riordinamento liturgico, il Vescovo non ha più soltanto la possibilità di imporre una orazione imperata o concedere o comandare una Messa *pro re gravi*, ma ha il compito dello studio concreto delle particolari condizioni del suo territorio e di applicarvi *le norme generali*.

Mons. Donato Venditti

MISSA IN TRASLATIONE SEPULTURAE

In molte parti, credo, si usa come in queste mie parti. Prima che i defunti vengano seppelliti nei colombari si richiede che passi un lasso di tempo (con precisione non lo so). Per tutto questo rimangono seppelliti nella terra. Il giorno della esumazione — giorno che non risponde affatto all'anniversario della morte — i parenti

fanno celebrare una Messa nella Chiesa del cimitero.

Quale Messa deve dirsi in simile occasione? Se ne è tanto discusso e non ci si è messi d'accordo. Io penserei che debba dirsi "in die obitus" tolto l'avverbio "hodie"; altri addirittura la Messa quotidiana, dato che ci si trova al cimitero.

Tu cosa ne pensi? Non si potrebbe far entrare in questa occasione quel che la nuova liturgia contempla sotto il nome di "ultima defuncti sepultura"? So che la legge non la considera in questo senso; ma... in verità... la definitiva sepoltura di quel dato defunto è proprio questa; la prima (lo si sapeva in partenza) aveva carattere provvisorio.

Non è davvero necessario un dottore — come lei crede — a risolvere il suo quesito. Basta leggere le istruzioni sulle Messe dei Defunti, date nella recente riforma liturgica.

Ivi è detto al n. 4: «In occasione della traslazione di una salma da una sepoltura ad un'altra definitiva, può celebrarsi una Messa nella chiesa o nell'Oratorio annesso al luogo della sepoltura, e solo nel giorno di detta traslazione, usando il testo della Messa «in die obitus», servatis servandis».

Mons. Donato Venditti

diritto canonico

SIMULAZIONE DEL MATRIMONIO

Due sposi si presentano per iniziare le pubblicazioni canoniche nella mia parrocchia. Sono minorenni e vengono i genitori di entrambi per il consenso. Il processetto è tutto in regola e si chiede dalla Curia il nulla osta, come anche dal Comune e contraggono il regolare matrimonio, per quanto prima vi fossero stati dei contrasti. Sono in peccato. Ma dopo sposati vi è stata la regolare commoratio. *E' passato appena un mese e lo sposo fa domanda di separazione adducendo come ragione di aver simulato celebrare il matrimonio e vuol piantare la grana presso il Tribunale ecclesiastico, affermando che qualche giorno prima del matrimonio avrebbe consegnato nelle mani dell'Avvocato una dichiarazione con cui asseriva che non avrebbe contratto regolarmente il detto matrimonio.*

E' ammissibile questo? Sarebbe ciò motivo di annullamento del matrimonio?

Senza alcun dubbio, la *simulazione* è uno dei capi, per cui si può accusare di nullità il matrimonio. Chi simula, infatti, il consenso non lo dà, e senza consenso non si ha matrimonio. « Matrimonium — dice il can. 108 — facit partium consensus»: L'affermata simulazione però dovrà essere provata al competente tribunale ecclesiastico e tal prova non è facile, perchè «Nemo existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit». Non dice molto un documento rilasciato ante matrimonium, in cui si dichiara che a questo non si darà il debito consenso. «Praesumptio cedit veritati». Ma va provata tale verità, e *seriis argumentis.*

Mons. Donato Venditti

DOVE E COME LE PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI

Tizia, che ha 26 anni, è iscritta nell'anagrafe del Comune A; ma, da dopo otto giorni dalla nascita, abitò sempre presso gli zii nel Comune B; si presenta col fidanzato, che è iscritto nel Comune C, per le pubblicazioni di matrimonio, al parroco di una frazione del Comune B, ove, come ho detto, è sempre dimorata.

Il parroco, visti i documenti civili ed ecclesiastici dell'uno e dell'altra, procedette alla compilazione del resto degli incartamenti occorrenti.

1) Il parroco della frazione del Comune B, poteva procedere alle pubblicazioni o doveva mandare la giovane dal parroco della parrocchia del Comune A ove è iscritta civilmente ed ecclesiasticamente?

2)Se poteva procedere, a quale Ufficiale di Stato Civile doveva inoltrare la domanda delle pubblicazioni.

3) E se tanto l'ufficiale di stato civile del comune B, come quello del

comune A, si fosero rifiutati di accettare la domanda; il primo, perchè la Tizia non è iscritta nell'anagrafe del Comune, il secondo perchè la domanda doveva esser fatta dal parroco della parrocchia del suo Comune, come doveva comportarsi il parroco?

Più volte ho risposto in subiecta materia. Lo fo ancora, nella certezza che «repetita juvant».

Il matrimonio cosidetto *concordatario* è celebrato dal parroco (Art. 5 della Legge Matrimoniale del 27 maggio 1929 n. 847). Ed il parroco, nel farlo, deve, fra l'altro tener presente il can. 1097 n. 3 e 2; il quale vuole che, di regola, il matrimonio vada celebrato dal parroco della sposa. Il parroco della sposa nel caso, *ratione domicilii sponsae*, è quello di B. E' lui perciò che deve fare il processetto matrimoniale; è a lui che deve presentarsi lo sposo, per dar parola di matrimonio, coi debiti documenti (qualunque sia l'ufficio di anagrafe a cui è ascritto); è lui che, cogli sposi, deve fare la richiesta delle pubblicazioni civili al *suo* Comune (art. 6 comma 2 della succitata Legge Matrimoniale. Nel campo ecclesiastico farà lo stesso Parroco le pubblicazioni canoniche nella sua parrocchia, che è pur la parrocchia della sposa, e le farà fare al parroco dello sposo, Comune C., se costui non si è per notevole tempo allontanato dalla sua parrocchia.

Contro chi volesse operare diversamente nel campo ecclesiastico o civile, si farà, a seconda del caso, ricorso rispettivamente all'Ordinario o al Procuratore della Repubblica.

Mons. Donato Venditti

DELEGATO E SUDDELEGATO

Si sa (C. 1095) che Parroco ed Ordinario, quali testi qualificati, stabiliti dalla Chiesa, hanno potestà ordinaria ed esclusiva ad assistere al matrimonio.

Come tali — cioè, aventi potestà ordinaria, possono "expresse" delegare un determinato sacerdote per un determinato matrimonio ed "expresse" subdelegare (c. 1095-1096). Pertanto si chiede:

"Il delegato da uno dei due — Parroco o Ordinario — ed "expresse" autorizzato a subdelegare (c. 199) *dai medesimi, è "libero" a scegliere* lui il subdelegato *(come vorrebbe l'autore R.do Giovanni Miceli in "Guida Pratica per la celebrazione del matrimonio par.* 159 - *pag.* 220) *oppure,* deve determinarlo anche il Parroco o Ordinario *delegante (come vorrebbe lo Stocchiero, in Pratica Pastorale art.* 2: *par.* 285 *a)?*

Tra i Sacerdoti del luogo, c'è chi vorrebbe seguire il Miceli, che sembra più logico, e chi (i più rigidi) lo Stocchiero, in "Pratica Pastorale" art-

Io sono col *Miceli.*

Il suddelegato del caso rappresenta la persona del delegato, come questa rappresenta quella del parroco o del Vescovo, in ordine ad un determinato matrimonio.

Ora come il parroco o il Vescovo è stato libero a scegliere chi deve rappresentare la sua persona, parimenti deve godere della stessa libertà il delegato riguardo al suddelegato.

Solo se il parroco o il Vescovo volessero a tale regola fare eccezione, imponendo al Delegato, come condizione, un determinato suddelegato, solo allora le cose cambierebbero.

Sembrami rispondere tale mia opinione al can. 203 c. 2: «Non intelligitur excessisse fines sui mandati, sive circa res sive circa personas, delegatus qui alio modo ac deleganti placuerit, ea ad quae delegatus est peragit, nisi modus ipse fuerit a delegante praescriptus tamquam conditio».

Mons. Donato Venditti

PARTICOLE CONSACRATE E DA CONSACRARE

Poichè sarebbe auspicabile che la Comunione ai fedeli si distribuisce con Particole consacrate nella stessa Santa Messa, si desidera conoscere il pensiero di P.M. sul caso seguente.

Un sacerdote celebra ogni giorno in una cappella di Suore, dove si conserva il Santissimo. Il numero delle comunicanti è limitato a cinque o sei. E' più conveniente consacrare ogni mattina per la distribuzione della Co-

munione, riservandosi la normale rinnovazione della pisside, — oppure si può, indifferentemente, consacrare una volta ogni 10-15 *giorni, cioè fino all'esaurimento delle Particole?*

La Chiesa desidera che le Suore si comunichino insieme col celebrante, siane le particole consacrate nella stessa Messa o conservate nella Pisside. Secondo me, sarebbe meglio che si comunicassero con le particole, conservate e rinnovate ogni dieci giorni, tanto più che esse hanno la facoltà di conservare l'Eucarestia.

Non potrebbe darsi che qualche Suora non si comunicasse? e che — trattandosi di Oratorio Semipubblico — qualche fedele intervenisse alla Messa quando questa è iniziata e volesse comunicarsi? Ci sarebbe sempre da aprire la Custodia.

Mons. Donato Venditti

ANCORA SULLE PRECI LEONIANE

La tardanza nella pubblicazione delle risposte ai casi (espongo, non condanno) provoca molto facilmente domande già fatte e soluzioni già date con perdita naturalmente di tempi e di stampa.

Ultimo esempio quello delle «preces post Missam», che Pio XI aveva pensato di abolire (cfr. C. Confalonieri - *Pio XI visto da vicino*, Torino SAIE, 1957). La SRC ha preferito, col Decr. 9-3-1960, di spiegare meglio come e quando recitarle per l'avvenire.

Intanto, in ordine al passato, si insiste sul Rescritto, dato, il 22-7-1955, Prot. n. B 7''/655, all'Eminentissimo Lercaro, in cui si concedeva ai sacerdoti della sua Diocesi di poter omettere la recita delle preci in parola, dopo la Messa, in cui vi era stata l'Omelia. Venne riferito come un *Dubium* («Perfice», anno 1958, pag. 154), e interpretato con larghezza di generalità quel che era a favore speciale dell'Archidiocesi di Bologna. Ma, in seguito, l'equivoco fu chiarito, e, non una volta sola, su questa stessa Rivista. A che dunque ancora insistere sul Rescritto di Bologna in particolare e l'interpretazione dei Rescritti in generale? Mettiamo piuttosto mano all'aratro, e senza volgersi indietro, andiamo avanti. Maggiore importanza ha la questione proposta, sempre in argomento, da altro sacerdote; e cioè se le preci in parola debbono seguire — date sempre le eccezioni abbastanza note — le Messe dovunque celebrate, e quindi anche negli Oratori semipubblici e privati (degli oratori pubblici equiparati dal can. 1191 alle pubbliche chiese, non si fa questione, o solamente alle Messe celebrate» in omnibus *ecclesiis*», come si esprime il decreto de 16-1-1884 di Leone XIII?

Diciamo il nostro pensiero al riguardo. Stando alla parola, la recita in oggetto dovrebbe limitarsi alle sole «chiese». Ma la consuetudine («optima legis interpretatio») non ha fatto quella distinzione, la ha estesa alle Messe dovunque celebrate. Difatti spesso si è discusso di qualità di Messe: ma mai, a mia conoscenza, del luogo della celebrazione.

Nè vale obiettare che nello stesso decreto è scritto: «Sacerdos ter dicat *cum populo;* Ave» etc.

Spiega il De Capro a pag. 176 del suo *Caeremoniale*: «recitat alternatim cum popolo, aut saltem cum Ministro» (il ministro che rappresenta il popolo).

Infine a quelle preci Leone XIII annesse 300 giorni d'indulgenza. Come si dovrebbero perdere, solo perchè non si recitano in seguito a Messa non celebrata in pubbliche chiese?

Mons. Donato Venditti

BENEDETTO IL SUO PREZIOSISSIMO SANGUE

L'A.A.S. del 28-12-1960 *pubblicò il Decreto Urbi et Orbi della S. Congregazione dei Riti in data* 12-10-1960, *con il quale si ordina d'aggiungere nelle preci "Dio sia benedetto" l'invocazione". Benedetto il Suo preziosissimo Sangue" dopo l'altra "Benedetto il Suo sacratissimo Cuore".*

Le sarei assai grato, se nel prossimo numero della Sua benemerita Rivista volesse far conoscere da quale data entra in vigore detta disposizione, cioè se dopo tre mesi dalla data del fascicolo (28-12-60) dell'Acta A.S. o subito, ,vale a dire appena s'è venuto a conoscenza di detta disposizione.

Stando al diritto, tale disposizione ha valore a partire dal 28 marzo 1961, tre mesi dalla data del fascicolo su cui è stata pubblicata.

teologia morale

TRA GENERANTE E GENERATO

Avrei da proporre a "Perfice Munus" il seguente quesito di teologia morale, così come mi è stato presentato da un medico:

Una donna gravida al terzo mese viene sottoposta ad esame radiologico per la ricerca di un calcolo urinario: per tale indagine è quasi impossibile non irradiare anche l'utero. Quindi chiede che la gravidanza venga interrotta per motivi eugenici.

La richiesta della malata venne però non accettata in quanto il rischio era stato minimo.

Dal punto di vista radiologico ci può essere però una soglia oltre la quale il danno quasi sicuramente è certo per il feto e non mancano esempi di procreazione di mostri, per irradiazioni della madre al bacino, nei primi tempi della gravidanza, quando questa era ancora ignorata".

Posta la questione in tali termini, come si potrebbero applicare i principi generali di morale con brevità, chiarezza e precisione?

Per quanto è facile chiedere principi brevi, chiari e precisi circa la materia del caso, è difficile darli, e per le circostanze che accompagnano, variando, i diversi casi; e per la scienza, che, in questo, come in tanti altri campi, si sviluppa sempre più. Lo intende lo stesso proponente, ,che si limita a chiedere principi generali. Eccoli:

Non si può e non si deve mai usare un mezzo clinico, *direttamente ordinato* a sopprimere il feto in un modo o nell'altro, sia pure espellendolo dall'utero prima dei 7 mesi; anzi, di più, neanche è lecito togliere ad una donna la possibilità della concezione.

Non vale la ragione della salvezza della madre, come neppur quella che, prima della morte, al feto animato si potrebbe conferire il battesimo: *non sunt facienda mala ut veniant bona*, ed feto non ha solo diritto alla vita spirituale, ma anche a quella materiale.

Si potrebbe solo usare un rimedio diretto unicamente alla salvezza della madre, dal quale ne venisse, non voluta assolutamente, la morte del feto. Però alle seguenti condizioni:

a) che, non usandosi quel rimedio, insieme con la morte della madre ne verrebbe certamente anche quella della prole. Non è tenuta la madre, in pari condizione, a sacrificare la vita sua per la vita del figlio.

b) che il feto non sia animato o, se animato, possa battezzarsi nell'utero materno, chè, nel caso, diversamente da quello precedente, si tratterebbe di sacrificio di una vita materiale in favore di una vita spirituale.

c) che, col rimedio dato alla madre, non si accresca il pericolo della morte della prole.

In conclusione e in forma molto breve, bisogna dare al medico questo principio molto pratico: far tutto per salvare una madre, senza affatto ledere, come sopra spiegato, i sacrosanti diritti alla vita materiale e spirituale del figlio innocente.

Mons. Donato Venditti

IL SACERDOTE NELLE GITE TURISTICHE

Mi sembra, ma non ne sono sicuro, che esiste una disposizione di una Sacra Congregazione (Concilio?) che vieta ai Sacerdoti di farsi direttori di gite turistiche: se esiste sarebbe bene farla conoscere perchè tanti preti siano almeno disciplinati in questa... attività di stagione.

Non capisco perchè debba essere proprio il Sacerdote — e per lo più il sacerdote giovane — che si carica in pullmann una bella o... brutta brigata di ragazze (le gite capeggiate dai preti sono più che altro di genere femminile) vestite come vanno le donne d'oggi — ne ho viste perfino in pantaloni — per gite che obbligano, nel lungo percorso, a situazioni molto de-

licate, tante volte con pernottamenti, sempre con un rientro a notte alta.

Nei buoni fa penosa impressione, per i cattivi si presta a illazioni facili ad immaginarsi, vedere sciamare nelle piazze cittadine, al mare, ai monti, ai laghi queste femmine da un torpedone dal quale è balzato per primo il prete — e qualche volta il religioso — che poi si fa... capo drappello. Come sono restato mortificato sentirlo chiamare "il benedetto tra le donne!".

Ma dov'è il decoro del sacerdote? Ma come si pretende che non si maligni? Cosa pensiamo noi quando si vede un uomo, un giovane, in situazioni analoghe? Non si vorrà mica dire che noi... non siamo uomini o che si ha la grazia di stato anche per attività turistiche.

Si dice: Se non le portiamo noi, le portano altri. — Le porti chi vuole, non noi: porteremo una responsabilità di meno, quella di non aver dato scandalo.

Eppoi: non ce l'abbiamo tanti le Suore? Vadano con loro. Conosco un Istituto di Suore che più volte all'anno porta a centinaia le educande e le scolare in bellissime gite turistiche senza prete.

Se non abbiamo le Suore abbiamo tutti una Presidente di Donne o di Giovani. Affidiamole a loro: commettiamo loro cose più difficili e di maggiore responsabilità, per esempio il catechismo in preparazione alla Comunione!

Nè si accampi il motivo del Pellegrinaggio religioso che per lo più non *c'è o se c'è è un futile pretesto. Me lo saluti il Pellegrinaggio religioso quando in due o tre giorni di gita si fa capo ad un Santuario per dirci una Messa in fretta e furia, dopo aver sostato abbondantemente in tutti i luoghi di interesse turistico, e si scappa... per aliam viam con in programma tutte le altre soste in luoghi di eguale interesse turistico.*

Non una, diverse disposizioni della S.C. del Concilio hanno cercato di allontanare il Clero dalla organizzazione di pellegrinaggi e gite, specie per quanto riguarda la parte tecnica ed economica.

L'11-2-1936 ordinava: «Qui de clero sive saeculari sive religioso sunt, in iis quae spectant peregrinationum apparatum techicum qui dicitur, ne se immisceant, cum ea dignitatem ecclesiasticam minus deceant».

E più chiaramente lo stesso Concilio scriveva agli Ordinari il 26-2-1952: «Allo scopo di impedire che si verifichino inconvenienti ed abusi, questa S.C. del Concilio, con la sovrana approvazione del S. Padre mentre conferma le disposizioni del suo precedente decreto in data 11 febbraio 1936, con la presente Circolare dispone che i sacerdoti sia secolari che religiosi, nonchè i religiosi laici, in occasione di pellegrinaggi, gite, escursioni, campeggi, soggiorni estivi e simili, ai quali prenda parte esclusivamente o anche prevalentemente l'elemento femminile, non ne asumano la direzione immediata nè comunque attendano ad incarichi estranei al loro sacro ministero, e tanto meno li accompagnino in qualunque modo ed a qualunque titolo».

Non credo che ci vogliano leggi positive, quando c'è la legge naturale divina, che c'impone di non mettere in pericolo la castità, specie quella del sacerdote, e di evitare qualunque fondato scandalo. Ora, che vi siano pericoli e scandali, non infondati, nei fatti da lei deplorati, è fuori d'ogni dubbio.

Forse i sacerdoti, secolari e regolari, sono guidati da buone intenzioni nel mettersi a capo di questi pellegrinaggi-gite; alcuni arrivano a dire che, senza di loro e della loro opera, non avremo più pellegrinaggi. Ho sempre risposto che l'inferno è paventato di buone intenzioni, e che il fine buono non si può e non si deve raggiungere con mezzi cattivi.

Si legga e, meglio, si mediti su ciò che riguardo al sacerdote ha scritto D. Giuseppe De Luca nell'Annuario 1961, regalato da INA a tutti i Parroci d'Italia. Cominciamo a rispettarci noi sacerdoti, se vogliamo che ci rispettino gli altri.

Mons. Donato Venditti

recensioni

Theodor Schnitzler - *Meditazioni sulla S. Messa* - Ed. Aerder. Vol. II.

Chi legge queste pagine avverte subito la sodezza del contenuto, che alimenta la meditazione sui molteplici riti e i pensieri che la Chiesa ha profuso nel suo culto per eccellenza.

La genesi storica dei riti nella sua sobrietà è finemente e criticamente selezionata evitando la tentazione di trovare appigli storici per enucleare pensieri che accarezzino il sentimento a chi medita.

Certo tale contenuto non lascia adito a una forma piacevole e scorrevole, ma le brevi riflessioni di cui è trapuntato infondono nell'animo di chi medita le bellezze e le profondità racchiuse nella S. Messa.

La modesta veste tipografica in formato 1/16 invita il lettore a considerare questo libretto come il compagno da consultare e amare perchè così facendo si ama la Messa.

Possa questo secondo volumetto, che considera i riti secondari, rispetto al primo volume che considera il cuore del S. Sacrificio, essere presente nella biblioteca di ogni Sacerdote e di ogni cristiano che ama conoscere un po' più da vicino ciò che è un dovere ed un incontro d'amore con Dio: la S. Messa.

Fernando Della Rocca - *Istituzioni di diritto penale canonico* - Unione Tipografico - Editrice Torinese, pp. 236 - L. 1800.

Se è vero che nulla può intaccare la giuridicità dell'ordinamento canonico e dal punto di vista sostanziale e da quello formale, ciò non toglie tuttavia che il complesso delle norme giuridiche della Chiesa si discosti sensibilmente — quanto a caratteristiche strutturali e funzionali — dagli altri ordinamenti e in particolare da quelli laici, i quali, fondandosi su enunciati dottrinali sconosciuti al diritto canonico come, nelle moderne costituzioni, «la divisione dei poteri» e disciplinando la poliedrica, ma sempre classificabile realtà umana terrena, risultano necessariamente più determinati e rigidi.

La natura stessa della Chiesa; il fine ultimo ultramondano che le è proprio, la «salus animarum», al cui perseguimento tutto va ordinato; l'intimo legame dei suoi imperativi con i precetti morali; la tipicità del vincolo di comunione spirituale che unisce tutti i fedeli; l'ampiezza dei poteri attribuiti ai Pastori per l'amministrazione degli strumenti di Grazia e per il governo del gregge; l'esigenza che le leggi canoniche, eminentemente spirituali e sommamente spiritualizzate anche laddove regolano atteggiamenti esteriori, siano rispettate piuttosto per intimo convincimento che per adesione forzata dal timore delle sanzioni; tutti questi fattori (e sono solo i più evidenti) rendono l'ordinamento canonico assolutamente *"sui generis"*. Oltretutto, nel senso che conferiscono ad esso una notevole capacità di adattamento ai molteplici rapporti svolgentivi nell'ambito e nella vita della Chiesa. Elasticità dell'ordinamento canonico che, non infirmando minimamente il suo valore giuridico, comporta comunque serio disagio nella ripartizione della materia in schemi istituzionali assoluti.

Il Prof. Della Rocca, con le «Istituzioni di diritto penale canonico» affronta ancora una volta coraggiosamente e con felice esito questa difficoltà di trattazione organica separata di una parte dell'ordinamento canonico. L'illustre docente è infatti alla seconda impresa del genere, avendo pubblicato nel 1946 con analoghi intenti e col medesimo orientamento, un manuale assai apprezzato di «Istituzioni di diritto processuale canonico».

Egli stesso, nella prefazione, afferma di essere stato guidato all'opera presente dalla medesima ragione di fondo che ispirò la prima, e cioè quella di fornire agli studiosi laici un quadro sistematico dei due settori del diritto della Chiesa che risentono relativamente meno della sostanza teologica permeante il resto dell'ordinamento e che presentano, di converso,

più frequenti motivi di comparazione con gli schemi civilistici: la parte De Processibus e la parte De Delictis et Poenis (corrisp. al Liber Quartus e al Liber Quintus del Codex J. C.).

Ciononostante, e pure di questo avverte l'Autore in sede di presentazione, esiste ben più marcata divergenza fra il sistema penale della Chiesa e quello dello Stato che non fra i due rispettivi sistemi processuali. Onde, a precisare il significato peculiare della trattazione di cui diciamo, sta l'intendimento espresso che essa costituisca per i giuristi laici un efficace mezzo di investigazione degli istituti tipicamente propri del diritto penale canonico. Prima ed oltre ogni eventuale possibilità di concreto raffronto di essi con teorie affermatesi nella penalistica statuale. Valido contributo, dunque, ad una conoscenza che è bene si diffonda in considerazione anche del regime concordatario vigente nel nostro Paese. Vorremmo solo aggiungere che l'opera si raccomanda oltre che per l'autorevolezza del Prof. Della Rocca e per la sua posizione di avanguardia in questo ramo della ricerca giuridica dottrinale, anche per la chiarezza e la linearità dell'espositiva, requisiti essenziali ad un trattato istituzionale.

La materia è così ripartita:
Sezione Prima - I delitti in generale.
Sezione Seconda - Le pene.
Sezione Terza - I singoli delitti.
Indice dei Canoni.

Angelo Augello

LIBRI RICEVUTI:

Fernando Della Rocca - *Appunti sul processo canonico.*

Costantino Caminada - *Pregare con Cristo e con la Chiesa.*

Letture della Rivista «Bibbia e oriente» - *S. Paolo pastore di anime.*